

ESTRATTO

SETTIMANE DI STUDIO
DELLA FONDAZIONE CENTRO ITALIANO DI STUDI
SULL'ALTO MEDIOEVO

LVI

**CITTÀ E CAMPAGNA
NEI SECOLI ALTOMEDIEVALI**

Spoleto, 27 marzo - 1 aprile 2008



FONDAZIONE
CENTRO ITALIANO DI STUDI SULL'ALTO MEDIOEVO
SPOLETO
2009

I N D I C E

Consiglio di amministrazione e Consiglio scientifico della Fondazione Centro italiano di studi sull'alto medioevo	pag. IX
Intervenuti	» XI
Programma della Settimana di studio	» XIII
PAOLO CAMMAROSANO, <i>Città e campagna prima del Mille: un percorso comune</i>	» I
Discussione sulla lezione Cammarosano	» 23
LELLIA CRACCO RUGGINI, <i>Alimentare i cittadini, i rustici e i milites fra tardoantico e alto medioevo</i>	» 25
Discussione sulla lezione Cracco Ruggini	» 59
CHRIS WICKHAM, <i>Bounding the city: concepts of urban-rural dif- ference in the West in the early middle ages</i>	» 61
LAURENT FELLER, <i>Accumuler, redistribuer et échanger durant le haut moyen âge</i>	» 81
Discussione sulla lezione Feller	» 111
RITA LIZZI TESTA, <i>La conversione dei cives, l'evangelizzazione dei rustici: alcuni esempi fra IV e VI secolo</i>	» 115
Discussione sulla lezione Lizzi Testa	» 147
MARIA PIA ALBERZONI, <i>La cura animarum</i>	» 151
MAURO RONZANI, <i>L'organizzazione territoriale delle chiese</i>	» 191
CLAUSDIETER SCHOTT, <i>Das Siedlungsbild der germanischen Leges</i>	» 219
GIUSEPPE SERGI, <i>Interferenze fra città e campagna nei capitolari</i>	» 245
Discussione sulla lezione Sergi	» 265

FRANCESCO PANERO

SCHIAVI, SERVI E *HOMINES ALTERIUS* NELLE CITTÀ E NELLE CAMPAGNE DELL'ITALIA CENTRO-SETTENTRIONALE (SECOLI IX-XII)

Gli studi sulla servitù medievale prospettano alcuni problemi centrali che, in un'ottica comparativistica, non hanno finora trovato risposte univoche nel quadro europeo della ricerca, sia per le peculiarità locali sia, soprattutto, perché il livello di approfondimento delle indagini non è stato il medesimo per le varie regioni dell'Europa occidentale in rapporto alle quali negli ultimi venticinque anni si è dibattuto sulle forme di dipendenza servile. Tale divario emerge chiaramente nei contributi di un libro edito nel 2005, curato da Paul Freedman e Monique Bourin, e dedicato agli aspetti della servitù nell'Europa centrale e settentrionale¹, che in qualche modo fa da complemento agli atti di due precedenti convegni – per la verità più omogenei per impostazione – dedicati alla servitù nei paesi del Mediterraneo, pubblicati nel 2000 a cura dell'École française de Rome². Le relazioni presentate nel corso di un altro convegno, svoltosi a Valencia nel 2001, i cui atti sono in corso di stampa, sembrano confermare questa varietà e difformità interpretativa³.

Restrungendo il campo di osservazione all'Italia centro-settentrionale, vale a dire al territorio del Regno italico, diventa invece

1. *Forms of Servitude in Northern and Central Europe. Decline, Resistance and Expansion*, ed. by P. FREEDMAN and M. BOURIN, Turnhout, 2005, pp. 449.

2. *Les formes de la servitude: esclaves et serfs de la fin de l'Antiquité au monde moderne*. Actes de la table ronde de Nanterre (12-13 décembre 1997), in *Mélanges de l'École française de Rome - Moyen Âge*, 112 (2000), pp. 493-631; *La servitude dans les pays de la Méditerranée chrétienne au XII^e siècle et au-delà: déclinante ou renouvelée?* Actes de la table ronde (Rome, 8-9 octobre 1999), *Ibid.*, pp. 633-1055.

3. Atti del convegno *Libertad y servidumbre en el mundo rural medieval*, a cura di A. FURIÒ, (Valencia 30 novembre-1 dicembre 2001), in corso di stampa in *Revista d'història medieval*, numero speciale.

meno difficile proporre una riflessione tendenzialmente organica, che tenga conto delle diverse trasformazioni di natura giuridica ed economico-sociale della dipendenza servile, documentate nel lungo periodo in un territorio politicamente omogeneo.

La problematica generale, osservando tanto la realtà urbana quanto quella rurale, può essere discussa partendo dai seguenti quesiti:

- 1) Schiavi e servi: un ordine funzionale nell'immaginario della cosiddetta "prima età feudale"?
- 2) Quanti servi nei secoli IX-XII?
- 3) I secoli XI e XII: vi sono legami fra la servitù altomedievale in declino e il nuovo servaggio post-irmeriano?
- 4) L'aria delle città rende liberi?

La risposta a queste domande ci consentirà di delineare un quadro, che se non potrà essere esaustivo sotto tutti i punti di vista, per la frequente laconicità delle fonti, tuttavia ci permetterà di formulare una proposta interpretativa unitaria per l'Italia centro-settentrionale dei secoli IX-XII.

I. SCHIAVI E SERVI: UN ORDINE FUNZIONALE NELL'IMMAGINARIO DELLA COSIDDETTA "PRIMA ETÀ FEUDALE"?

Adalberone di Laon all'inizio del secolo XI nel *Carmen ad Rodbertum regem* delineava quell'immagine ben nota della società, secondo la quale « La casa di Dio, che si crede una, è dunque divisa in tre: gli uni pregano, gli altri combattono, gli altri infine lavorano ». Coloro i quali lavorano sono chiamati "servi"⁴. Questo passo, molto conosciuto, ci restituisce un'immagine della società intorno all'anno Mille che, pur discussa e ponderata, si ritiene solitamente essere uno specchio abbastanza fedele della cosiddetta "prima età feudale". Infatti se « l'immagine che rappresenta una società non è sempre coincidente con la realtà sociale, ma spesso si distacca o è in ritardo rispetto alle trasformazioni della società », tuttavia, come sottolinea ad esempio Ottavia Niccoli, « il contatto fra la realtà e l'immagine non è mai perso del tutto »; del resto è compito dello storico « indagare i motivi dell'eventuale distacco ... o della coincidenza, fra i due piani della

4. ADALBERON DE LAON, *Poème au roi Robert*, ed. critica e traduzione in francese a cura di C. CAROZZI, Paris, 1979: *Carmen ad Rodbertum regem*, vv. 277, 285-296.

realtà della struttura sociale e della coscienza della struttura sociale contemporaneamente esistente »⁵.

Anche per Georges Duby « L'ideologia tripartita, di cui Georges Dumézil ha sempre parlato come di 'un ideale e, al tempo stesso, un mezzo per analizzare e per interpretare le forze che assicurano il corso del mondo e la vita degli uomini', costituisce l'armatura di un sistema; viene apertamente impiegata nel campo del mito, dell'epopea o dell'adulazione; ma resta di norma latente, priva di formulazione, e in verità slitta molto di rado verso una proclamazione di ciò che deve essere la società ... »⁶.

Ciò nonostante, talvolta è molto labile la differenza tra l'immagine e la realtà sociale percepita dallo studioso e dal lettore, cosicché l'immagine e la realtà possono diventare intercambiabili. Ne era ben consapevole il Duby, il quale scriveva: « Come confrontare l'immaginario e il concreto? Come dissociare lo studio 'obiettivo' del comportamento degli uomini da quello dei sistemi simbolici che dettarono la loro condotta e la giustificarono ai loro occhi? È in potere dello storico spogliare interamente le società antiche dell'abito ideale di cui esse si sono rivestite? »⁷.

Questa difficoltà si presenta proprio nel caso dei "servi" evocati da Adalberone per definire una delle tre componenti della società francese all'inizio del secolo XI. Infatti le tre categorie di clero, guerrieri e lavoratori si sono sempre considerate elementi semplificati di una società relativamente complessa e articolata al suo interno, soprattutto passando dalla campagna alla città. Ma sul gruppo dei *laboratores* altomedievali si è spesso convenuto che si trattava per la maggior parte di *servi*, appunto partendo dalla definizione di Adalberone. Per il Duby « il lavoro è il destino comune di tutti gli uomini che non sono né guerrieri né preti; alcuni agricoltori possono anche pretendere di essere liberi, ma sono come tutti gli altri asserviti al nuovo dominio » (della signoria bannale)⁸.

5. O. NICCOLI, *I sacerdoti, i guerrieri, i contadini. Storia di un'immagine della società*, Torino, 1979, p. XIV sg.

6. G. DUBY, *Lo specchio del feudalesimo. Sacerdoti, guerrieri e lavoratori*, traduz. it., Roma-Bari, 1980, p. 9. Il riferimento interno alla citazione riguarda l'opera di G. DUMÉZIL, *Mythes et épopées*, I, Paris, 1968, p. 15.

7. DUBY, *Lo specchio del feudalesimo* cit., p. 13 sg.

8. Ibid., p. 203. La stessa propensione - in relazione all'età postcarolingia - emerge

Secondo Guy Bois, con il termine *servi* Adalberone avrebbe inteso nientemeno riferirsi al gruppo degli "schiavi", ormai in declino all'inizio del secolo XI e quindi – nel monito rivolto al re Roberto il Pio – un gruppo sociale molto importante per il sistema, da proteggere dall'estinzione di fronte ai progressi delle tecniche agricole e ai cambiamenti economici e sociali suscitati dalla "révolution féodale" in atto⁹.

In realtà il termine *servus* indica lo *status* dello "schiavo" in tutte le leggi germaniche e, in Italia, sembra conservare tale significato fino al regno di Liutprando, il quale nel 721 sancì l'equiparazione della *manumissio in ecclesia* alla manumissione piena. Se lo "schiavo", privo di personalità giuridica, era escluso dalla comunità, un passo importante per l'integrazione graduale dei non-liberi nelle collettività contadine fu nondimeno rappresentato dalle manumissioni condizionate, che creavano lo *status* dei liti o leti (presso i Franchi, i Frisoni e gli Alemanni), dei lazzi (presso i Sassoni), degli aldi (presso i Longobardi) e dei colliberti o liberti condizionati per la legge romana: pur trattandosi di forme di dipendenza ereditaria, queste consentivano un avvicinamento giuridico e sociale ai dipendenti liberi. D'altro canto la progressiva diminuzione, dal secolo IX in avanti, delle attestazioni di manumissioni condizionate è anche un segno concreto dell'inserimento dei *servi* nella comunità cristiana – indubbiamente favorito dalla legislazione tardolombarda e carolingia che, sotto l'influenza della predicazione di vescovi, monaci e missionari, riconosceva al *servus* la piena dignità umana – anche senza un atto di manumissione. In altre parole, a partire dall'età carolingia divenne per gradi superfluo subordinare la partecipazione dei *servi* alla vita della collettività contadina a un atto di manumissione condizionata perché ormai il *servus* non era più considerato uno "schiavo" (un puro stru-

qua e là nella sintesi di J.-P. POLY, E. BOURNAZEL, *Il mutamento feudale. Secoli X-XII*, trad. it., Milano, 1990, pp. 195-206.

9. G. BOIS, *La mutation de l'an mil. Loumand, village mâconnais de l'Antiquité au féodalisme*, Paris, 1989, pp. 55 sgg., 214 sgg.: « Le célèbre poème de l'évêque Adalbéron de Laon en forme d'admonestation à Robert le Pieux n'était rien d'autre en définitive qu'une ultime défense du *statu quo* social et du maintien des *servi* (des esclaves et non des serfs!) dans leur condition, au moment, précisément, où tout vacillait sous ses yeux » (p. 55).

mento di lavoro, del tutto sradicato dalla comunità, come avveniva in età tardoantica e ancora nella fase di tratta), ma un uomo soggetto a una dipendenza ereditaria, ossia un "servo", come del resto la storiografia giuridica italiana propone fin dall'inizio del secolo scorso¹⁰.

Come in Francia, anche in Italia, tuttavia, alcuni studiosi caldeggiavano l'ipotesi che il termine latino *servi* almeno fino all'età di Carlo Magno e di Ludovico il Pio potesse indicare dei veri e propri schiavi (non solo nel momento della tratta), perché la "servitù" sarebbe un'altra cosa: tale interpretazione, ad esempio, permette con maggior facilità ad Alessandro Barbero di prefigurare una contrapposizione – dopo la transizione del regno di Carlo Magno – tra il "vassallaggio" (riguardante una minoranza di liberi) e la "servitù", con un'attribuzione di quest'ultima condizione a una società dove addirittura « la moltitudine dei piccoli proprietari e degli affittuari » sarebbe stata asservita¹¹. Ma questa soluzione interpretativa non consente alcuna risposta all'interrogativo fondamentale posto da Elisabeth Magnou-Nortier di fronte all'*impasse* in cui si sono trovati negli ultimi anni quegli storici che, nel definire la "servitù" che coinvolgerebbe la maggior parte dei contadini, « ne savent plus situer la barrière entre liberté et servitude » e dunque opportunamente si domanda: « Mais pourquoi, dans ces conditions, au IX^e comme au XIII^e siècle, fait-on toujours la distinction entre les *servi* et les autres dépendants, même et surtout

10. P. BONNASSIE, *Servie et extinction du régime esclavagiste dans l'Occident du haut moyen âge (IV^e-X^e siècles)*, in *Cahiers de Civilisation Médiévale*, XXVIII (1985), pp. 307-343; L. FELLER, *Paysans et seigneurs au Moyen-Âge*, Paris, 2007, pp. 40-71; K. MODZELEWSKI, *L'Europa dei barbari. Le culture tribali di fronte alla cultura romano-cristiana*, Torino, 2008, p. 173 sgg.; G. ROSSETTI, *I ceti proprietari e professionali: status sociale, funzioni e prestigio a Milano nei secoli VIII-X, I, L'età longobarda*, in *Milano e i milanesi prima del mille (VIII-IX secolo)*. Atti del X Congresso Internazionale di Studi sull'Alto Medioevo (Milano, 26-30 settembre 1983), Spoleto, 1986, p. 192 sgg. Cfr. nota 110.

11. A. BARBERO, *Liberti, raccomandati, vassalli. Le clientele nell'età di Carlo Magno*, in *Storica*, 14 (1999), pp. 7-60, alle pp. 14 sgg. e 59 sg. (a p. 60 la citazione). Invece D. VERRA, *Le forme del lavoro rurale: aspetti della trasformazione dell'Europa romana fra tarda antichità e alto medioevo*, in *Morfologie sociali e culturali in Europa fra tarda antichità e alto medioevo*, Spoleto, 1998 (Settimane di studio del Centro italiano di studi sull'alto medioevo, XLV), p. 293 sgg., rileva una discontinuità tra le forme di dipendenza "schiavile" tardoantica e la "servitù" altomedievale.

si leur fonction à l'intérieur du domaine ou seigneurie est devenue identique? »¹². In altri termini, la distinzione terminologica costantemente presente nei documenti dell'alto e del basso medioevo comporta una distinzione giuridica delle funzioni svolte o, meglio, una distinzione sul piano giuridico delle motivazioni in base alle quali ai dipendenti venivano richieste le prestazioni.

In ogni caso, secondo la linea interpretativa del "servaggio diffuso", piccoli allodieri, livellari e liberi massari – peraltro, in base a tale lettura, sempre in bilico fra libertà e servitù, dovendo subire continuamente le violenze dei potenti – non sarebbero stati nell'Europa occidentale dell'alto medioevo che una minoranza. In questo quadro fa curiosamente eccezione l'interpretazione del Bois, il quale riserva invece ai piccoli proprietari dell'età carolingia e successivamente alla *paysannerie libre* (sic!) un posto preponderante¹³.

12. E. MAGNOU-NORTIER, "Servus-servitium": une enquête à poursuivre, in *Media in Francia ... Recueil de mélanges offert à K. F. Werner*, Paris, 1989, pp. 269-284 (alle pp. 269 e 271 le citazioni). Va però precisato che in Italia uno studioso molto attento ai rapporti di dipendenza nell'ambito della signoria rurale, Cinzio Violante, ebbe sempre una posizione interlocutoria sull'idea di "servaggio", per lui talvolta accettabile per inquadrare i dipendenti della "signoria fondiaria", ma inadatta per indicare i dipendenti della "signoria territoriale di banno": C. VIOLANTE, *La signoria rurale nel contesto storico dei secoli X-XII*, in *Strutture e trasformazioni della signoria rurale nei secoli X-XIII*, a cura di G. DILCHER, C. VIOLANTE, Bologna, 1996, pp. 30, 36. Per un'analisi del pensiero dell'A. sull'argomento, cfr. M. NOBILI, *Schiavitù, "servaggio" e "dipendenza signorile": lo svolgimento delle relazioni di dipendenza dei coltivatori delle campagne dell'Italia centro-settentrionale nell'opera di Cinzio Violante (secoli VIII-XIII)*, in *La signoria rurale in Italia nel medioevo*. Atti del II Convegno di studi (Pisa, 6-7 novembre 1998), Pisa, 2006, pp. 27-40; ID., *Ancora a proposito di servitù e servaggio. Una discussione*, in *Società e Storia*, 112 (2006), pp. 327-341, a p. 333 sgg.

13. Ad esempio, per R. DELORT, *La vita quotidiana nel Medioevo*, trad. it., Roma-Bari, 1989, p. 126 sg., molti « piccoli fittavoli giuridicamente liberi e persino certi allodieri hanno accettato in cambio di una stabile concessione feudale degli oneri pesanti; benché liberi, vengono a trovarsi in un rapporto servile ». Le ricerche condotte negli ultimi venticinque anni non consentono più di avallare questa interpretazione, perché la riduzione dell'autonomia economica (o "libertà" economica che dir si voglia) degli allodieri che diventano massari o livellari, fin dall'età carolingia, non comporta, salvo qualche caso eccezionale prima del secolo XII, la perdita della libertà personale: cfr. F. PANERO, *La cosiddetta 'servitù della gleba': un problema aperto*, in ID., *Terre in concessione e mobilità contadina. Le campagne fra Po, Sesia e Dora Baltea (secoli XII e XIII)*, Bologna, 1984, pp. 207-276; ID., *Servi e rustici. Ricerche per una storia della servitù, del servaggio e della libera dipendenza rurale nell'Italia medievale*, Vercelli, 1990, pp. 37-48; ID., *Schiavi, servi e villani nell'Italia medievale*, Torino, 1999, pp. 127-202; ID., *Manumissioni di 'servi' e affrancazioni di 'rustici' nell'Italia settentrionale (secoli X-XIII)*, in *La signoria rurale in Italia nel medioevo* cit., pp.

Soprattutto le analisi di taglio storico-giuridico tra l'inizio del Novecento e gli anni cinquanta hanno orientato molti medievalisti verso queste conclusioni. Per l'Italia basti citare gli studi di Pietro Vaccari, secondo il quale la società contadina fra tarda antichità ed età comunale sarebbe stata caratterizzata da una presenza prevalente di "servi della gleba", ai quali sarebbe stata restituita la libertà personale soltanto in età comunale, e segnatamente nell'Italia centro-settentrionale, dal momento che invece nel Regno normanno-svevo continuava a essere piuttosto diffuso lo stato di villanaggio¹⁴.

Per un altro noto studioso delle forme di dipendenza nell'Europa occidentale, analizzate in relazione alla libertà dell'aristocrazia, Karl Bosl – indubbiamente influenzato dalle osservazioni già formulate da Fedor Schneider, Georg von Below ed Heinrich Dannenbauer negli anni venti/quaranta del Novecento¹⁵ –, nella

385-404. Per Guy Bois « La révolution féodale inaugure la véritable âge de la paysannerie. Comme d'autres révolutions, elle eut certes un visage oppressif; mais elle fut d'abord libératrice »: le sue conclusioni sono dunque ben diverse da quelle tratte da D. Barthélemy (cfr. nota 29) oppure prefigurate da A. Barbero (cfr. nota 11): BOIS, *La mutation de l'an mil* cit., p. 263. Contro l'interpretazione che vede un servaggio molto diffuso in Francia dopo il Mille si era già pronunciato – inasprando talvolta indebitamente la discussione di alcuni passaggi della complessa e ben strutturata esegesi di Marc Bloch – L. VERRIEST, *Institutions médiévales. Introduction au Corpus des records de coutumes et des lois des chefs-lieux de l'ancien comté de Hainaut, Mons-Frameries*, 1946, p. 125 sgg. Più recentemente anche A. CHÉDEVILLE, *Chartres et ses campagnes (XI-XIII^e siècle)*, Paris, 1972, pp. 362 sgg., 375, ha rilevato come la servitù (*servage*) rappresenti già prima del secolo XIII un gruppo minoritario fra i dipendenti rurali.

14. P. VACCARI, *L'affrancazione dei servi della gleba nell'Emilia e nella Toscana*, Bologna, 1926. Per alcuni aspetti del dibattito, relativi alla natura "reale" e "personale" della dipendenza servile, il Vaccari polemizzava con Gino Luzzatto, il quale all'inizio del secolo aveva condotto un'ampia analisi pionieristica sui *servi* propriamente detti nelle grandi proprietà ecclesiastiche altomedievali: G. LUZZATTO, *I servi nelle grandi proprietà ecclesiastiche italiane dei secoli IX e X*, ora in ID., *Dai servi della gleba agli albori del capitalismo*, Bari, 1966. Sul villanaggio siciliano cfr. I. PERI, *Il villanaggio in Sicilia*, Palermo 1965 (ora in ID., *Villani e cavalieri nella Sicilia medievale*, Roma-Bari, 1993), ma per la cronologia e la presenza di villani in altre regioni dell'Italia meridionale cfr. S. CAROCCI, *Le libertà dei servi. Reinterpretare il villanaggio meridionale*, in *Storica*, 37 (2007), pp. 51-94, a p. 59 sgg.; P. CORRAO, *Il servo*, in *Condizione umana e ruoli sociali nel Mezzogiorno normanno-svevo*, a cura di G. MUSCA, Bari, 1991, pp. 61-78; V. D'ALESSANDRO, *Servi e liberi*, in *Uomo e ambiente nel Mezzogiorno normanno-svevo*, a cura di G. MUSCA, Bari, 1989, pp. 293-318; PANERO, *Schiavi, servi e villani* cit., pp. 295-304.

15. G. VON BELOW, *Geschichte der deutschen Landwirtschaft des Mittelalters in ihren Grundzügen*, Stuttgart, 1966² (I ediz. 1937), p. 103 sgg.; H. DANNENBAUER, *Adel, Burg und*

Germania dell'alto e del pieno medioevo il mondo contadino avrebbe addirittura registrato la presenza di circa il 90% di *servi*, insediati su terra signorile fra città e campagna; un'esagerazione evidente, fosse anche soltanto per l'assenza di fonti utili per formulare stime di tipo quantitativo ragionevoli: un'esagerazione condizionata dal presupposto che qualsiasi tipo di dipendenza limita la libertà¹⁶. Ma in quale epoca sarà mai possibile individuare una società che non fondi i suoi principali rapporti socio-economici su forme di dipendenza?

All'interpretazione del Below, tuttavia, negli anni quaranta e cinquanta si continuava a dare un certo credito e, per esempio, secondo Charles-Edmond Perrin – il quale pur esprimeva qualche dissenso rispetto alla tesi di un livellamento dei contadini tedeschi nella direzione della servitù, dopo il secolo X¹⁷ –, molti coltivatori dipendenti della Germania centro-occidentale nel corso del Duecento sarebbero stati legati al manso dal momento che trasmettevano ereditariamente ai propri figli la tenure, ritenuta “servile”: lo studioso pensava che questa condizione, molto diversa da quella dei *vilains* francesi della stessa epoca, fosse dovuta al fatto che i loro antenati erano prevalentemente dei servi casati (ma vedremo che si può formulare in proposito una spiegazione alternativa, anche se non è possibile risolvere il problema quantitativo/statistico)¹⁸. Soltanto i contadini colonizzatori delle regioni tedesche orientali, secondo il Perrin, grazie alla concessione di carte di franchigia, non sarebbero stati inquadrati nella *hörigkeit*¹⁹.

Herrschaft bei den Germanen, in *Historisches Jahrbuch*, 61 (1941), pp. 1-50; F. SCHNEIDER, *Die Entstehung von Burg und Landgemeinde in Italien*, Berlin, 1924, *passim*.

16. K. BOSL, *Modelli di società medievale*, con introduz. di O. Capitani, trad. it., Bologna, 1979, pp. 84 sgg., 142 sgg. Per un'analisi critica delle ricerche del Bosl sui temi del servizio non-libero cfr. la recensione di G. TABACCO, in *Rivista Storica Italiana*, LXXVII/3 (1965), pp. 711-719, ora in G. TABACCO, *Medievistica del Novecento. Recensioni e note di lettura (1951-1999)*, a cura di P. GUGLIEMOTTI, Firenze, 2007, I, pp. 127-135.

17. CH.-E. PERRIN, *Le grand domaine en Allemagne. Son organisation et les grands traits de son histoire au moyen âge*, in *Le domaine*, Wetteren, 1949 (Recueils de la Société Jean Bodin, IV), p. 138 sgg.

18. CH.-E. PERRIN, *Le servage en France et en Allemagne*, in *Storia del Medioevo*, III, Firenze, 1955 (Relazioni del X Congresso internazionale di scienze storiche), p. 230 sgg.

19. *Ibid.*, p. 244.

Più recentemente Werner Rösener²⁰, sebbene con sfumature diverse, ha sostenuto che pur non essendo del tutto scomparsi, i contadini liberi a partire dalla fine del IX secolo avrebbero lasciato il posto a una massa di lavoratori asserviti alla feudalità e soltanto dal secolo XII le fonti scritte della Germania attestano la presenza di “insediamenti di contadini liberi”²¹.

Soltanto Philippe Dollinger, in un'importante ricerca sulla Baviera, condotta alla fine degli anni quaranta, non si allineava con queste interpretazioni, rilevando da un lato un progressivo processo di avvicinamento delle condizioni di vita dei servi a quelle dei dipendenti liberi in età postcarolingia (pur mantenendosi articolate le forme giuridiche di dipendenza non-libera) e dall'altro osservando che fra IX e XIII secolo non viene mai messa in discussione la libertà di movimento dei liberi *tenanciers* e nemmeno quella dei *cenuales*, che possiamo definire liberi *commendati*²².

È evidente che in queste riflessioni l'idea di “servitù personale” si confonde spesso con quella della dipendenza; e l'idea di franchigia – concessa ai colonizzatori di nuove terre o a comunità organizzate – si sovrappone all'idea di libertà giuridica: due concetti profondamente diversi, come emerge nettamente dalle fonti scritte e di cui erano ben consapevoli legislatori e giuristi dell'alto e del pieno medioevo, i quali non confondevano l'atto di manumissione – che dava la libertà giuridica al *servus* o all'*ancilla* – con

20. W. RÖSENER, *I contadini nel Medioevo*, Roma-Bari, 1987, p. 269 sgg.

21. *Ibid.*, p. 270.

22. PH. DOLLINGER, *L'évolution des classes rurales en Bavière depuis la fin de l'époque carolingienne jusqu'au milieu du XIII^e siècle*, Paris, 1949, pp. 282, 312, 321-332, 371 sgg. Abbastanza vicino alla linea interpretativa del Dollinger si è collocato recentemente M. MATHEUS, *Contratti agrari e rapporti di lavoro nell'Europa medievale: modelli e questioni controverse*, in *Contratti agrari e rapporti di lavoro nell'Europa medievale*, a cura di A. CORTONESI, M. MONTANARI, A. NELLI, Bologna, 2006, pp. 147-178, a p. 153: « Ad est del Reno – p. es. in Sassonia, Vestfalia e nell'area della Germania sud-occidentale – la proprietà dei contadini liberi continuava a svolgere un ruolo importante. L'attività di dissodamento, che andava aumentando durante i secoli centrali del medioevo, ha inoltre favorito sia nelle regioni settentrionali che in quelle orientali l'esistenza di contadini liberi e delle loro comunità»; e neppure erano infrequenti nel XII secolo i liberi movimenti migratori, ad es. documentati dalla presenza di immigrati sulle terre del monastero di Zwiefalten (una fondazione dell'abbazia di Hirsau) e dalla concessione di condizioni migliori ai propri contadini da parte di alcuni enti ecclesiastici affinché non emigrassero (*Ibid.*, pp. 155-158).

la carta di franchigia, che concedeva l'affrancazione da oneri di natura fiscale o ridefiniva i diritti del signore rispetto alla comunità, oppure riconosceva certe limitate autonomie o diritti alle comunità o a individui personalmente già liberi²³.

La storiografia francese, invece, sin dalla fine dell'Ottocento è stata molto più attenta all'evoluzione e alle trasformazioni della dipendenza servile propriamente detta e al passaggio dall'*esclavage* alle forme di *servitude* e di *servage* in età postcarolingia. Si pensi soltanto agli studi di Numa-Denis Fustel de Coulanges²⁴ o di Benjamin Guérard²⁵, che hanno rappresentato un punto di riferimento fondamentale per la riflessione complessiva di Marc Bloch, che più di ogni altro studioso, per circa trent'anni, si misurò con i problemi posti dalla servitù e dalle forme di servaggio dell'alto e del pieno medioevo²⁶.

23. B. CURSENTE, *Franchises et prélèvement dans la France des XII-XIII siècles. La lettre des chartes et la voix des paysans*, in *Pour une anthropologie du prélèvement seigneurial dans les campagnes médiévales (XI-XIV siècles). Réalités et représentations paysannes*, a cura di M. BOURIN, P. MARTÍNEZ SOPENA, Paris, 2004, pp. 115-132; P. BECK, *Réalités et représentations paysannes du prélèvement fiscal dans les chartes de franchises bourguignonnes*, Ibid., pp. 133-154; J. MORSEL, *Le prélèvement seigneurial est-il soluble dans les Weistümer? Appréhensions franconiennes (1200-1400)*, Ibid., pp. 155-210; P. MARTÍNEZ SOPENA, *Autour des fueros et des chartes de franchises dans l'Espagne médiévale*, Ibid., pp. 211-237; F. MENANT, *Les chartes de franchise de l'Italie communale. Un tour d'horizon et quelques études de cas*, Ibid., pp. 239-267; S. BOISSELIER, *Des franchises aux coutumes dans le Midi portugais. La formation et l'évolution du prélèvement seigneurial (l'exemple d'Évora 1165-1280)*, Ibid., pp. 443-496; F. PANERO, *Consuetudini, carte di franchigia e statuti delle comunità rurali liguri, piemontesi e valdostane nei secoli XI-XV*, in *Le comunità rurali e i loro statuti*, a cura di A. CORTONESI, F. VIOLA, Roma, 2006 (*Rivista Storica del Lazio*, 21-22), I, pp. 29-55; Id., *Manumissioni di 'servi' e affrancazioni di 'rustici'* cit., pp. 385-404.

24. N.-D. FUSTEL DE COULANGES, *Le colonat romain. Recherches sur quelques problèmes d'histoire*, Paris, 1884; Id., *Histoire des institutions politiques de l'ancienne France. L'alleu et le domaine rural pendant l'époque mérovingienne*, Paris, 1889, pp. 50-79, 273-359.

25. B. GUÉRARD, *Polyptique de l'abbé Imminon de Saint-Germain-des-Prés*, I, *Prolégomènes*, Paris, 1844, p. 277 sg.: « L'esclavage est toujours allé en se mitigeant, dans notre pays, depuis la conquête des Gaules par Jules César jusqu'à l'abolition de la féodalité ... Il y eut d'abord, après la fin du VI^e siècle, le passage à la servitude, où le pouvoir de l'homme sur l'homme rencontre ses premières limites ... la liberté et la propriété pénètrent par quelques endroits dans la cabane du serf ». Invece il *servage* sarebbe il prodotto della *féodalité*, che nel secolo XII riscuote servizi e tributi dai non-liberi, attestati « sous les divers noms d'homme de corps ou de pôté, de mainmortable, de taillable, de serf ou de vilain » (che però non sono tutti dipendenti ereditari).

26. M. BLOCH, *Blanche de Castille et les serfs du Chapitre de Paris*, in *Mémoires de la So-*

Quantunque il Bloch ritenesse che nel secolo XI i *servi* in alcune regioni della Francia fossero molto numerosi, non propose mai statistiche, peraltro insostenibili attraverso la documentazione scritta dell'epoca, né escluse mai la presenza, accanto ai *servi*, di contadini dipendenti liberi, che in certe comunità davano il tono alla società rurale²⁷. Piuttosto impegnò le sue energie per studiare lo *status* dei *colliberti* – vale a dire i *servi* manumessi *sub condicione* – e per dimostrare come le caratteristiche dei *servi* medievali fossero molto diverse sia da quelle degli schiavi antichi sia dalla condizione dei *coloni* o “servi della gleba” della tarda antichità, destinata a trasformarsi, e a diventare altro, con la crisi dell'impero romano e con le invasioni germaniche²⁸.

La lezione di Marc Bloch non è sempre stata tenuta presente *in toto* nella sua complessa articolazione dalla storiografia contemporanea e talvolta è stata fraintesa; ma almeno due studiosi – abbastanza diversi per formazione e soprattutto per il giudizio che hanno espresso sulla cosiddetta “mutation féodale” –, ossia Pierre Bonnassie e Dominique Barthélemy, hanno messo in luce in modo convincente le forme differenziate in cui si articola la dipendenza servile in Francia e nella regione catalana, che rispecchiano in parte, ma solo in parte, le conclusioni del Bloch, dal momento che in entrambi gli autori la visione di fondo – ancora una volta – indulge nel vedere una società ampiamente caratterizzata da rapporti di servaggio, formalizzati con un atto scritto o imposti con la violenza, nell'ambito della subordinazione bannale²⁹.

ciété de l'histoire de Paris et de l'Ile-de-France, XXXVIII (1911), pp. 224-272, ora anche in Id., *La servitù nella società medievale*, trad. it., Firenze, 1975 (nuova ediz. a cura di G. CHERUBINI, Firenze, 1993); Id., *Rois et serfs et autres écrits sur le servage*, postface par D. BARTHÉLEMY, Paris, 1996 (I ediz. 1920). Sulla figura di Marc Bloch cfr. la prefazione di A. BECKER ed E. BLOCH a M. BLOCH, *L'Histoire, la Guerre, la Résistance*, Paris, 2006, pp. VII-LXXI e sulla figura di Fustel de Coulanges cfr. le pagine scritte da M. BLOCH, *Fustel de Coulanges, historien des origines françaises*, Ibid., pp. 385-392.

27. M. BLOCH, *Come e perché finì la schiavitù antica*, in Id., *La servitù* cit. (ediz. del 1993), p. 27; Id., *Libertà e servitù personali nel medioevo, in particolare in Francia. Contributo a uno studio delle classi*, Ibid., pp. 82 sg., 109 sg., 124 sgg., 143 sgg.

28. M. BLOCH, *Servo della gleba. Storia di un modo di dire*, in Id., *La servitù* cit., pp. 153-179 (a p. 164 sg. l'attribuzione a Imerio della locuzione *glebe servus*); Id., *'Servus glebae'*, Ibid., pp. 179-187; Id., *I colliberti. Studio sulla formazione della classe servile*, Ibid., pp. 189-295.

29. P. BONNASSIE, *La Catalogne du milieu du X^e siècle à la fin du XI^e siècle. Croissance et*

In realtà, a seconda dell'area considerata, in Francia si registrano dal secolo XI in avanti almeno tre linee evolutive della servitù di origine, per così dire, carolingia: in alcune regioni le trasformazioni della servitù portano praticamente alla cancellazione dei rapporti servili, come avviene nella maggior parte della Piccardia³⁰, in Bretagna³¹, nella Charente³² oppure, con più evidenza, nella Normandia, studiata recentemente da Mathieu Arnoux³³, a partire dalla metà del secolo XI; in altre, come la Champagne, il Verdunois, il Laonnois, il Beauvaisis, il Namurois e il Vendômois, la persistenza della servitù di origine altomedievale (che però talvolta si confonde con il nuovo servaggio "reale e personale" del secolo XII) è invece più tenace e duratura³⁴; in altre ancora – come in alcuni settori del Bacino di Parigi – vi sono castellanie regie in cui vi sono numerosi servi nel secolo XII, che gradualmente nel basso medioevo vengono manumessi, previo pagamento di un riscatto,

mutations d'une société, Toulouse, 1975, pp. 576 sgg., 824 sgg. Un'enfasi particolare viene data alle manumissioni condizionate e a quelle temporanee, subito seguite da un nuovo asservimento, da D. BARTHÉLEMY, *La société dans le comté de Vendôme de l'an Mil au XIV^e siècle*, Paris, 1993, pp. 40 sgg., 474-505; ID., *Qu'est-ce que le servage, en France, au XI^e siècle?*, in *Revue historique*, 582 (1992), pp. 233-284. Qualche riscontro per le manumissioni temporanee (in declino però dopo il secolo XI) è anche possibile per le regioni tedesche e per il Tirolo dei secoli X-XI: MATHEUS, *Contratti agrari e rapporti di lavoro* cit., p. 160 sg.; G. ALBERTONI, *Le terre del vescovo. Potere e società nel Tirolo medievale (secoli IX-XI)*, Torino, 1996, p. 254 sgg.

30. R. FOSSIER, *La terre et les hommes en Picardie jusqu'à la fin du XIII^e siècle*, Paris, 1968, II, p. 557 sg.

31. P. PETOT, *L'évolution numérique de la classe servile en France du IX^e au XV^e siècle*, in *Le servage*, Bruxelles, 1959 (Recueils de la Société Jean Bodin, II), p. 161.

32. A. DEBORD, *La société laïque dans les pays de la Charente (X-XII^e siècles)*, Paris, 1984, pp. 273, 314 sg., 341, 351.

33. M. ARNOUX, "Rustici et homines liberi". Où sont passés les serfs normands?, in *Les formes de la servitude* cit., pp. 563-577.

34. BARTHÉLEMY, *La société dans le comté de Vendôme* cit., p. 474 sgg.; G. BRUNEL, *Les hommes de corps du chapitre cathédral de Laon (1200-1460): continuité et crises de la servitude dans une seigneurie ecclésiastique*, in *Forms of Servitude in Northern and Central Europe* cit., pp. 131-177; L. GÉNICOT, *L'économie rurale namuroise au Bas Moyen Âge*, III, *Les hommes-Le commun*, Bruxelles, 1982, pp. 207-252; A. GIRARDOT, *Le droit et la terre: le Verdunois à la fin du Moyen Âge*, Nancy, 1992, pp. 367-390; A.-M. PATAULT, *Hommes et femmes de corps en Champagne méridionale à la fin du Moyen-Âge*, Nancy, 1978, p. 23 sgg.; R. FOSSIER, *L'infanzia dell'Europa. Economia e società dal X al XII secolo*, trad. it., Bologna, 1987, p. 491 sg.

parallelamente alla concessione onerosa di franchigie, da parte della monarchia, a rustici già liberi³⁵. In ogni caso, è ben evidente che in tutte le regioni francesi dell'epoca che consideriamo le comunità contadine registrano sempre la presenza contemporanea di dipendenti liberi accanto a *servi* e a *colliberti*.

Dunque, se tutti gli studiosi concordano sull'esistenza di progressive trasformazioni della condizione servile almeno a partire dal secolo X, si tratta di capire se queste procedano nella direzione della libera dipendenza (come è evidente per la Normandia), oppure se in concomitanza del consolidamento della signoria banale possa essersi diffuso uno *status* prevalente di servaggio, che in quanto tale abbia caratteri simili a quelli della servitù carolingia, vale a dire che si possa definire come "dipendenza ereditaria" o, se si vuole, come "servitù della gleba", quando i vincoli ereditari alla terra coltivata emergano con maggior evidenza. Ma allora, in quest'ultima ipotesi, occorrerà subito osservare che la maggior parte della popolazione contadina non sarebbe stata legittimata ad abbandonare la signoria e a emigrare verso *villeneuves*, *villefranches*, *bastides*, *castelneaux*, tutti insediamenti di nuova fondazione, che si moltiplicano dopo il Mille e che sono in grado di condizionare con incisività il popolamento e il riordinamento del territorio.

Come recentemente ha rilevato Michel Parisse, in un saggio dal titolo *Histoire et sémantique: de "servus" à "homo"*³⁶ – condotto attraverso lo spoglio sistematico di circa cinquemila atti scritti fino al 1120 – diventa molto fragile l'interpretazione che ha indotto alcuni storici a vedere un servaggio diffuso nelle regioni francesi dopo l'anno Mille. Correggendo in parte l'idea di Fustel de Coulanges, secondo il quale la terminologia usata nei documenti è sempre in ritardo rispetto ai cambiamenti sociali, il Parisse osserva, attraverso il vasto campione di documenti interrogati, che « l'evoluzione degli uomini fra IX e XII secolo è stata accompagnata da un lento cambiamento dei termini in uso (negli atti pubblici e

35. BLOCH, *Rois et serfs* cit., pp. 48 sgg., 60 sgg., 178 sg. Cfr. anche F. PANERO, *Manumissioni collettive di servi in Francia e in Italia nel secolo XIII: riflessioni per una comparazione storica*, in *Il 'Liber Paradisus' e le liberazioni collettive nel XIII secolo. Cento anni di studi (1906-2008)*, a cura di A. ANTONELLI, M. GIANANTE, Venezia, 2008, pp. 351-368.

36. M. PARISSÉ, *Histoire et sémantique: de 'servus' à 'homo'*, in *Forms of servitude in Northern and Central Europe* cit., pp. 19-56.

privati) » e che quindi « il non-libero dell'età carolingia è diventato un *serf*, di cui si rilevano gli oneri di natura giuridica, poi un *paysan*, il quale non è altro che un dipendente soggetto a oneri di natura economica », fatte salve le differenze regionali, alcune persistenze locali della servitù altomedievale e le tante *nuances* esistenti sul piano economico/pratico fra una condizione e l'altra³⁷.

Allora, come spiegare l'asserzione di Adalberone all'inizio del secolo XI? Certamente non si può mettere in relazione la sua classificazione servile di "coloro che lavorano" con immagini funzionali più antiche, dal momento che gli antecedenti anglosassoni non fanno riferimento a *servi*. Infatti quando nell'Inghilterra della fine del secolo IX prese forma una delle prime rappresentazioni della società tripartita, accanto agli uomini di preghiera e ai guerrieri, fu posto un gruppo di persone genericamente definite in inglese antico *weorcmen*, vale a dire "lavoratori"³⁸.

Tra la fine del secolo X e i primi anni dell'XI il monaco anglosassone Aelfric ribadiva: « Esistono in questo mondo tre categorie sociali: i *laboratores*, gli *oratores*, i *bellatores* ». Per lui i *laboratores* erano sia coloro che coltivavano la terra con l'aratro, sia quelli che lo facevano con la sola forza delle proprie braccia: piccoli alodieri, affittuari, braccianti e, ovviamente, anche *servi*³⁹.

Alla stessa epoca in Francia Abbone di Fleury esprimeva sostanzialmente lo stesso concetto utilizzando il vocabolo *agricolae*⁴⁰

37. Ibid., p. 46: « l'évolution des hommes s'est accompagnée d'un changement des mots en usage, *mancipium*, *servus*, *homo (proprius)*, ce changement s'opérant lentement sans coupure ni mutation brusque » ... « le non libre carolingien est devenu un serf, dont on relève les charges juridiques, puis un paysan, qui n'est plus que dépendant supportant des charges à caractère économique. En tous cas il convient de nuancer ou de corriger les définitions abruptes données du serf de la pleine période féodale ».

38. La citazione è contenuta nella « versione anglosassone del *De consolatione philosophiae* di Boezio, liberamente composta dal re inglese Alfredo verso l'892 »: NICCOLI, *I sacerdoti, i guerrieri, i contadini* cit., p. 9. Cfr. W. J. SEDGEFIELD, *King Alfred's old english version of Boethius "De Consolatione Philosophiae"*, Oxford, 1899, p. 40. Pur non rientrando, a rigore, nel tipo di schema ideologico funzionale che stiamo analizzando, ricordo che la società dei Sassoni del IX secolo viene presentata da Nitardo con una suddivisione tripartita in *nobiles*, *ingenuiles*, *serviles*: cfr. MODZELEWSKI, *L'Europa dei barbari*, p. 250 sgg.

39. DUBY, *Lo specchio del feudalesimo* cit., pp. 132, 135. La Niccoli data al 1003-1005 le lettere del monaco Aelfric inviate all'arcivescovo Wulfstan di York: NICCOLI, *I sacerdoti, i guerrieri, i contadini* cit., p. 12 sg.

40. *Sancti Abbonis Floriacensis abbatis Apologeticus ad Hugonem et Rodbertum reges Franco-*

e nel secondo quarto del secolo XI Gerardo di Cambrai ricorreva al termine *agricultores*, considerati i lavoratori per eccellenza, anche se non veniva trascurata l'importanza sociale dei commercianti, dei carrettieri, dei piloti delle navi ecc.⁴¹

Ordo agriculturalum sta anche scritto nella *Vita Dagoberti*, composta all'epoca di Adalberone o poco dopo⁴². E le popolazioni contadine che presenziavano alle paci di Dio nei documenti francesi della fine del secolo X sono descritte con i vocaboli "agricoltori", "manenti", "villani"⁴³.

L'isolamento di Adalberone di Laon è dunque evidente. L'immagine di una società caratterizzata dalla presenza servile in questo caso potrebbe derivare dal duplice significato che ormai aveva assunto il termine *servus*, che nel secolo XI poteva, con una valenza giuridica, indicare tanto i discendenti degli antichi schiavi o i nuovi asserviti a una dipendenza ereditaria, quanto, con significato socio-economico, i servitori liberi⁴⁴. Ma nemmeno si deve trascurare la possibilità che a indurre Adalberone a identificare senz'altro i lavoratori della terra con i *servi* propriamente detti fosse il numero notevole di non-liberi soggetti ereditariamente alla Chiesa di Laon, come dimostrano studi recenti su questi stessi *servi* nel basso medioevo: la tenacia nel mantenere la memoria e la condizione servile effettiva, attraverso una minuziosa registrazione dei *servi* ecclesiastici (di cui però è rimasta la documentazione solo dall'anno 1200 in poi, quando è attestata una ripresa delle autodedizioni in servitù), determinò una persistenza duratura della di-

rum, in J.-P. MIGNÉ, *Patrologia Latina*, 139, Parisiis, 1853, col. 464: « et agricolae quidem insudant agriculturae et diversibus artibus in opere rustico, unde sustentatur totius ecclesiae multitudo ».

41. *Gesta episcoporum Cameracensium*, in *M.G.H., Scriptorum*, VII, p. 485, III, cap. 52.

42. DUBY, *Lo specchio del feudalesimo* cit., p. 216 sg.

43. Ibid., p. 172. Nei secoli X e XI con il termine "villani" si indicavano gli abitanti del villaggio, senza alcuna connotazione giuridica; il vocabolo "manentes" poteva indicare invece tanto dipendenti liberi residenti su mansi in concessione a tempo indeterminato, quanto servi casati (*manentes serviles*). Il significato di questi termini potrà assumere valenza giuridica, a seconda delle regioni europee considerate, a partire dal secolo XII, con la diffusione del nuovo "servaggio post-irmeriano" (cfr. paragrafo 3).

44. CHÉDEVILLE, *Chartres et ses campagnes* cit., pp. 362 sgg., 383 sgg.; DUBY, *Una società francese nel Medioevo. La regione di Mâcon nei secoli XI e XII*, trad. it., Bologna, 1985, pp. 165, 290.

pendenza servile. Molto più tardi – nel 1338 – questo numero elevato di non-liberi portò a una rivolta cruenta da parte dei *servi* residenti in sei villaggi del Laonnois (al termine della ribellione si contarono ancora 254 fra uomini e donne di condizione non-libera, fra cui 58 coppie sposate), che trova pochi altri riscontri nell'Europa occidentale anteriormente alle rivolte contadine della seconda metà del Trecento, che peraltro in Francia coinvolsero soprattutto uomini personalmente liberi⁴⁵.

Proseguendo le nostre osservazioni sul modo di rappresentare il gruppo sociale dei lavoratori, per l'Italia settentrionale possiamo citare Raterio da Verona, il quale nella prima metà del secolo X chiarisce che i *laboratores* sono costituiti da liberi e da servi, tanto in città quanto nelle campagne. Proprio commentando Raterio, Bruno Andreolli e Massimo Montanari hanno rilevato opportunamente che « La società italiana era, dunque, probabilmente, troppo articolata e complessa, a livello rurale non meno che urbano, per poter essere compresa nello schema ideologico dei tre *ordines*, estremamente rigido e costrittivo »⁴⁶.

Con altre finalità – trattandosi di revocare gli atti di manumissione illecitamente concessi dai predecessori e di richiamare in servizio i non-liberi sottrattisi allo *status* servile in modo surrettizio

45. Anche Guiberto di Nogent all'inizio del secolo XII ricordava lo stato di servitù di alcuni abitanti di Laon soggetti al censo della *capitatio* (*capite censi*) ecclesiastica: GUIBERT DE NOGENT, *Autobiographie*, a cura di E.-R. LABANDE, Paris, 1981, p. 320. Cfr. poi BRUNEL, *Les hommes de corps du chapitre cathédral de Laon* cit., pp. 131-177. Sulle rivolte tardomedievali cfr. M. BOURIN, *Les révoltes dans la France du XIV^e siècle: traditions historiographiques et nouvelles recherches*, in *Rivolte urbane e rivolte contadine nell'Europa del Trecento: un confronto*, a cura di G. PINTO, in corso di stampa. Atti del Convegno (Firenze, 30 marzo - 1 aprile 2006); F. PANERO, *Signori e servi: una conflittualità permanente*, Ibid.

46. RATHERII, *Praeloquia*, III, c. 22, in J.-P. MIGNE, *Patrologia Latina*, 136, Parisiis, 1853, col. 236b. Cfr. B. ANDREOLLI, M. MONTANARI, *L'azienda curtense in Italia. Proprietà della terra e lavoro contadino nei secoli VIII-XI*, Bologna, 1983, p. 143 sg. Cfr. poi P. CAMMAROSANO, *Nobili e re. L'Italia politica dell'alto medioevo*, Roma-Bari, 1998, p. 286 sgg. Anche nel *Polipticum* del vescovo Attone di Vercelli (924-960) il mondo dei dipendenti è rappresentato in forma abbastanza articolata attraverso i vocaboli *plebs* (cap. 7), *rusticus* (cap. 14), *rusticitas* (cap. 17), contrapposti a *servi* (cap. 8) e *famulatu* (cap. 17): il testo critico curato da Georg Goetz è stato riedito, insieme con una traduzione in italiano, da G. BERZERO, *Il Polittico di Attone*, Vercelli 1981, pp. 63-75. Cfr. C. FROVA, *Il "politico" attribuito ad Attone vescovo di Vercelli (924-960 ca.): tra storia e grammatica*, in *Bullettino dell'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo e Archivio Muratoriano*, 90 (1982-83), pp. 1-75.

– all'inizio del secolo XI il vescovo Leone di Vercelli, nell'atto con cui intendeva ripristinare le condizioni di dipendenza ereditaria per i servi fuggitivi e per i liberti condizionati della Chiesa, per lo più *ministeriales* arricchitisi, contrapponeva ai *servi* ecclesiastici il clero, i *militēs*, i *cives* e il *populus*, ossia tutti i lavoratori liberi presenti all'atto, che in città e nelle campagne vercellesi non appartenevano agli altri due *ordines* e non erano *servi*⁴⁷. Infatti per Leone di Vercelli, uno dei maggiori assertori della *renovatio imperii*⁴⁸, ai *servi* ecclesiastici era preclusa la possibilità di diventare legittimamente dipendenti liberi, essendo considerati beni inalienabili della Chiesa; tutt'al più, attraverso una manumissione condizionata, sarebbero potuti entrare nel clero, dove avrebbero conservato la loro libertà personale solo fintanto che fossero vissuti nello *status* clericale⁴⁹.

Bonizone da Sutri, nel descrivere coloro che costituiscono la *plebs*, parla di *artifices*, *negotiatores*, *agricolae*⁵⁰. In Donizone invece, all'inizio del secolo XII, i *servi* sono compresi tra i *famuli* – termi-

47. *Le carte dell'archivio capitolare di Vercelli*, a cura di D. ARNOLDI, G. C. FACCIO, F. GABOTTO, G. ROCCHI, Pinerolo, 1912 (BSSS, 70-71), I, p. 49 sg., doc. 40 (a, 1022): « Multitudo populi, copia militum, decens frequentia clericorum gloria est et exaltatio ecclesie Dei. Sed emergit importabilis paupertas et grave dispendium domni Dei quod servi ecclesiarum aliquibus divitiis inflati colluunt contra suos dominos et per neglectum priorum a iugo servitutis in libertatis nobilitatem transeunt ... Presentia iudicum, civium, affluentia residente militum, appositis evangeliis et libris legum, cartis contra leges factis – si quae erant – incisis, nobiliter acclamante populo revocavimus; quosdam etiam nullis cartarum colluviis infectos, sed tantum longo tempore stultitia predecessorum nostrorum qui fratres neglegentes dicti sunt non inquisitos, ad pristinum servitium reduximus ». Sulle funzioni dei *servi* ecclesiastici e sulle violenze che i *ministeriales*, investiti dai vescovi di incarichi esattoriali, talvolta esercitavano nei confronti di uomini liberi, si è soffermato CAMMAROSANO, *Nobili e re* cit., p. 131, commentando il placito del Risano (Capodistria) dell'inizio del secolo IX.

48. F. PANERO, *Una signoria vescovile nel cuore dell'Impero. Funzioni pubbliche, diritti signorili e proprietà della Chiesa di Vercelli dall'età tardocarolingia all'età sveva*, Vercelli, 2004, p. 54 sgg.

49. A questo proposito conservano ancora il loro valore le osservazioni di C. VIOLANTE, *La società milanese nell'età precomunale*, Bari, 1953, p. 159 sgg. Cfr. poi G. ROSSETTI, *Il matrimonio del clero nella società altomedievale*, in *Il matrimonio nella società altomedievale*, Spoleto, 1977 (Settimane di studio del Centro italiano di studi sull'alto medioevo, XXIV), p. 540 sgg.

50. BONIZONIS, *Liber de vita christiana*, a cura di E. PERELS, Berlin 1930, I/VIII, 1, p. 252.

ne che ha ormai il duplice significato di non-liberi e servitori, analogamente a quanto era avvenuto ad esempio nel Mâconnais o nella regione di Chartres fin dalla metà del secolo XI per il lemma *servus*⁵¹ -, mentre i vassalli di Corrado II il Salico e di Bonifacio di Canossa sono qualificati come *servi* o *servuli*, ossia, in questo caso, "servitori dipendenti"⁵².

Il lemma *famuli* stava dunque sostituendo qua e là *servi et ancillae*, come fin dalla metà del X secolo emerge anche nella documentazione relativa alla Chiesa genovese⁵³, probabilmente in seguito alle unioni miste o ai miglioramenti sul piano economico conseguiti dai non-liberi o, ancora, in situazioni difficili da chiarire sul piano giuridico da parte dei *domini*. Quando però, proprio in Liguria, il comune di Genova, per colpire i signori di Parodi e i conti di Lavagna, venuti meno al giuramento fatto a favore della città, deliberò nel 1166 e nel 1173 la manumissione dei loro dipendenti non-liberi, il termine utilizzato fu ancora quello di *servi*, evidentemente il più adatto per distinguere la condizione giuridica servile dalla dipendenza libera⁵⁴.

Del resto, un atto di manumissione senza condizioni, diretto a cancellare la subordinazione perpetua ed ereditaria, riproduceva spesso le stesse formule, a seconda della legge di riferimento, e preferenzialmente utilizzava vocaboli di uso classico sia nel IX secolo che dopo il Mille, tanto nel caso di *servi* altomedievali quan-

51. CHÉDEVILLE, *Chartres et ses campagnes* cit., pp. 362 sgg. 383 sgg.; DUBY, *Una società francese nel Medioevo* cit., pp. 165 sg., 290. Cfr. anche MAGNOU-NORTIER, "Servus-servitium" cit., p. 280 sg. (viene contrapposta una "servitude d'état" a una "servitude de fonction").

52. DONIZONE, *Vita Mathildis*, in *Matilde e Canossa. Il poema di Donizone*, a cura di V. BELLOCCHI, G. MARZI, Modena, 1970, pp. 100, 122, 126 sgg., 146, 148, 152, vv. 515, 991, 993, 1001, 1003. Se si volesse proseguire con l'analisi, in un quadro europeo, sarebbe facile moltiplicare anche per il secolo XII le attestazioni di *agricolae*, *ordo agrorum*, *rustici* (oltre che di *servi*) facendo riferimento a Gerhoh di Reichersberg, Giovanni di Salisbury, Bernardo di Clairvaux, Goffredo d'Auxerre: cfr. C. D. FONSECA, 'Ordines' istituzionali e ruoli sociali, in *Condizione umana e ruoli sociali nel Mezzogiorno normanno-svevo*, a cura di G. MUSCA, Bari, 1991, pp. 9-18.

53. *Il Registro della curia arcivescovile di Genova*, a cura di L. T. BELGRANO, Genova, 1862, pp. 142 sgg., 167 sgg., 199 sgg., 222 sgg.

54. *I Libri iurium della Repubblica di Genova*, a cura di D. PUNCUH, A. ROVERE, Genova, 1992-1998, I/1, p. 291 sg., doc. 199, 30 novembre 1166; p. 341 sgg., docc. 240, 242, 9 dicembre 1173.

to in quello di schiavi di tratta, ormai abbastanza diffusi nelle città portuali del secolo XII (comunque a quell'epoca in città come Venezia, Pisa o Genova la documentazione disponibile consente di ipotizzarne la presenza per appena alcune decine, o tutt'al più un centinaio ogni anno per ciascuna città)⁵⁵.

Per chiudere questa prima parte, mi pare non vi siano elementi validi per sostenere l'idea che i *laboratores*, tanto nell'Italia centro-settentrionale quanto in altri paesi dell'Europa occidentale, fossero costituiti prevalentemente da schiavi o da *servi* nelle rappresentazioni ideologiche della società e neppure nell'articolazione reale dei gruppi sociali, che emerge dagli atti scritti pubblici e privati dei secoli IX-XII.

2. QUANTI SERVI NEI SECOLI IX-XII?

Quanti erano i *servi* in età carolingia e postcarolingia? Erano prevalentemente concentrati nelle città o nelle campagne?

55. Sulla tratta degli schiavi nei paesi del Mediterraneo è d'obbligo il rinvio all'opera monumentale di CH. VERLINDEN, *L'esclavage dans l'Europe médiévale*, I, *Péninsule ibérique, France*, Brugge, 1955; II, *Italie, Colonies italiennes du Levant, Levant latin, Empire byzantin*, Gent, 1977. Per Venezia, le attestazioni rilevate dal Verlinden andranno integrate (ma siamo ormai alla fine del secolo XIV) con quelle di B. KREKIČ, *Contributo allo studio degli schiavi levantini e balcanici a Venezia (1388-1398)*, in *Studi in memoria di Federigo Melis*, Napoli, 1978, II, pp. 379-394. Sul numero degli schiavi a Genova nei secoli XII e XIII cfr. G. BALBI, *La schiavitù a Genova tra i secoli XII e XIII*, in *Mélanges offerts à René Crozet*, Poitiers, 1966, pp. 1025-1029; M. BALARD, *Remarques sur les esclaves à Gênes dans la seconde moitié du XIII^e siècle*, in *Mélanges d'archéologie et d'histoire*, Roma, 1968, p. 627-680; F. PANERO, *L'avvio della tratta degli schiavi a Genova e le sue ripercussioni sul servaggio medievale*, in *Quaderni Storici*, 107 (2001), pp. 337-348, a p. 342 sg. e, per il tardo medioevo, L. BALLETO, *Stranieri e forestieri a Genova: schiavi e manomessi (secolo XV)*, in *Forestieri e stranieri nelle città bassomedievali*, Firenze, 1988, p. 263 sgg.; R. DELORT, *Quelques précisions sur le commerce des esclaves à Gênes vers la fin du XIV^e siècle*, in *Mélanges d'archéologie et d'histoire*, Roma, 1966, pp. 215-250; D. GIOFFRÈ, *Il mercato degli schiavi a Genova nel secolo XV*, Genova, 1971; G. PISTARINO, *Fra liberi e schiave a Genova nel Quattrocento*, in *Anuario de estudios medievales*, I (1964), p. 353 sgg. Per Genova, visto il numero contenuto di attestazioni per il secolo XII e non essendo possibile conoscere il numero di schiavi venduti a mercanti forestieri, sono probabilmente eccessive le stime (dell'ordine di circa quattromila schiavi per ogni mezzo secolo) formulate da H. HAVERKAMP, *Zur Sklaverei in Genua während des 12. Jahrhunderts*, in *Geschichte in der Gesellschaft. Festschrift Karl Bosl*, Stuttgart, 1974, p. 173 sgg. Per Pisa: CH. VERLINDEN, *Réflexions sur l'esclavage à Pise*, in *Studi di storia economica toscana nel Medioevo e nel Rinascimento in memoria di Federigo Melis*, Pisa, 1987, pp. 391-397.

Prima di tentare una risposta, occorre definire con tutta la chiarezza che la documentazione consente i caratteri connotanti il *servus*, l'*ancilla*, il *famulus* dei secoli IX–XII.

Secondo Robert Fossier gli oneri e gli impedimenti che caratterizzano la condizione servile, particolarmente in Francia, sono l'esazione del testatico, il divieto di essere ordinato chierico se non interviene un atto di manumissione, il divieto di testimoniare in tribunale (almeno fino all'inizio del secolo XI), l'obbligo di richiedere al padrone l'autorizzazione a sposarsi (e il conseguente pagamento di un tributo), il prelievo del *dominus* sull'eredità⁵⁶. Certamente però quest'ultimo onere poteva anche gravare sui dipendenti liberi e sugli allodieri, come imposta pubblica o signorile sulle successioni⁵⁷ e persino il tributo pagato in occasione di un matrimonio poteva pesare sulla figlia del libero concessionario di terre che avesse ereditato il dominio utile e avesse sposato un uomo non soggetto alla medesima signoria fondiaria⁵⁸.

La definizione di "servo" data dal Fossier si fa a questo punto più articolata: « In definitiva – egli scrive, oscillando fra considerazioni storico-giuridiche e riflessioni di tipo antropologico – è certo che ciò che fa il servo è il fatto d'essere privato dei diritti comuni. Non è detto che egli ne abbia tratto solo svantaggi: dispensato dal servizio militare, accasato, tenuto lontano dai tribunali, non molto più maltrattato del contadino vicino, non più ostacolato di lui nei suoi progetti matrimoniali o patrimoniali, talvolta anche in condizione di arricchirsi più rapidamente, nel complesso non presentava un'apparenza più infelice. Soltanto, restava un mezzo uomo, e niente poteva far sparire la macchia che l'umiliava; è stato probabilmente questo senso d'inferiorità a spingere tanti servi a riscattare la libertà o a simulare di goderne »⁵⁹.

In realtà è quest'ultimo passaggio l'elemento essenziale che, definendo la servitù come "dipendenza ereditaria", consente di distinguerla dalla libera subordinazione. I giudici altomedievali e i

56. FOSSIER, *L'infanzia dell'Europa* cit., pp. 416 sgg., 436 sg., 487 sgg.

57. Ibid., p. 434 sgg.

58. Ibid., p. 438. Per un esempio, relativo al territorio astigiano, cfr. E. BALDA, *Una corte rurale nel territorio di Asti nel medioevo: Quarto d'Asti e l'amministrazione del capitolo canonico*, in *Bollettino Storico-Bibliografico Subalpino*, LXX (1972), pp. 67, 109.

59. FOSSIER, *L'infanzia dell'Europa* cit., p. 493.

giuristi di scuola del secolo XII avevano ben chiaro che l'unico elemento indispensabile per distinguere un *servus* o un'*ancilla* da un dipendente libero era la prova della dipendenza ereditaria, documentata da un atto scritto o dal fatto che i genitori del dipendente fossero di condizione servile⁶⁰. È questo il carattere giuridico essenziale e fondamentale della natura servile della subordinazione, indipendentemente dal tipo di oneri sostenuti, che erano invece mutevoli a seconda dei tempi e dei luoghi, e che spesso gravavano anche su dipendenti liberi, come più volte ebbe occasione di rilevare Marc Bloch⁶¹.

Fermo restando il carattere fondamentale della dipendenza ereditaria del servo – sul quale hanno convenuto tutti gli studiosi che nel 1997 all'Università di Paris X-Nanterre e nel 1999 all'École française di Roma, hanno affrontato i principali problemi inerenti alla storia della schiavitù, della servitù altomedievale e del nuovo servaggio bassomedievale⁶² –, è invece osservando il tipo di oneri cui il servo propriamente detto era sottoposto (ma anche i diritti acquisiti dall'età carolingia in poi) che è possibile parlare di *nuances* della servitù, che sono altrettanto importanti per misurare persistenze e cambiamenti dello *status* effettivo di vita e di raffrontare la condizione del servo con quella del libero dipendente sul piano socio-economico.

Al concetto di "dipendenza ereditaria" fa da corollario quello di "manumissione" del servo, ossia l'atto con il quale si poteva cancellare questo tipo di dipendenza e dare al servo stesso la libertà personale, come è noto. A questo proposito va ribadito che si trattava della "libertà giuridica", ossia quella "naturale", in quanto tale molto diversa dalla libertà di tipo economico e dalle esenzioni fiscali, che si concedevano ai *rustici*, personalmente già liberi, attraverso un atto di affrancazione comunale, oppure con un "abbonamento della taglia" o una carta di franchigia signorile, magari orientata al popolamento di un nuovo insediamento oppure diret-

60. F. PANERO, *Emneutica della dipendenza servile: "servi" e "coloni" nei documenti bassomedievali dell'Italia centro-settentrionale*, in *Libertad y servidumbre en el mundo rural medieval*. Atti del convegno (Valencia, 30 novembre – 1 dicembre 2001), a cura di A. FURIÓ, in corso di stampa in *Revista d'història medieval*, numero speciale.

61. BLOCH, *Come e perché finì la schiavitù antica* cit., pp. 26–29.

62. Cfr. nota 2.

ta a una comunità, di cui si riconoscevano diritti o autonomie amministrative e fiscali⁶³.

È sempre più evidente, a questo punto, che i *servi* propriamente detti, più o meno numerosi a seconda delle regioni considerate, quasi dovunque si possono stimare un gruppo minoritario rispetto a quello dei liberi nell'Italia centro-settentrionale dei secoli IX-XII, in linea con la realtà degli altri paesi dell'Europa occidentale. Ciò spiega come la crescente mobilità delle persone fra contado e città e fra località e località del contado, fin dai secoli IX e X⁶⁴, ma soprattutto nei secoli XI-XIII, quando migliaia di nuovi insediamenti accolsero centinaia di migliaia di emigranti, si sia potuta realizzare in modo per lo più pacifico e in un clima di legalità⁶⁵; cosa che non sarebbe stata possibile se i contadini emigranti fossero stati per la maggior parte *servi* fuggitivi, *de iure* recuperabili e rivendicabili in giudizio dai propri signori⁶⁶. Detto in altre parole, i movimenti migratori e la dinamica insediativa dei secoli XI e XII, così come sono documentati dalle carte di popolamento e di franchigia, e dagli stessi contratti agrari, sono compatibili soltanto con un mondo contadino costituito in maggioranza da coltivatori dipendenti liberi di emigrare, sempre alla ricerca di migliori condizioni di vita e protagonisti di primo piano dei gran-

63. PANERO, *Manumissioni di 'servi' e affrancazioni di 'rustici'* cit., pp. 485-504.

64. V. FUMAGALLI, *Coloni e signori nell'Italia settentrionale. Secoli VI-XI*, Bologna, 1978, pp. 83-92.

65. La bibliografia è vastissima. Mi limito a citare gli studi più recenti: *I borghi nuovi*, a cura di R. COMBA, A. A. SETTIA, Cuneo, 1993; *Borghi nuovi e borghi franchi nel processo di costruzione dei distretti comunali nell'Italia centro-settentrionale (secoli XII-XIV)*, a cura di R. COMBA, F. PANERO, G. PINTO, Cherasco-Cuneo, 2002; *Castelfranco Veneto nel quadro delle nuove fondazioni medievali*, a cura di S. BORTOLAMI, G. CECCHETTO, Castelfranco Veneto, 2001; *Le terre nuove*, a cura di D. FRIEDMAN, P. PIRILLO, Firenze, 2004; *La torre, la piazza, il mercato. Luoghi del potere nei borghi nuovi del basso Medioevo*, a cura di C. BONARDI, Cherasco, 2003; *Le villenove nell'Italia comunale*, a cura di R. BORDONE, Montechiaro d'Asti 2003; *Semifonte in Val d'Elsa e i centri di nuova fondazione dell'Italia medievale*, a cura di P. PIRILLO, Firenze, 2004; F. PANERO, *Comuni e borghi franchi nel Piemonte medievale*, Bologna, 1988; ID., *Villenove medievali nell'Italia nord-occidentale*, Torino, 2004. Per un raffronto con la Francia cfr. CH. HIGOUNET, *Paysages et villages neufs du Moyen Âge*, Bordeaux, 1975.

66. Cfr. le considerazioni di L. EINAUDI, *La leggenda del servo fuggitivo*, in *Rivista di Storia Economica*, II, (1937), p. 21 sg., espresse nella recensione al libro di J. PLESNER, *L'émigration de la campagne à la ville libre de Florence au XIII^e siècle*, Copenaghen, 1934.

di dissodamenti e del popolamento di villenove, borghi franchi e nuovi sobborghi urbani.

Le stime sul numero dei *servi* distribuiti fra campagna e città devono innanzitutto tener conto di queste premesse, ancor prima di confrontarsi con l'esiguità dei dati quantitativi disponibili.

Detto ciò, possiamo ricordare che Pierre Petot, tenendo rigorosamente conto della condizione giuridica specifica, rilevava che le famiglie servili di Saint-Germain-des-Prés documentate nel Polittico d'Irminone all'inizio del secolo IX erano appena 120 su 2088, quindi oscillavano intorno al 6% dei dipendenti⁶⁷; egli osservava però che i bambini nati dalle unioni miste diventavano *servi* e, soprattutto, che la maggior parte dei contadini dipendenti dell'abbazia di Saint-Germain erano *coloni*, una condizione che nella Francia carolingia si ricollegava ancora all'antica realtà del colonato tardoromano, che per gli aspetti della subordinazione personale era stato consolidato dalla monarchia merovingia, e poi dalla monarchia era in parte confluito nelle proprietà ecclesiastiche beneficate da re e maggiordomi. Si apre così la possibilità che l'avvicinamento della condizione di questa specifica tipologia di *coloni* e dei *servi* casati – analogamente a quanto avveniva sulle terre fiscali – producesse qua e là gruppi abbastanza omogenei di contadini soggetti alla dipendenza ereditaria, in crescita in età post-carolingia, come già supposeva il Bloch⁶⁸ e come il Petot rilevava per la seconda metà del secolo XII, limitatamente però ad alcune grandi proprietà ecclesiastiche dell'area parigina⁶⁹.

Sempre il Petot riteneva che nella Champagne – diversamente da altre regioni francesi in cui lo stato di servitù cominciava a eclissarsi a partire dalla metà del secolo XI – la maggior parte dei

67. Per il Petot il numero complessivo delle famiglie sarebbe stato di circa 2800 unità, pertanto secondo questo dato la percentuale dei *servi* dovrebbe essere pari al 4,3% dei dipendenti (PETOT, *L'évolution numérique de la classe servile* cit., p. 160), ma G. DUBY, *L'economia rurale nell'Europa medievale*, Roma-Bari, 1970, p. 19, parla di "duemilaottantotto famiglie", avvalendosi dei dati forniti da B. GUÉRARD, *Polyptique de l'abbé Irminon de Saint-Germain-des-Prés*, I, *Prolégomènes* cit., p. 897, quindi la percentuale salirebbe a quasi il 6%.

68. BLOCH, *I colliberti* cit., pp. 264-274 (coloni regi e di proprietà private nei secoli IX-X); pp. 275-295 (per la crescita del numero dei *servi* documentata in alcune proprietà regie ed ecclesiastiche in età postcarolingia).

69. PETOT, *L'évolution numérique de la classe servile* cit., p. 160 sg.

contadini fossero di condizione servile e, in quanto *hommes de corps*, originariamente fossero liberi, asserviti in tempi relativamente recenti, vale a dire dal XII secolo in poi⁷⁰; ma grazie a un'analisi approfondita della documentazione champenoise relativa agli *hommes de corps* del basso medioevo, Anne-Marie Patault nel 1978 è arrivata alla conclusione che i non-liberi, pur essendo molto numerosi, non rappresentassero più di un terzo della popolazione⁷¹.

Queste ultime osservazioni si allineano con quelle del Fossier, il quale in un quadro europeo calcola che in Inghilterra, al momento della conquista normanna, gli "schiavi" domestici fossero alcune decine di migliaia – ma in realtà è impossibile attraverso la terminologia adottata (infatti entrambi sono denominati *servi*) distinguere il "servo" dallo "schiavo", se non quando quest'ultimo, in fase di tratta, viene considerato alla stregua di un oggetto o di un animale da lavoro, mentre il primo è più o meno integrato nella società in cui vive –, mentre il *Domesday Book* negli anni ottanta del secolo XI registrava circa 28.000 fra *ancillae*, *servi* domestici e *servi* provvisti di qualche appezzamento di terra su circa 269.000 famiglie contadine, equivalenti a una media oscillante fra il 3 e il 10% dei dipendenti, con punte del 15-20% in Cornovaglia, nel Devon e nel Galles⁷². Una percentuale intorno al 15-18% di *servi* è stimata per i dipendenti dell'abbazia di St. Emmeram di Ratisbona intorno all'anno Mille⁷³. Invece intorno al 1160, nel Vermandois, "in una zona dove sussiste un tenace ser-

70. Ibid., p. 163 sgg.

71. PATAULT, *Hommes et femmes de corps en Champagne méridionale* cit., pp. 23-26.

72. FOSSIER, *L'infanzia dell'Europa* cit., pp. 484, 489. I dati, molto approssimativi, forniti dal Fossier (circa 25.000 *servi* su circa 300.000 famiglie contadine) sono stati arrotondati dall'A. desumendoli dai calcoli effettuati da H. C. DARBY, *Domesday England*, Cambridge, 1977, p. 337 sgg., appendici 2-3. Con maggior precisione sono invece indicati da G. PASQUALI, *Rapporti e patti di lavoro nelle campagne inglesi nei secoli X-XII*, in *Contratti agrari e rapporti di lavoro nell'Europa medievale* cit., pp. 65-86, a p. 80: su 268.984 famiglie censite vi sono 28.235 *servi* (o "schiavi", come traduce l'A.), per i quali non è tuttavia possibile dire con certezza se si trattasse di individui (anche se è probabile, in quanto sono talvolta registrati come *servi*, talaltra come *ancillae*) o di capifamiglia: nella prima ipotesi il loro numero sarebbe mediamente pari al 3% circa della popolazione contadina, nella seconda ipotesi corrisponderebbe a poco più del 10%.

73. FOSSIER, *L'infanzia dell'Europa* cit., p. 489: le stime tengono anche conto dell'articolata analisi di DOLLINGER, *L'évolution des classes rurales* cit., pp. 117, 277 sg., 343.

vaggio – sono ancora parole del Fossier –, i dati numerici consentono di partire dal 3%"⁷⁴.

Per l'Italia carolingia si può rilevare che gli atti di autodedizione in servitù, accentuatasi con la conquista dei Franchi, furono presto ridimensionati sia con la normalizzazione dell'assetto politico sia per diretta iniziativa di Carlo Magno, il quale nel 776 annullò tutti gli atti formali di obbligazione con cui molti uomini liberi di umili condizioni avevano ridotto se stessi e le proprie famiglie in condizione servile negli anni della guerra franco-longobarda⁷⁵.

Si può comunque ritenere che *servi*, *ancillae*, *mancipia* fossero piuttosto numerosi in quanto menzionati nel 93% dei 325 diplomi che ricordano dipendenti di chiese e di laici relativi al Regno italiano fino al 960. Nello stesso periodo, insieme ai *servi*, il 36% dei diplomi italiani ricordano anche gli *aldii*, i manumessi condizionati secondo il diritto longobardo. Queste percentuali, pur non avendo un valore statistico, essendo soltanto indicative di una tendenza, scendono rispettivamente al 73% e al 29% nei 262 diplomi della dinastia sassone presi in considerazione: pur essendo ancora notevoli, indicano dunque un calo progressivo della popolazione servile nell'Italia centro-settentrionale tra la fine del secolo X e l'inizio dell'XI. I *coloni* invece, anche qualora avessero in parte ancora le caratteristiche dei coloni tardoantichi – condizione che di volta in volta occorre però dimostrare –, appaiono appena nel 9% dei diplomi sassoni (e nell'8% dei diplomi precedenti)⁷⁶.

Dati quantitativi più sicuri consentono di formulare delle stime sulla percentuale della popolazione servile residente nelle *curtes* del monastero di Santa Giulia di Brescia, calcolabili nell'ordine di oltre il 40%⁷⁷. Maggiori dubbi sussistono sul numero dei *servi* di

74. FOSSIER, *L'infanzia dell'Europa* cit., p. 489.

75. *Capitulare regum francorum*, in M.G.H., *Legum*, II, a cura di A. BORETIUS, V. KRAUSE, Hannoverae, 1883-1897, I, p. 187, doc. 88, 20 febbraio 776. Per la datazione cfr. F. MANACORDA, *Ricerche sugli inizi della dominazione dei Carolingi in Italia*, Roma, 1968, pp. 137-139.

76. PANERO, *Schiavi, servi e villani* cit., p. 28 sg.

77. *Inventari altomedievali di terre, coloni e redditi*, a cura di A. CASTAGNETTI, M. LUZZATI, G. PASQUALI, A. VASINA, Roma, 1979, p. 49 sgg. Per la datazione cfr. F. BOUGARD, *La justice dans le royaume d'Italie de la fin du VIII^e siècle au début du XI^e siècle*, Rome, 1995, p. 385, il quale propone gli anni 905-906.

San Tommaso di Reggio Emilia, in quanto i dati analitici relativi ai servi prebendari sembrerebbero differire di ben duecento individui rispetto ai totali (probabilmente errati): pertanto la stima della popolazione servile qui si dovrà necessariamente far oscillare tra il 48 e il 58% circa dei dipendenti contro un 42-52% di massari liberi⁷⁸. Queste percentuali sono molto elevate rispetto ai calcoli effettuati per altri paesi europei, ma sono giustificate dal fatto che le *curtes* del secolo X erano gli insediamenti in cui risiedeva la maggior parte dei *servi* del territorio⁷⁹.

Una stima della popolazione servile presente nella città di Vercelli e nei 138 insediamenti accentrati esistenti nel territorio fra Po, Sesia e Dora Baltea (ma solo 37 di questi sono rappresentati da *curtes* con *servi* e *ancillae*) – confrontando questi dati quantitativi piuttosto generici con quelli analitici dei polittici di Santa Giulia di Brescia e di San Tommaso di Reggio – consente di ipotizzare che mediamente alla fine del secolo X non più del 20% degli abitanti di quel territorio fossero di condizione servile⁸⁰. Una stima che appare plausibile anche di fronte alla congettura che in età augustea, in un momento di vasta diffusione del cosiddetto “modo di produzione schiavistico”, articolato su un ben più capillare sistema di *villae*, gli schiavi in Italia costituissero “almeno il 35% dell'intera popolazione”, essendo impiegati nell'agricoltura, nella pastorizia, ma anche nelle manifatture e nel servizio domestico urbano⁸¹.

78. *Inventari altomedievali* cit., pp. 193-198 (in. sec. X): vista la grande differenza con i dati analitici (che per le altre categorie di dipendenti si discostano solo di alcune unità) sembra improbabile che il totale di CCCLXXXII servi prebendari sia corretto; è quindi verosimile che si debba emendare in CLXXXII, cosicché si ridurrebbe a meno dell'1% la differenza con il numero analitico dei servi prebendari maschi e femmine, maggiorenni e minorenni indicati (149+7 dati in beneficio a Giovanni scavino in Curciliano). Il numero dei manenti – probabili servi casati – è di 34 famiglie (41 nel totale) e quello dei massari liberi è di 73 (80 nel totale), di cui si può valutare una composizione media di 4,5-5 persone per famiglia.

79. PANERO, *Schiavi, servi e villani* cit., p. 33 sg.; G. PASQUALI, *La condizione degli uomini*, in A. CORTONESI, G. PASQUALI, G. PICCINI, *Uomini e campagne nell'Italia medievale*, Roma-Bari, 2002, p. 82 sgg. Viene rilevata una maggiore presenza di servi prebendari (“*esclaves domestiques*”) nelle *curtes* italiane rispetto a quelle francesi nel saggio di J.-P. DEVROYE, *Contrats agraires et rapports de travail dans l'Europe carolingienne: unité et diversité*, in *Contratti agrari e rapporti di lavoro nell'Europa medievale* cit., pp. 27-64, a p. 63.

80. PANERO, *Schiavi, servi e villani* cit., p. 34 sg.

81. M. I. FINLEY, *Schiavitù antica e ideologie moderne*, trad. it., Roma-Bari, 1981, pp.

Semplificando, si può ritenere che se in età augustea in Italia un individuo su tre era probabilmente di condizione servile, nei secoli IX e X, considerando tanto le campagne quanto le città, non più di uno su cinque/sei dovesse esserlo. Alla fine del secolo XI – con l'avvio della crescita demografica, con lo sfaldamento della *curtis* e l'affermarsi delle signorie di banno, con l'accresciuta mobilità contadina e a seguito del crescente rimescolamento della popolazione, ma anche come conseguenza degli atti di manumissione individuale e collettiva – si può stimare che mediamente fosse di condizione servile non più di una famiglia su dieci, fatte salve le difformità distributive sul piano regionale e alcune possibili eccezioni locali.

Essendo funzionali, per lo più, al sistema curtense, i servi – prebendari e casati – nel secolo X risiedevano per la maggior parte nelle campagne, con le eccezioni di qualche domocoltile urbano, presente ad esempio a Vercelli, Brescia, Bergamo, Reggio Emilia⁸² e di alcuni altri casi, per esempio Genova, Pavia, Verona, Venezia, Lucca, Pisa, Arezzo, dove le attestazioni di *servi*, *aldii*, *manentes serviles* sembrano essere più frequenti che altrove⁸³. È ragionevole supporre che però nelle città il loro impiego avvenisse preferenzialmente nel servizio domestico e nella ministerialità.

Dalla fine del secolo X il numero dei servi rurali appare in diminuzione rispetto al consolidamento dell'ampio gruppo di massari liberi attestati nell'Italia centro-settentrionale, senza che però la servitù scompaia, sia all'interno di medie e grandi signorie fondiarie⁸⁴ – contrariamente a quanto è stato supposto da alcuni studiosi

167-206; M. MAZZA, *La fine della schiavitù antica. Considerazioni (brevi) a margine di una lunga discussione*, in *La signoria rurale in Italia* cit., pp. 273-300, alle pp. 279, 282, 288 sgg.; A. SCHIAVONE, *La storia spezzata. Roma antica e Occidente moderno*, Roma-Bari, 1996, p. 121 (per la citazione).

82. *Inventari altomedievali* cit., *passim*. Cfr. nota 84.

83. J.-P. DELUMEAU, *Arezzo: espace et société (715-1230). Recherches sur Arezzo et son contado du VIII^e au début du XIII^e siècle*, Rome, 1996, p. 103 sgg.; PANERO, *Schiavi, servi e villani* cit., p. 27 sgg.

84. L. FELLER, *Liberté et servitude en Italie centrale (VIII^e-X^e siècle)*, in *Le formes de la servitude: esclaves et servages de la fin de antiquité au monde moderne*, in *Mélanges de l'École française de Rome*, 112 (2000), pp. 511-533; A.M. RAPETTI, *Dalla “curtis” al “dominatus loci”: la proprietà fondiaria nel Milanese tra IX e XII secolo*, in *Aziende agrarie nel Medioevo. Forme della conduzione fondiaria nell'Italia nord-occidentale (secoli IX-XV)*, a cura di R. COM-

– sia nell'ambito delle signorie territoriali di banno che si stavano organizzando in età postcarolingia, e che in genere si sforzavano, per quanto era possibile, di omologare ai liberi *districtabiles* anche i servi casati dei diversi signori fondiari del territorio, per sottoporli tutti al banno signorile territoriale⁸⁵.

Del resto, Piero Brancoli Busdraghi ha dimostrato quanto sia frequente trovare nei documenti toscani del secolo XI *servi* e dipendenti liberi, impiegati insieme nella ministerialità e nelle *masnade* armate di signorie fondiarie e bannali, oltre che nelle attività agricole⁸⁶. La *masnada* o *familia* appare da questo momento articolata su dipendenti liberi e *servi*, a differenza della *familia* dell'età carolingia, caratterizzata da una presenza preponderante di dipendenti di condizione servile, denominati *servi*, *mancipia*, *liti*, *aldi*, *colliberti* condizionati. Se ne deve arguire che gli stessi atti di *commendatio* a un potente – finalizzati alla ricerca di protezione e di sostegno economico in forma pattizia⁸⁷ – nel secolo XI dovessero per lo più salvaguardare la libertà del commendato, dal momento che si continuava a distinguere, nella pur stretta dipendenza familiare dei commendati e dei *masnadieri* liberi, la loro condizione di libertà da quella dei *servi*, i quali a loro volta potevano essere discendenti di *servi* altomedievali o nuovi asserviti che avevano rinunciato alla libertà personale secondo le forme previste dalle leggi longobarda e franca o semplicemente in presenza di testimoni⁸⁸.

BA, F. PANERO, Cuneo, 2000 (*Bollettino della Società per gli Studi Storici, Archeologici ed Artistici della Provincia di Cuneo*, 123), pp. 27-34; A. ZONCA, *Un inventario altomedievale della cattedrale di Bergamo*, in *Archivio Storico Bergamasco*, XXI (1991), pp. 11-53. Alcune analogie con la realtà inglese sono state rilevate recentemente da PASQUALI, *Rapporti e patti di lavoro nelle campagne inglesi nei secoli X-XII* cit., p. 81 sgg.

85. PANERO, *Servi e rustici* cit., p. 147 sgg.

86. P. BRANCOLI BUSDRAGHI, "Masnada" e "boni homines" come strumento di dominio delle signorie rurali in Toscana (secoli XI-XIII), in *Strutture e trasformazioni della signoria rurale nei secoli X-XIII*, a cura di G. DILCHER, C. VIOLANTE, Bologna, 1996, pp. 287-342. Cfr. anche G. FASOLI, *Prestazioni in natura nell'ordinamento economico feudale: feudi ministeriali dell'Italia nord-orientale*, in *Storia d'Italia, Annali*, 6, Torino, 1983, pp. 67-89.

87. BRANCOLI BUSDRAGHI, "Masnada" e "boni homines" cit., pp. 308-312.

88. Nel secolo XI la vigenza di leggi longobarde e franche nell'Italia settentrionale è provata dal *Liber Papiensis*: cfr. A. PADOA SCHIOPPA, *La cultura giuridica*, in *Storia di Pavia*, II, Milano, 1987, p. 225 sgg.; ID., *Aspetti della giustizia milanese dal X al XII secolo*, in *Atti dell'XI Congresso internazionale di studi sull'alto medioevo*, Spoleto, 1989, p. 465 sgg.

Il declino della servitù altomedievale è comunque progressivo nei primi due secoli dopo il Mille⁸⁹ – essenzialmente per via del rimescolamento dei servi casati con i contadini liberi e dell'azione tendenzialmente livellatrice della signoria territoriale, che mirava ad ampliare la propria giurisdizione nei confronti dei *rustici* liberi, sempre meglio organizzati nelle comunità rurali – e nella seconda metà del secolo XII persistevano soltanto qua e là sacche della servitù propriamente detta, dove la signoria fondiaria, spesso in contrapposizione con la signoria territoriale locale, in qualche modo aveva potuto conservare la memoria della condizione giuridica dei propri dipendenti rurali non-liberi (che il signore territoriale non era riuscito a sottoporre alla propria giurisdizione)⁹⁰, magari impiegandoli in parte nella ministerialità e nel servizio domestico. Ciò avviene per esempio nell'Astigiano⁹¹, nel territorio del Verbano⁹², nel Milanese⁹³, nel Bergamasco⁹⁴,

89. Per l'Italia settentrionale cfr. A. CASTAGNETTI, *La Valpolicella dall'alto medioevo all'età comunale*, Verona, 1984, p. 96 sgg.; F. MENANT, *Campagnes lombardes du Moyen Âge. L'économie et la société rurales dans la région de Bergame, de Crémone et de Brescia du X^e au XIII^e siècles*, Rome, 1993, p. 399 sgg.; PANERO, *Servi e rustici* cit., p. 134 sgg.; ID., *Schiavi, servi e villani* cit., p. 108 sgg.; RAPETTI, *Dalla "curtis" al "dominatus loci"* cit., p. 22 sgg.; VIOLANTE, *La società milanese* cit., p. 91 sgg. Per un primo, parziale spoglio della documentazione relativa alla Toscana dei secoli X-XI cfr. S.M. COLLAVINI, *La condizione dei rustici/villani nei secoli XI-XII. Alcune considerazioni a partire dalle fonti toscane*, in *La signoria rurale in Italia nel medioevo* cit., pp. 331-384, a p. 335 sgg. Per gli Abruzzi cfr. L. FELLER, *Les Abruzzes médiévales. Territoire, économie et société en Italie centrale du IX^e au XII^e siècle*, Rome, 1998, pp. 526 sg., 540 sg.

90. Emblematico è il caso dei servi di Cannero e Oggiogno sul Lago Maggiore, che solo all'inizio del secolo XIII la signoria territoriale del monastero di S. Graziano di Arona riesce a sottoporre alla propria giurisdizione, previa manumissione da parte dei canonici di S. Maria di Novara che nelle due località esercitavano diritti fondiari e l'autorità signorile nei confronti dei servi, conservati fino a quel momento: G. ANDENNA, *Dal regime curtense al regime signorile e feudale. Progetti di signoria territoriale di banno di un ente ecclesiastico: il capitolo cattedrale di Novara (secoli X-XII)*, in *La signoria rurale nel medioevo italiano*, a cura di A. SPICCIANI, C. VIOLANTE, Pisa, 1998, pp. 207-252, a p. 229 sgg.; PANERO, *Servi e rustici* cit., p. 147 sgg.

91. *Le carte dell'abbazia di San Bartolomeo di Azzano d'Asti (952, 1151-1299)*, a cura di A. M. COTTO, G. G. FISSORE, S. NEBBIA, Torino, 1997 (BSSS, 214), I, p. 40 sgg., doc. 5, 11 agosto 1178.

92. Cfr. nota 90.

93. L. CHIAPPA MAURI, *A Milano nel 1164: un servo, un 'capitaneus', un giudice. Per lo studio della società milanese in età comunale*, in *Archivio Storico Lombardo*, CXVIII (1992), p. 13 sgg.; RAPETTI, *Dalla "curtis" al "dominatus loci"* cit., p. 22 sgg.

94. MENANT, *Campagnes lombardes* cit., pp. 399 sgg., 483 sg., 697 sgg.

nel Veronese⁹⁵, nel Reggiano⁹⁶, nel Bolognese⁹⁷, in alcune località della Toscana e dell'Umbria⁹⁸ e, probabilmente con maggior diffusione, in Friuli⁹⁹. Ma anche nel Bolognese – dove nel 1256-57 i circa seimila *servi* e *ancillae* (per la maggior parte registrati nel *Liber Paradisus*) manumessi dal comune di Bologna corrispondevano grossomodo al 7-8% della popolazione della città e del suo contado (considerando anche i *servi* ecclesiastici non elencati nel *Liber*)¹⁰⁰ – alla fine del XII secolo la popolazione servile non do-

95. CASTAGNETTI, *La Valpolicella* cit., p. 96 sgg.

96. Per il territorio reggiano le carte di S. Tommaso di Reggio attestano la presenza di *servi* almeno sino alla fine del secolo XI: *Le carte degli archivi reggiani (1051-1060)*, a cura di P. TORELLI, F. S. GATTA, Reggio Emilia, 1938, docc. 1, 46-47 (a. 1051, 1060); *Antiquitates Italiae Medii Aevi*, a cura di L. A. MURATORI, Milano, 1738-1742, I, col. 769, a. 1095.

97. Cfr. note 100-101.

98. Cfr. ad esempio i documenti citati o editi in BRANCOLI BUSDRAGHI, "Masnada" e "boni homines" cit., p. 287 sgg.; P. CAMMAROSANO, *Abbadia a Isola. Un monastero toscano nell'età romanica. Con una edizione dei documenti (953-1215)*, Castelfiorentino, 1993, pp. 161-502; *Codex Diplomaticus Amiatinus*, a cura di W. KURZE, Tübingen, 1974; S. TIBERINI, *Le signorie rurali nell'Umbria settentrionale. Perugia e Gubbio, sec. XI-XIII*, Roma, 1999, p. 192 sgg.

99. A. BATTISTELLA, *La servitù di masnada in Friuli*, in *Nuovo Archivio Veneto*, 62-64 (1906), I, p. 35 sgg. e le osservazioni di P. CAMMAROSANO, *L'alto Medioevo: verso la formazione regionale*, in P. CAMMAROSANO, F. DE VITT, D. DEGRASSI, *Storia della società friulana, I, Il Medioevo*, Tavagnacco, 1988, p. 133 sgg. Cfr. nota 101.

100. Il *'Liber Paradisus'* con un'antologia di fonti bolognesi in materia di servitù medievale (942-1304), a cura di A. ANTONELLI, Venezia, 2007, pp. 1-95 e l'Introduzione di A. ANTONELLI, pp. XV-LVII. Cfr. i saggi raccolti in *Il 'Liber Paradisus' e le liberazioni collettive* cit. Oltre a ricordare la limpida rassegna storiografica di M. GIANANTE, "Ricordando il passato e preparando il futuro ...". *Cento anni di studi sul 'Liber Paradisus'*, in *Il 'Liber Paradisus' e le liberazioni collettive* cit., pp. XVII-XLIV (con un approfondimento sui contributi di A. Palmieri, P. Santini, L. Simeoni, P.S. Leicht, G. De Vergottini, L. Dal Pane, G. Marcon, M. Mezzetti, R. Rinaldi, G. Feo, D. Tura, R. Lambertini e degli altri Autori di seguito citati) si può rilevare in particolare che G. FASOLI, *Tra servi e ancelle, rileggendo il 'Liber Paradisus'*, *Ibid.*, pp. 101-112, a p. 105 sg. e A. I. PINI, *Ancora sull'affrancazione dei servi di Bologna del 1256-57*, in *La signoria rurale in Italia nel medioevo. Atti del II Convegno di studi* (Pisa, 6-7 novembre 1998), Pisa, 2006, pp. 405-420, a p. 412 sg., hanno richiamato l'attenzione sulla presenza dei *servi* ecclesiastici non elencati nel *Liber Paradisus*, ma liberati come tutti gli altri *servi* del contado bolognese. G. PASQUALI, *Libertà, servitù e rapporti di lavoro nel contado bolognese tra IX e XIV secolo*, in *Il 'Liber Paradisus' e le liberazioni collettive* cit., pp. 369-384, a p. 377 rileva opportunamente che in relazione al solo contado (circa 40.000 abitanti) la percentuale di *servi* salirebbe al 15% (ma quanti risiedevano nella città di Bologna, popolata a quell'epoca da circa 45.000 persone?); degna di

veva superare il 2-3% degli abitanti di quel territorio¹⁰¹; infatti solo in seguito all'emanazione di una norma statutaria all'inizio del Duecento (che prevedeva l'esonero dal pagamento dei tributi per i liberi che avessero sposato un'*ancilla*)¹⁰² il numero dei *servi* riprese a salire grazie ai matrimoni misti così favoriti¹⁰³.

nota è anche l'ipotesi che fra i *servi* del *Liber Paradisus* si celassero molti *manentes*. Sulla composizione delle famiglie dei *servi* e sull'antroponomia servile cfr. G. ORTALLI, *La famiglia tra la realtà dei gruppi inferiori e la mentalità dei gruppi dominanti a Bologna nel XIII secolo*, *Ibid.*, pp. 85-100 (già in *Famiglia e parentela nell'Italia medievale*, a cura di G. DUBY, J. LE GOFF, Bologna, 1981, pp. 125-143); F. MENANT, *Una fonte per lo studio dell'antroponomia servile: il 'Liber Paradisus'*, *Ibid.*, pp. 131-138; FASOLI, *Tra servi e ancelle* cit. I *servi* bolognesi erano distribuiti in modo assai difforme nelle grandi proprietà del contado bolognese: cfr. P. FOSCHI, *I conti di Panico e i loro consorti nella Montagna occidentale*, *Ibid.*, pp. 177-199; N. WANDRUSZKA, *I proprietari dei servi della gleba nel 'Liber Paradisus'*, *Ibid.*, pp. 411-425; R. ZAGNONI, *I signori della montagna toso-bolognese e le loro clientele*, *Ibid.*, pp. 427-443. Sulle motivazioni politiche e sulla complessità degli atti che portarono al lodo arbitrale e all'abolizione della servitù nel Bolognese cfr. R. DONDARINI, *Il contesto politico della liberazione dei servi*, *Ibid.*, pp. 147-175; H. KELLER, *L'abolizione della servitù e l'idea della libertà dell'uomo nei comuni italiani del XIII secolo*, *Ibid.*, pp. 113-130; G. MORELLI, *Tra diritto comune, normativa locale e dottrina: lo 'status' servile fino al Liber Paradisus'*, *Ibid.*, p. 319 sgg.; A. I. PINI, *Città medievali e demografia storica*, Bologna, 1996, pp. 105-147 (parzialmente riedito con il titolo *La fase espulsiva: dall'affrancazione collettiva dei servi alla prima cacciata dei Lambertazzi (1246-1274)*, in *Il 'Liber Paradisus' e le liberazioni collettive* cit., pp. 75-83).

101. F. PANERO, *Persistenze della servitù altomedievale e forme di nuovo 'servaggio' nell'Italia centro-settentrionale (secoli XII-XIV)*, in *La servitù dans les pays de la Méditerranée* cit., pp. 761-773, a p. 762 sgg.: proprio partendo dagli elenchi dei proprietari laici (circa 500 tra famiglie nucleari e consortili) e dei loro *servi* (circa 5850) del *Liber Paradisus* (redatto nel primo semestre del 1257) è possibile proporre una stima del numero di *servi* e *ancillae* (un migliaio) che alla fine del secolo XII abitavano nel contado e nella città di Bologna, territorio che all'epoca non doveva essere popolato da più di 50.000 abitanti. Sui proprietari laici di *servi* cfr. WANDRUSZKA, *I proprietari dei servi* cit., p. 414 (tuttavia, dal momento che non sono sempre menzionate le donne e alcuni proprietari sono indicati come *fratres* o *heredes*, mi sembra eccessiva la stima oscillante fra i 1000 e i 1500 proprietari nel 1257). A parte vanno sempre considerati i *servi* degli enti ecclesiastici, non elencati nel *Liber Paradisus* (cfr. nota 100).

102. Lo stesso esonero era implicitamente previsto per i figli di *servi* e donne libere entrate a far parte della casa del signore, dal momento che erano considerati *servi*: *Statuti di Bologna dall'anno 1245 all'anno 1267*, a cura di L. FRATI, Bologna, 1869, I, libro VI, p. 480, rubr. 19. Cfr. nota sg.

103. Cfr. ORTALLI, *La famiglia* cit., p. 86: «... i figli nati da matrimoni misti seguivano la sorte del genitore di condizione più bassa sicché non solo il nato da madre serva era servo ma lo era anche il nato da madre libera, qualora il padre fosse servo. Unica ecce-

I secoli XI e XII registravano parallelamente altre novità sia sul piano delle trasformazioni della servitù altomedievale sia su quello dell'estensione geografica del "nuovo servaggio" post-irneriano, che come vedremo, nonostante il forte impatto sui rapporti di subordinazione rurale, ma anche urbana – alludo in particolare alla realtà di Assisi¹⁰⁴ –, non riuscì tuttavia a scalzare le forme di libera dipendenza nemmeno nell'Emilia Romagna, nell'Umbria o in Toscana, dove ebbe maggior diffusione.

3. I SECOLI XI E XII: VI SONO LEGAMI FRA LA SERVITÙ ALTOMEDIEVALE IN DECLINO E IL NUOVO SERVAGGIO POST-IRNERIANO?

All'inizio del secolo IX, al *missus* che chiedeva ai funzionari di palazzo a chi dovessero toccare i figli nati da una *colona* regia e da un servo di un altro proprietario, si rispondeva che ci si doveva comportare in base alle leggi vigenti per i *servi* e le *ancillae*, perché "vi sono solo due condizioni giuridiche: quella del libero e quella del servo"¹⁰⁵. La distinzione, è chiaro, veniva fatta con un riferi-

zione quella in cui il padre era servo della chiesa, nel qual caso si osservava il diritto comune e i figli seguivano la sorte della madre. Col 1256 si estende l'applicazione del diritto comune a tutti i servi e non più solo a quelli ecclesiastici e, inoltre, si statuisce che il libero paghi le imposizioni comunali quale che fosse lo stato della moglie, essendogli riconosciuta quella capacità contributiva che prima gli era negata in caso di matrimonio misto». Recentemente, postulando che la sola condizione libera del padre permettesse ai figli di nascere liberi (appoggiandosi a un passo di Ulpiano ripreso da Iacopo Balduino) si è espressa diversamente MORELLI, *Tra diritto comune, normativa locale e dottrina* cit., p. 312 sg. Occorre però rilevare che un altro giurista, Azzone, lega lo status giuridico del figlio a quello della madre, anche se nel Regno italico, egli osserva, nei matrimoni misti per consuetudine rendeva *servi* pure la condizione servile del padre, come prevedevano peraltro anche gli statuti bolognesi prima del 1256; ma ciò non significa che la sola condizione libera del padre rendesse liberi: AZONIS, *Summa Codicis*, Lugduni 1584, f. 280 sgg.; *Il 'Liber Paradisus' con un'antologia di fonti bolognesi* cit., p. 129 sg., statuti del 7 e 26 giugno 1256.

104. Cfr. note 222-223.

105. *Capitulare* cit., I, p. 145, n. 58, *Responsa misso cuidam data* (801-814?): « Continebatur namque in primo capitulo, utrum, ubi colonam servus cuiuslibet uxorem acceperit, infantes illorum pertinere deberent ad illam colonam an ad illum. Considera enim, si proprius servus tuus alterius propriam ancillam sibi sociaverit, aut alterius servus propriam tuam propriam ancillam uxorem acceperit, ad quem ex vobis eorum procreatio pertinere debeat, et taliter de istis fac; quia non est amplius nisi liber et servus ». Il passo fu interpretato da Marc Bloch come un'indicazione dell'assimilazione dei *coloni* propriamente

mento netto allo status giuridico, non certo a quello socio-economico. Nel caso specifico va osservato che i *coloni* regi in Gallia vivevano in una condizione ancora molto simile a quella dei *coloni* romani tardoantichi, come si è detto; infatti nei capitolari sono talvolta equiparati ai servi del fisco (*fiscalini*) e delle chiese¹⁰⁶, forse in seguito alla stessa organizzazione della monarchia merovingia, che fra V e VI secolo cercò di consolidare il patrimonio umano delle *villae* fiscali passate dall'impero antico e dalle dominazioni visigota e burgunda ai Franchi¹⁰⁷.

Anche se il sistema fiscale dei Franchi era molto diverso da quello antico, che faceva largo affidamento, per il pagamento della *capitatio*, sui *coloni census adscripti*¹⁰⁸ – quindi vincolati di padre in fi-

detti ai servi altomedievali (BLOCH, *I colliberti* cit., p. 273); invece per Robert Boutruche gli ufficiali imperiali non si sarebbero pronunciati direttamente (R. BOUTRUCHE, *Signoria e feudalesimo*, trad. it., Bologna, 1971-1974, I, p. 137). Sui *coloni* altomedievali in Francia e sulla progressiva trasformazione della loro condizione cfr. BLOCH, *I colliberti* cit., pp. 264-278; POLY, BOURNAZEL, *Il mutamento feudale* cit., pp. 189-195.

106. *Capitulare* cit., I, p. 115, n. 40, a. 803; p. 286, n. 140, a. 818-819; II, p. 344, n. 278, a. 873. Per le attestazioni di *coloni* nelle leggi dei Burgundi, degli Alamanni e dei Bavari cfr. FUSTEL DE COULANGES, *Histoire des institutions* cit., IV, p. 357 sg.

107. Cfr. la sintesi di G. FOURNIER, *Il regno franco*, in *La Storia*, a cura di M. FIRPO, N. TRANFAGLIA, II, Torino, 1986, pp. 123-169 e diversi spunti desumibili da F.-L. GANSHOF, *Quelques aspects principaux de la vie économique dans la monarchie franque au VI^e siècle*, in *Caratteri del secolo VII in Occidente*, Spoleto, 1958 (Settimane di studio del Centro italiano di studi sull'alto medioevo, V), pp. 73-91, da A. VERHULST, *La genèse du régime domanial classique en France au haut moyen âge*, in *Agricoltura e mondo rurale in Occidente nell'alto Medioevo*, Spoleto, 1966 (Settimane di studio del Centro italiano di studi sull'alto medioevo, XIII), pp. 135-160 e da K. MODZELEWSKI, *La transizione dall'antichità al feudalesimo*, in *Storia d'Italia, Annali*, I, Torino, 1978, pp. 3-109. Cfr. anche i lavori di Fustel de Coulanges e Durliat cit. in nota 109.

108. J.-M. CARRIÉ, *Un roman des origines: les généalogies du "colonat du bas-Empire"*, in *Opus*, II (1983), pp. 205-251, alle pp. 217 sgg., 233 sgg.; F. DE MARTINO, *Il colonato fra economia e diritto*, in *Storia di Roma*, 3, *L'età tardoantica*, I, *Crisi e trasformazioni*, Torino, 1993, p. 789 sgg. (a p. 802 sono sollevati alcuni dubbi sull'esistenza di un'imposta mista di *capitatio-iugatio* a carico dei *coloni* in età tardoantica); G. GILBERTI, *Servi della terra. Ricerche per una storia del colonato*, Torino, 1999, pp. 47 sgg., 107 sgg. (sull'importanza delle riforme fiscali del basso Impero per la genesi del colonato, che però non vanno mai considerate indipendentemente dalle trasformazioni economico-sociali e demografiche del mondo antico); A. MARCONE, *Il colonato tardoantico nella storiografia moderna (da Fustel de Coulanges ai nostri giorni)*, Como, 1988, pp. 81-100. Sull'equiparazione, in età tardoantica, degli *inquilini* ai *coloni*, quantunque solo per questi ultimi fosse l'*origo* a determinare i vincoli alla terra, cfr. P. ROSAIO, *Inquilinus*, in *Opus*, III (1984), pp. 121-131. Sulla len-

glio al fondo coltivato, quantunque personalmente fossero liberi —, il fatto di ritrovare molto spesso nei capitolari la figura del *colonus* con caratteristiche servili per quanto riguarda gli oneri, indica che la menomazione civile segnata dal vincolo ereditario alla grande proprietà aveva fatto sì che, pur mantenendosi le tradizionali differenze fra lo schiavo e il colono, quest'ultimo fosse talvolta equiparato al *servus*¹⁰⁹.

Al servo, per altro verso, in età carolingia si riconoscevano ormai alcuni diritti, come quello di contrarre un matrimonio religioso (*coniugium*), valido di fronte alla legge, di poter sposarsi a certe condizioni con persone libere, di poter accedere agli ordini sacri previa manumissione, di possedere beni mobili o in concessione, oppure di essere giudicato dal padrone secondo il dettato dei capitolari; diritti che invece per lo più non erano riconosciuti allo schiavo del mondo classico e tardoantico, a lungo considerato un *instrumentum vocale*, uno "strumento provvisto di voce"¹¹⁰.

ta evoluzione dei patti agrari consuetudinari e sull'indebitamento contadino, che portarono alla graduale formazione del colonato, infine riconosciuto dalle leggi bassioimperiali e tardoantiche, oltre a FUSTEL DE COULANGES, *Le colonat* cit., pp. 72 sgg., 85 sgg., cfr. FINLEY, *Schiavitù antica e ideologie moderne* cit., pp. 189-206; ID., *The Study of the Ancient Economy. Further Thoughts*, in *Opus*, III (1984), pp. 5-11. Invece M. ROSTOVZEFF, *Studien zur Geschichte des römischen Kolonats*, Berlin, 1910, aveva analizzato la genesi del colonato nel quadro della politica agraria e delle trasformazioni economiche e sociali, basandosi soprattutto sulle fonti dei territori ellenistici-romani.

109. Nel territorio del regno dei Franchi coincidente con la Gallia transalpina, tuttavia, sopravvissero fino all'età carolingia tributi che si ricollegavano con le antiche *ingatio* e *capitatio*, anche se non più riscossi sistematicamente, ma divenuti censi consuetudinari su base locale (J. DURLIAT, *Les finances publiques de Diocétien aux carolingiens (284-889)*, Sigmaringen, 1990, pp. 83 sgg., 175 sgg.; FUSTEL DE COULANGES, *Le colonat* cit., p. 72 sgg.; ID., *Histoire des institutions politiques de l'ancienne France* cit., p. 57 sgg.; F. LOT, *L'impôt foncier et la capitation personnelle sous le bas-empire et à l'époque franque*, Paris, 1928, pp. 107-130): probabilmente ciò è da mettere in relazione con il numero elevato di *coloni* sopravvissuti in Gallia alle crisi tardoantiche (cfr. note sgg.). Cfr. anche MAGNOU-NORTIER, "Servus-servitium" cit., p. 282. In Italia invece l'assestamento del regno dei Longobardi cancellò il sistema fiscale antico che la *Constitutio Pragmatica* di Giustiniano aveva cercato di ripristinare (cfr. O. CAPITANI, *Storia dell'Italia medievale*, Roma-Bari, 1986, p. 31 sgg.; G. TABACCO, *Egemonie sociali e strutture del potere nel Medioevo italiano*, Torino, 1979, p. 134).

110. BLOCH, *Come e perché finì la schiavitù antica* cit., p. 18 sgg.: « Non era tuttavia poca cosa l'aver detto allo 'strumento provvisto di voce' (*instrumentum vocale*) dei vecchi agronomi romani: 'Tu sei un uomo' e 'Tu sei un cristiano' ... Dopo tutto, la massima

Il livellamento parziale che nel secolo IX avviene sui fondi regi tra *coloni* di origine tardoantica e *servi* è spesso un incontro, per così dire, a metà strada, fra dipendenti che si distinguono dagli schiavi antichi o in fase di tratta (quando il *servus* e l'*ancilla*, sradicati da una comunità, sono veramente equiparati al bestiame o alle merci oggetto di scambio, come si è visto), tutti soggetti a legami ereditari, sebbene in forme diversificate; ma la documentazione non autorizza a generalizzare questo processo estendendolo a tutte le proprietà laiche ed ecclesiastiche, né tantomeno ai secoli successivi, mettendo insieme *servi* e *rustici liberi*¹¹¹.

In ogni caso, si continuava a mantenere distinta la condizione giuridica dei dipendenti delle *villae regie*. Infatti nei matrimoni misti fra liberi e servi *fiscalini* i capitolari stabilivano che il dipen-

di san Paolo era a doppio taglio: essa si indirizzava tanto ai padroni quanto agli schiavi»; BONNASSIE, *Survie et extinction du régime esclavagiste* cit., pp. 307-343; P. TOUBERT, *Les structures du Latium médiéval. Le Latium méridional et la Sabine du IX^e à la fin du XII^e siècle*, Rome, 1973, p. 475 sgg.; PANERO, *Servi e rustici* cit., pp. 29-36; ID., *Servi, coltivatori dipendenti e giustizia signorile nell'Italia padana dell'età carolingia*, in *Nuova Rivista Storica*, LXXII (1988), pp. 551-582. Non va comunque dimenticato che anche nell'antichità molti schiavi erano ben integrati nella famiglia del *dominus* e altri venivano accasati: cfr. G. GILBERTI, "Servus quasi colonus". *Forme non tradizionali di organizzazione del lavoro nella società romana*, Napoli, 1981. Per la tarda antichità e i primi tre secoli del medioevo cfr. MODZELEWSKI, *L'Europa dei barbari* cit., p. 173 sgg. Sul dibattito dei teologi del Duecento relativo ai matrimoni dei servi, possibili anche senza il consenso del *dominus* (purché si continuasse a compiere il dovere servile, come fu precisato negli anni cinquanta del XII secolo nella decretale di papa Adriano IV, *Dignum est*), sui matrimoni misti e sul matrimonio fra servi appartenenti a *domini* diversi cfr. R. LAMBERTINI, *Il matrimonio dei servi. Approcci alla 'servitus' nei teologi del Duecento*, in *Il 'Liber Paradisus' e le liberazioni collettive* cit., pp. 237-246; P. LANDAU, *Hadriani IV. Dekretale 'Dignum est' (X. 4.9.1) und die Eheschliessung Unfreier in der Diskussion von Kanonisten und Theologen des 12. und 13. Jahrhunderts*, in *Studia Gratiana*, XII (1967), pp. 511-553.

111. Non è più possibile, ad esempio, avallare alcune considerazioni relative a un livellamento della popolazione nei secoli XII-XIII nella direzione della servitù, che solitamente vengono messe in relazione con l'affermazione di Marc Bloch che nei tre villaggi di Thiais, Villeneuve-Saint-Georges e Esmans quasi tutta la popolazione era di condizione servile al momento degli *affranchissements* regi del XIII secolo, perché effettivamente insieme alle "manumissioni" di *servi* regi furono concessi a titolo oneroso, come le prime, atti di "affrancazione" di tributi a carico di contadini personalmente liberi: BLOCH, *Rois et seifs et autres écrits sur le servage* cit., p. 58 sgg.; ID., *Libertà e servitù personali nel medioevo, in particolare in Francia. Contributo a uno studio delle classi*, in ID., *La servitù nella società medievale* cit., p. 113. Quest'ultimo lavoro è ripreso da POLY, BOURNAZEL, *Il mutamento feudale* cit., p. 195.

dente libero conservasse tutti i diritti tipici degli *ingenui*, ossia quelli di ereditare, testimoniare e citare in giudizio¹¹². Paradossalmente, poi, in un quadro più ampio, conferma la persistenza della netta distinzione fra la condizione giuridica del dipendente libero e quella del dipendente servo anche l'aggiunta carolingia al capitolo XIV della legge salica, che prevedeva la riduzione in servitù del coniuge libero unitosi a un servo di proprietari laici¹¹³.

Per l'Italia centro-settentrionale – probabilmente anche a seguito della liberazione dei *coloni* durante la guerra greco-gotica¹¹⁴ – sono invece rarissimi i documenti che comprovino la continuità della condizione colonile tardoantica, rilevata invece per le proprietà fiscali in Francia. Oltre che sulle proprietà della Chiesa romana al tempo di Gregorio Magno¹¹⁵, in Romagna e nella Campagna romana, dove più a lungo perdurarono le istituzioni dell'impero antico – a parte l'Italia meridionale e insulare bizantina, dove comunque è documentata una situazione in evoluzione¹¹⁶ – è dato di trovare qualche prova isolata di tale persistenza in atti che menzionano il *colonus* venduto o donato insieme alla terra¹¹⁷.

112. *Capitulana* cit., I, p. 125, n. 44, a. 805-806. Sulla persistenza della distinzione fra la condizione di servitù ereditaria del *servus* e quella del *servitium* prestatto dal dipendente libero in età carolingia e postcarolingia cfr. MAGNOU-NORTIER, "Sensus-servitium" cit., pp. 269-284.

113. *Capitulana* cit., I, p. 292, n. 142, ca. 819.

114. Dopo l'atto di liberazione dei *coloni* da parte di Totila alla metà del VI secolo, la Prammatica Sanzione di Giustiniano almeno teoricamente dispose però il ripristino dello *status* colonile, confermando atti e diritti di proprietà anteriori a Totila: *Corpus Iuris Civilis*, III, *Novellae*, a cura di R. SCHOELL, G. KROLL, Berlino, 1954: *Constitutio pragmatica*, pp. 799-802. Cfr. S. MAZZARINO, *Si può parlare di rivoluzione sociale alla fine del mondo antico?*, Spoleto, 1962 (Settimane di studio del Centro italiano di studi sull'alto medioevo, IX), p. 414 sgg.

115. L. RUGGINI, *Economia e società nell'Italia annonaria. Rapporti fra agricoltura e commercio dal IV al VI secolo d.C.*, Milano, 1961, pp. 238-261. Sulla forma di circolazione di parti del Codice giustiniano nell'alto medioevo e sui problemi relativi alle testimonianze cfr. E. CONTE, *Servi medievali. Dinamiche del diritto comune*, Roma, 1996, p. 37 sgg.

116. M. KAPLAN, *Les hommes et la terre à Byzance du VI^e au XI^e siècle. Propriété et exploitation du sol*, Paris, 1992, pp. 164 sgg., 266 sgg., 383 sgg.; ID., *Les contrats de location agraire à Byzance du VI^e au XIV^e siècle*, in *Contratti agrari e rapporti di lavoro nell'Europa medievale* cit., pp. 251-270.

117. G. PASQUALI, *Agricoltura e società rurale in Romagna nel Medioevo*, Bologna, 1984, p. 176, cita ad es. un documento forlivese del 973 in cui si fa riferimento alla cessione di terre « ... cum colonis et colonabus utriusque sexus ». Un altro documento che attesta

Tuttavia nel Lazio si allentano progressivamente i vincoli colonici di tipo antico fin dal secolo VIII¹¹⁸ e in Romagna i *coloni ingenui* dei secoli IX e X per lo più sono equiparabili ai *petitores/libellarii*, concessionari di terre a tempo indeterminato e semplicemente soggetti a multe e alla perdita del *conquestum* se inadempienti riguardo agli impegni contrattuali assunti¹¹⁹. Del resto, fin dal secolo VIII anche per altri territori soggetti all'impero bizantino si è rilevato un processo avanzato di obliterazione dei rapporti di "colonato" propriamente detti a favore dei patti (scritti e orali) di libera *locatio-conductio* e dell'enfiteusi¹²⁰.

Per quanto riguarda le trasformazioni delle condizioni di vita dei *servi*, la documentazione pubblica e privata consente di osservare che a partire dall'età carolingia si fa più netta la differenza tra il *servus* tardoantico e longobardo – che spesso, generalizzando, viene ritenuto ancora uno schiavo – e il *servus* carolingio. Anche in questo caso è utile partire da una comparazione con i paesi d'Oltralpe. Quantunque uno studioso come Guy Bois, come abbiamo visto, ritenga che nel Mâconnais la persistenza dell'*esclavage*, ossia di forme di schiavitù simili a quella antica, investa ancora tutta l'età carolingia e il secolo X, fino al momento della "révolution féodale", in realtà le sue considerazioni generali di tipo economico non trovano conferma nei pochissimi dati disponibili. Infatti appena ventitré famiglie di servi casati, pari all'8% delle famiglie attestata nel villaggio di Lournand nel corso del secolo X,

questa condizione è dell'anno 968 (Sutri): *Carte del monastero dei SS. Cosma e Damiano in Mica Aurea*, a cura di P. FEDELE, Roma, 1981², p. 214 sgg., doc. 93, giugno 968. Oltre all'opera di TOUBERT, *Les structures du Latium* cit., pp. 481, 515 sgg., è ancora utile il vecchio lavoro di C. CALISSE, *Le condizioni della proprietà territoriale studiate sui documenti della provincia romana dei secoli VIII, IX e X*, in *Archivio della Società Romana di Storia Patria*, 7 (1884), p. 55 sgg. Per un utile raffronto con l'Italia meridionale cfr. J.-M. MARTIN, *Città e campagna: economia e società (secoli VII-XIII)*, in *Storia del Mezzogiorno*, dir. da G. GALASSO, R. ROMEO, Napoli, 1990, III, pp. 259-288, a p. 274.

118. Cfr. nota precedente.

119. È quanto emerge dai documenti del secolo X editi in C. CURRADI, *Pievi del territorio riminese nei documenti fino al Mille*, Rimini, 1984, p. 232 sgg. Cfr. A. CASTAGNETTI, *Arimanni in "Romania" fra conti e signori*, Verona, 1988, pp. 17 sgg., 108 sgg. Sul "conquestum" cfr. B. ANDREOLI, 'Ad conquestum faciendum'. Un contributo per lo studio dei contratti agrari altomedievali, in *Rivista di storia dell'agricoltura*, XVIII (1978), pp. 109 sgg., 127 sgg. e la discussione in PANERO, *Servi e rustici* cit., p. 80 sgg.

120. KAPLAN, *Les contrats de location agraire à Byzance* cit., p. 253 sgg.

pienamente integrate nella comunità rurale, non possono certo essere ritenute di condizione schiavile né essere considerate il "pilier de l'édifice social" della comunità, sebbene si debba riconoscere all'A. il merito di aver fatto luce sul ruolo dei *servi* impiegati nelle piccole e medie proprietà¹²¹.

D'altro canto, al di là di una consuetudine storiografica piuttosto diffusa¹²², nulla autorizza a definire "schiavi" nemmeno i *servi praebendarii* del secolo X, contrapponendoli ai *servi casati*, perché le trasformazioni parziali della condizione giuridica in età carolingia riguardano entrambi i gruppi, anche se sul piano economico-sociale i *servi casati* avevano indubbiamente maggiori *chances* di sfuggire col tempo al loro *status* personale ereditario, potendosi confondere, attraverso matrimoni misti e stile di vita con i rustici liberi delle comunità di villaggio in cui vivevano e in cui progressivamente si erano integrati.

In età postcarolingia vi sono continui, lenti cambiamenti tanto sul piano della condizione effettiva di vita dei *servi*, quanto su quello delle capacità giuridiche col tempo acquisite, proprio a partire dai *servi* delle proprietà regie e delle proprietà ecclesiastiche, sia riguardo ai *servi casati*, sia ancora per i ministeriali, che spesso

121. BOIS, *La mutation de l'an mil* cit., pp. 32-61 (l'A. ritiene però che la documentazione disponibile porti a sottostimare gli "schiavi", che sarebbero in realtà pari a circa il 15% della popolazione: pp. 43 sg., 162). Su tale interpretazione generale – in realtà in parte accettabile, a patto di sfumare il giudizio sull'economia di "tipo antico" in età carolingia, di sostituire al concetto di "schiavitù" quello di "servitù" per i secoli IX e X, e a condizione che si riconosca il giusto posto al nuovo "servaggio" successivo al secolo XI, comunque sicuramente mai preponderante rispetto alla *paysannerie libre* (come ritiene giustamente il Bois: cfr. nota 9) – è stata molto critica la recensione di A. GUERREAU, *Loumand au X^e siècle: histoire et fiction*, in *Le Moyen Age*, XCVI (1990), p. 519 sgg. Cfr. anche ANDENNA, *Dal regime curtense al regime signorile* cit., p. 221 sgg. (con un richiamo alle posizioni del Bois sull'organizzazione della grande proprietà e della signoria rurale); PANERO, *Schiavi, servi e villani* cit., pp. 87-90 (con riferimento ai rapporti di dipendenza servile). Sui *servi* impiegati nelle piccole e medie proprietà dell'Italia settentrionale cfr. poi RAPETTI, *Dalla "antis" al "dominatus loci* cit., pp. 27-34.

122. FELLER, *Liberté et servitude* cit., p. 520 sgg.; G. PASQUALI, *L'azienda curtense e l'economia rurale dei secoli VI-XI*, in CORTONESI, PASQUALI, PICCINI, *Uomini e campagne* cit., pp. 14-19, 25 sgg.; ID., *La condizione degli uomini* cit., pp. 79-92. Di diversa opinione BARTHÉLEMY, *Qu'est que le servage* cit., p. 253: « Nous pensons que, dès l'époque carolingienne, on s'est sensiblement éloigné du registre purement esclavagiste: la servitude médiévale serait dès lors moins diverse que celle de l'Antiquité ».

riescono ad arricchirsi ai danni del patrimonio ecclesiastico e a ottenere la libertà, come emerge dal noto capitulare di Ottone III sui *servi* anelanti alla libertà o dai provvedimenti presi nel concilio di Pavia del 1022 nei confronti dei chierici-servi unitisi a donne libere¹²³.

I diversi "livellamenti" dei lavoratori della terra – diversi a seconda dell'epoca, delle regioni europee e delle proprietà – non cancellano le differenze fra liberi e *servi*, che continuano a persistere sul piano giuridico così com'erano in età longobarda e carolingia¹²⁴, anche se, beninteso, a seconda dei casi cambiano le condizioni economiche e sociali dei lavoratori e spesso, in forme abusive o sotterranee, pure quelle giuridiche, quando l'inganno dei dipendenti o il tacito consenso dei signori permettono ai non-liberi di comportarsi da liberi.

Un'evoluzione della realtà servile nella direzione del miglioramento sia della qualità di vita (provato anche soltanto dalla grande diffusione degli accasamenti servili), sia dello *status* giuridico, grazie ai nuovi diritti acquisiti dai *servi*, si registra tanto nell'Italia centro-settentrionale quanto in altre regioni europee. Rispetto ai diritti riconosciuti ai *servi* in età carolingia – che possono emergere da un confronto tra i capitolari dei secoli VIII-IX e le leggi dei Burgundi, dei Bavari, dei Longobardi ecc. e che riguardano non certo i *servi/mancipia* in fase di tratta o i prigionieri di guerra, ma i *servi* integrati nella *familia* o insediati su un manso –, in età postcarolingia le trasformazioni della condizione servile si possono cogliere da tutta la documentazione scritta nel suo complesso, a partire dai diplomi di immunità o dai placiti, per arrivare alle consuetudini, agli atti di compravendita e di donazione, alla contrattualistica agraria.

123. M.G.H., *Legum*, IV, *Constitutiones et acta publica imperatorum et regum*, a cura di L. WEILAND, Hannoverae, 1893, I, p. 47, doc. 21, 21 maggio 996-23 gennaio 1002, "Capitulare de servis libertatem anhelantibus"; I, p. 70 sgg., doc. 34, 1 agosto 1022 (Concilio di Pavia). Cfr. PANERO, *Servi e mistici* cit., pp. 52, 137 sgg.

124. Significativo è il richiamo di Bruno Andreolli e Massimo Montanari ai possedi degli uomini liberi frammisti alle proprietà del monastero di S. Cristina di Olona (fine sec. X) e ai beni di uso comune nella documentazione coeva ai politici, che documentano il trionfo della grande proprietà curtense e uno dei momenti di maggior controllo del lavoro contadino da parte della signoria fondiaria: ANDREOLLI, MONTANARI, *L'azienda curtense* cit., p. 141 sg.

Andrea Castagnetti ha evidenziato con molta nitidezza come i *famuli* o *homines de masnata* del monastero veronese di San Zeno, a Parona in Valpolicella, pur essendo *servi*, fin dalla metà del secolo X potessero vendere la terra in concessione a uomini di pari condizione della medesima signoria: qui l'accasamento e il conseguente livellamento socio-economico stava dunque procedendo nella direzione della libera dipendenza¹²⁵. Un ulteriore passo verso la libertà avvenne nel secolo XI grazie all'acquisizione, da parte dei *servi*, tanto della possibilità di utilizzare le terre di uso comunitario, quanto dei diritti/doveri propri dei rustici liberi di presenziare al placito signorile e di giurare la fedeltà rusticana, che implicava la difesa del luogo e dei diritti del signore. Se l'attribuzione di feudi condizionali ai *famuli* nel XII secolo consentiva ancora di distinguere il loro *status*, a causa della gravosità particolare delle *convées* (un onere che di per sé non consente tuttavia di distinguere un servo da un libero dipendente)¹²⁶, con la riconversione dei servizi in censi negli ultimi decenni del secolo – nonostante alcune resistenze signorili – si compì il lento processo di assimilazione che consentì ai discendenti degli *homines de masnata* non-liberi di ottenere infine contratti scritti per l'*investitura ad feudum et ad fictum*, di trasmettere la terra in eredità e di allontanarsi, come i liberi, dal territorio del villaggio previa rinuncia alla terra in concessione a tempo indeterminato¹²⁷.

Per certi aspetti sono simili le trasformazioni dello stato servile a Genova, dove nella seconda metà del X secolo i *famuli* vescovili potevano vendere la terra in concessione perpetua ad altri *servi* ecclesiastici¹²⁸. Le consuetudini riconosciute ai Genovesi dal marchese Alberto Malaspina nel 1056 ammettevano poi per i *servi* e gli aldi del re, del conte e delle chiese la facoltà di vendere e donare beni in proprietà o posseduti per livello¹²⁹. Le trasformazioni della

125. CASTAGNETTI, *La Valpolicella* cit., pp. 96-107.

126. F. PANERO, *Le convées nelle campagne dell'Italia settentrionale: prestazioni d'opera "personali", "reali" e "pubbliche" (secoli X-XIV)*, in *Pour une anthropologie du prélèvement scientifique* cit., pp. 365-380.

127. CASTAGNETTI, *La Valpolicella* cit., pp. 106-107.

128. *Il Registro della Curia arcivescovile di Genova*, a cura di L. T. BELGRANO, Genova, 1862, p. 222 sg., giugno 955. Per l'attestazione di altri atti e il loro commento cfr. PANERO, *Schiavi, servi e villani* cit., p. 331 sgg.

129. *I Libri iurium della Repubblica di Genova*, a cura di D. PUNCUH, A. ROVERE, Genova, 1992-1998, 1/1, p. 6 sgg., doc. 2, maggio 1056: «*Servi vel aldiones ecclesiarum et*

servitù a Genova furono anche condizionate dalla cessione di terre e uomini non-liberi ad alcune famiglie signorili della regione; i *famuli* dal canto loro, sempre più facilitati negli spostamenti da un luogo all'altro, potendo cedere la terra "livellaria" a terzi, tendevano a sottrarsi al controllo della signoria ecclesiastica, spesso anche attraverso vere e proprie fughe dalla regione¹³⁰. La Chiesa, prendendo atto che i servizi prestati dai *servi* erano abbastanza simili a quelli dei liberi livellari, alla metà del secolo XII cominciò a stipulare anche con i *famuli* contratti ventinovenali, abolendo contestualmente la clausola che permetteva loro di cedere unicamente ad altri *servi* ecclesiastici le terre in concessione e accentuando infine il peso dei canoni parallelamente all'introduzione di contratti a breve termine nella seconda metà del secolo: le considerazioni di natura economica e l'attenzione prestata dalla signoria arcivescovile più al controllo della terra che a quello degli uomini, a Genova portarono infine a compimento il lento processo di trasformazione della servitù rurale altomedievale destinata così a scomparire, mentre in città andava crescendo il numero degli schiavi di tratta – provenienti dalla Sardegna, dalla Spagna musulmana, dall'Europa orientale (*servi sardi*, *servi saraceni*, *servi sclavi*) – impiegati nel servizio domestico e artigianale¹³¹.

Nei primi decenni del secolo XI anche i *servi* dei marchesi di Torino consolidarono i propri diritti sulle terre avute in precaria e sul proprio peculio mobiliare: infatti nel 1031 Olderico Manfredi e la moglie Berta li autorizzarono a cederli liberamente al monastero di San Solutore di Torino¹³².

servi regis et comitis vendebant et donabant res suas proprietarias et libellarias cui volebant, et stabat eorum venditio et donatio iuxta vestram consuetudinem. Il riferimento al "conte" di Genova consente probabilmente di comprendervi non solo la famiglia marchionale, ma anche quella dei *viccomites*, entrambe ricordate nell'atto: sulle famiglie genovesi di origine vicecomitale cfr. G. PETTI BALBI, *I visconti di Genova: identità e funzioni dei Camandino*, in *Archivio Storico Italiano*, CLVIII (2000), pp. 679-720.

130. PANERO, *Schiavi, servi e villani* cit., p. 332 sgg.

131. Cfr. nota 55.

132. *Cartario dell'abazia di San Solutore di Torino*, a cura di F. COGNASSO, Pinerolo, 1908 (BSSS, 44), p. 11, doc. 4, a. 1031: "Si aliquis liber homo aut libera, servus vel ancilla aliquid de rebus suis mobilibus et immobilibus contulerit huic venerabili monasterio (...) potestatem habeat iudicandi, donandi, vendendi si suprascripte res aliquo modo ad nos vel ad nostros heredes pertinuerint". Sul marchese di Torino, Olderico Manfredi, cfr. G. SERGI, *Potere e territorio lungo la strada di Francia*, Napoli, 1981, p. 52 sgg.

Al di là del numero piuttosto contenuto dei casi documentabili, c'è da credere che questo processo di cambiamento della condizione economico-sociale (ma anche giuridica), coinvolgente soprattutto servi casati e servi ministeriali, si possa estendere, sebbene con scansioni cronologiche non uniformi, a diverse regioni europee, come la Baviera del secolo XI¹³³, oppure il Mâconnais, dove i servi sono equiparati ai liberi nell'uso delle terre comuni dopo il 1040¹³⁴. Sempre in Francia, i servi regi ed ecclesiastici ottennero il diritto di testimoniare durante il secolo XI o all'inizio del XII: ad esempio, i servi del capitolo di Parigi furono autorizzati a farlo da Luigi VI nel 1108¹³⁵. È questo un importante passo in avanti, nel processo di assimilazione ai dipendenti liberi rispetto all'età carolingia¹³⁶, quantunque il carattere ereditario della dipendenza, dove non era stato cancellato dalle consuetudini di vita o da un atto di manumissione, rappresentasse ancora un forte elemento di continuità con la dipendenza servile dell'alto medioevo. E d'altro canto, come abbiamo già più volte ripetuto, la natura ereditaria della dipendenza è l'unico elemento che, soprattutto in Italia, consenta di distinguere dalla libera subordinazione tanto la soggezione di *servi*, *ancillae* e *mancipia* di ascendenza altomedievale, quanto il nuovo servaggio "personale e reale" che si definisce dopo il secolo XI, per non parlare della schiavitù di tratta, di cui i legami perpetui sono un postulato imprescindibile.

Se le trasformazioni della servitù del secolo XI consentono indubbiamente ai *servi* di raggiungere la qualità di vita dei *rustici* liberi, senza che vi siano necessariamente cambiamenti dello *status* di dipendenza ereditaria in assenza di un tacito consenso signorile o di un atto di manumissione – a parte i casi in cui i *servi* si proclamavano indebitamente liberi –, la riduzione di uomini liberi in

133. Intorno al 1073-1085 il monastero benedettino di Gars (Baviera) riconobbe ai *mancipia* il diritto di disporre liberamente di due giorni alla settimana (oltre alla domenica) per dedicarli alle attività necessarie alle proprie famiglie: J. DEMADE, *Les "convées" en Haute-Allemagne. Du rapport de production au symbole de domination*, in *Pour une anthropologie du prélèvement seigneurial* cit., pp. 337-363, a p. 348.

134. FOSSIER, *L'infanzia dell'Europa* cit., p. 426; DUBY, *Una società francese nel Medioevo* cit., pp. 123, 227.

135. BLOCH, *Servo della gleba* cit., p. 161, nota 20.

136. FOSSIER, *L'infanzia dell'Europa* cit., p. 421.

servitù invece richiedeva sempre un atto formale di asservimento. Lo ammettono anche quegli studiosi che, come Dominique Barthélemy, sono propensi a vedere nel secolo XI una condizione diffusa di servaggio, che sfumerebbe dalla servitù propriamente detta alla dipendenza genericamente definita. In realtà se nel Vendômois, studiato dal Barthélemy, sono documentate manumissioni condizionate, in grado di perpetuare il servaggio, sebbene addolcito nei fatti, sono anche documentate molte manumissioni piene, che anzi appaiono prevalenti e che danno la libertà totale: proprio l'attestazione di questi ultimi atti non consente, sul piano di un rigoroso metodo di ricerca storica, di postulare l'esistenza di un "servaggio diffuso". Analogamente, il fatto che i nuovi asserviti a chiese si sottomettano alla dipendenza servile con un atto scritto o con una cerimonia pubblica prova senza ombra di dubbio che tali atti non sarebbero indispensabili se non continuasse a persistere una differenza di diritto e di sostanza fra dipendenza libera e servitù propriamente detta.

Ciò constatato, è tuttavia un fatto documentato in modo altrettanto chiaro che fin dall'inizio del secolo XII – ossia in un'epoca fortemente caratterizzata dallo sviluppo urbano e dal moltiplicarsi di nuovi insediamenti, che favorivano il movimento delle persone – in Francia come in Italia aumentino le attestazioni di nuovi asservimenti, come risposta dei proprietari terrieri medio/grandi all'assestamento delle signorie territoriali di banno e dei comuni urbani in espansione, sostenitori del processo di assimilazione dei *servi* ai liberi *districtabiles*, come si è detto.

Nelle regioni d'Oltralpe la protezione offerta in particolare, ma non soltanto, da signori ecclesiastici, a vedove e a coppie di contadini si traduce spesso fra XI e XII secolo nella rinuncia alla libertà personale, attraverso forme di autodedizione in servitù che recuperano formule altomedievali: è questo ad esempio il caso dei *sainteurs* (*homines sanctuarii*) di condizione servile in area francofona o dei *cerocensuales* in area germanofona¹³⁷.

137. P. DUPARC, *La question des 'sainteurs' ou hommes des églises*, in *Journal des Savants*, 1 (1972), pp. 25-48, distingue opportunamente i *sainteurs* di condizione servile (quando la loro dipendenza è ereditaria) dagli oblati, dai servitori domestici liberi, dai dipendenti liberi delle chiese, indipendentemente dal tipo di prestazioni (taglia, manomorta ecc.), come già aveva rilevato Léo Verriest (cfr. nota 13), fatta salva la possibilità che alcuni

In Italia invece – accanto alle frequenti autodedizioni in condizione di conversi a monasteri (che però non comportano la perdita della libertà personale da parte dei conversi stessi) – sono documentate forme di asservimento di tipo nuovo, soprattutto nei confronti di medi proprietari, signori fondiari e piccole signorie bannali¹³⁸ (ma, se si osserva bene, anche nei confronti di alcuni signori territoriali), coinvolgenti contadini originariamente liberi, che continuano a risiedere nelle comunità di villaggio d'origine.

Queste nuove forme di asservimento trovano riscontri formali espliciti nel diritto giustiniano rivitalizzato dai glossatori¹³⁹. Esse sono rintracciabili in particolare nei patti agrari di manenza, attra-

homines sanctuarii possano essere caduti nella condizione servile (come gli *homines de corpore* o gli *homines proprii*) nei secoli XII e XIII. Per la Germania cfr. MATHEUS, *Contratti agrari e rapporti di lavoro* cit., p. 161 sgg. Cfr. anche FOSSIER, *Infanzia dell'Europa* cit., p. 436 sg. Insistono invece soprattutto sull'autodedizione di uomini e donne in condizione di servitù (*servage*), quantunque *nuancée* nelle sue forme, BARTHÉLEMY, *Qu'est-ce que le servage* cit., p. 233 sgg. e POLY, BOURNAZEL, *Il mutamento feudale* cit., p. 196 sg.

138. Questa è ad esempio l'osservazione fatta da CH. WICKHAM (*La signoria rurale in Toscana*, in *Strutture e trasformazioni della signoria rurale* cit., pp. 343-409, a p. 397) per la Lucchesia: « È interessante notare come in Lucchesia i *manentes* e la struttura territoriale signorile in genere non collimassero in modo particolare; molte signorie ben documentate non ebbero *manentes* al loro interno, mentre essi erano numerosi in alcune zone non signorili della diocesi ».

139. Recentemente E. Conte, partendo da alcune riflessioni di A. Gouron, ha riaperto il dibattito relativo al ruolo equilibratore del diritto, scrivendo: "uno sguardo attento alle opere dei civilisti del XII e del primo XIII secolo dà ragione ... alla immagine di un diritto romano utilizzato assai più come strumento di affrancazione che di asservimento" (E. CONTE, *Declino e rilancio della servitù: tra teoria e pratica giuridica*, in *La servitude dans les pays de la Méditerranée occidentale* cit., p. 666; cfr. poi A. GOURON, *Liberté, servage et glossateurs*, in *Id.*, *La science du droit dans le Midi de la France au Moyen Âge*, London, 1984, XVI, pp. 41-51). Non vi sono motivi per negarlo, anche perché gli atti con i quali i contadini liberi diventavano coloni-*adscripticii* sono nettamente minoritari rispetto ai contratti di livello, di *investitura ad fictum* o comunque di tipo enfiteutico, senza considerare il crescente peso che andavano assumendo, soprattutto dal secolo XIII, i contratti a breve termine di *locatio-conductio* e di mezzadria, proprio in Toscana, Umbria ed Emilia Romagna. Tuttavia la documentazione complessiva mette in evidenza come la rinascita degli studi giuridici romanistici abbia favorito lo sviluppo di nuovi patti di asservimento di contadini già liberi, secondo la formula dell'*adscriptio terrae* e abbia talvolta offerto ai proprietari il pretesto, però giuridicamente non fondato, di considerare *colonaria conductio*, enfiteuti e liberi concessionari di terre *iure perpetuo*: cfr. nota 171. Cfr. anche M. BELLOMO, *Il lavoro nel pensiero dei giuristi medievali. Proposte per una ricerca*, in *Lavorare nel Medio Evo. Rappresentazioni ed esempi dall'Italia dei sec. X-XVI*, Todi, 1983, pp. 169-197.

verso i quali il contadino libero ora s'impegnava espressamente a rimanere per sempre, con i suoi discendenti, sulla terra o sul *residuum* assegnatogli dal signore, secondo la normativa applicata dal diritto romano ai coloni-*adscriptizi* tardoantichi, che dava la facoltà al proprietario di impedire l'emigrazione al colono e di rivenderlo in caso di fuga¹⁴⁰. Il contadino, in tal modo, si sottoponeva più o meno volontariamente a un vincolo "personale" ereditario, ben più forte della semplice dipendenza "reale" temporanea accettata con un patto agrario tradizionale, per quanto di lunga durata o a tempo indeterminato (quantunque fosse presente anche in questa forma nuova l'aspetto "reale" della dipendenza, fondato sulla concessione di terre).

Anche nelle carte che menzionano le *masnade* signorili vi sono tracce indirette del nuovo servaggio. Su queste ultime ha scritto il Brancoli Busdraghi: « All'aprirsi del XII secolo, il generale rinnovamento dei formulari e l'arricchimento del vocabolario e della fraseologia notarili portano con sé, per quanto concerne il nostro tema, una novità importante: la rapida caduta in disuso dello stilema 'servi et liberi' già usato per designare le collettività dei membri delle *masnade*: l'ultimo esempio che io conosca per la Toscana ... è del 1108 »¹⁴¹. E, d'altra parte, non è un caso che uno dei più antichi contratti agrari toscani che facciano invece un esplicito riferimento ai *coloni* contemplati nella normativa romanistica risalga al 1112¹⁴².

È un processo che investe quelle regioni dell'Italia centro-settentrionale dove più precoce è la rinascita del diritto giustiniano.

140. PANERO, *Schiavi, servi e villani* cit., p. 229 sgg. Alcuni giuristi, come ad es. Azzone, precisano che per diventare *adscriptizi* era necessaria una duplice scrittura: una *promissio* e una *confessio*: cfr. nota 169.

141. BRANCOLI BUSDRAGHI, "*Masnada*" e "*boni homines*" cit., p. 312 sg. Invece nelle regioni settentrionali, dove non si diffusero i patti di *adscriptio terrae*, ancora nella seconda metà del XII secolo i signori cercavano per quanto possibile di mantenere le distinzioni fra dipendenti liberi e *famuli* o *servi* di *masnada* all'interno di una medesima signoria, mentre i *servi* dal canto loro cercavano di essere assimilati ai liberi: cfr. ad es. il caso della *masnada* di San Zeno di Verona in Valpolicella (CASTAGNETTI, *La Valpolicella* cit., p. 100 sgg.). Cfr. nota 127.

142. *Regesto del capitolo di Lucca*, a cura di P. GUIDI, O. PARENTI, Roma, 1910-1939, I, p. 304, doc. 715, 8 febbraio 1112. Cfr. P.S. LEICHT, *Il diritto privato premeriano*, Roma, 1933, p. 39.

Ne sono infatti sostanzialmente estranee le regioni padane a nord del Po, dove il diritto longobardo-franco – che non contempla il caso degli *adscripticii* e dove la contrattualistica agraria continua a far riferimento ai tradizionali contratti di livello, di investitura *ad fictum* e di pattuizione consuetudinaria, tutti quanti compatibili con la possibilità del coltivatore di emigrare dopo aver ceduto il diritto d'uso sulla terra a terzi o dopo la restituzione della terra stessa al concedente¹⁴³ – è integrato molto presto da direttive cittadine che emergono dalle sentenze consolari e da normative urbane del tutto coerenti con la politica territoriale dei comuni maggiori. Tale politica era infatti diretta a sottrarre uomini alle signorie rurali, vietando nuove forme di *commendatio* nelle aree soggette alla giurisdizione comunale, come chiariscono alcune sentenze consolari lombarde fin dalla prima metà del secolo XII, dove si precisa che la dipendenza signorile cessa con il trasferimento del contadino in un altro luogo¹⁴⁴.

Invece in area toско-emiliana le clausole contrattuali, che finivano per trasformare la dipendenza di quei contadini che le sottoscrivevano in una forma di “nuovo servaggio” ereditario, erano sostanzialmente rappresentate dall'impegno perpetuo alla residenza sul sedime abitativo concesso dal signore e, con l'evoluzione del nuovo tipo di contrattualistica, da un giuramento di fedeltà che consolidava il rapporto di subordinazione ereditaria¹⁴⁵. Numerosi patti agrari, gli stessi formulari notarili circolanti in Romagna e

143. PANERO, *Terre in concessione e mobilità contadina* cit., p. 33 sgg.

144. *Gli atti del comune di Milano fino all'anno 1216*, a cura di C. MANARESI, Milano, 1919, I, p. 6 sgg., doc. 3, 11 luglio 1130 (Calusco Superiore); *Codex Diplomaticus Civitatis et Ecclesiae Bergomatis*, a cura di M. LUPI, Bergamo, 1799, II, doc. 1042, a. 1143 (Calcinate). Cfr. MENANT, *Campagnes lombardes* cit., p. 480 sgg. Anche dalla documentazione successiva e dal *Liber Consuetudinum Mediolani* (cfr. nota 160) è chiaro che i rustici lombardi nei secoli XI-XII sono considerati a tutti gli effetti contadini dipendenti liberi, in grado di possedere beni mobili e immobili, di adire i tribunali pubblici, di emigrare liberamente con i propri beni mobili (lasciando le terre avute in concessione ai proprietari), soggetti a oneri fiscali di natura pubblica verso signorie territoriali o comuni urbani: cfr. G.P. BOGNETTI, *Studi sulle origini del comune rurale*, a cura di F. SINATTI D'AMICO, C. VIOLANTE, Milano, 1978, p. 140 sg.

145. Va tuttavia tenuto presente che, senza un esplicito riferimento alla dipendenza ereditaria personale e reale, il semplice giuramento di fedeltà non determina un rapporto di manenza perpetua, nemmeno qualora i liberi concessionari di terre a titolo di “perpetua locatio” (che hanno cioè acquisito il dominio utile sulla terra in concessione) abbia-

nell'Italia centrale (che prevedevano una duplice scrittura per questa forma di asservimento) e gli atti di liberazione dei coloni da tale condizione di servaggio¹⁴⁶ provano senza alcun dubbio che i nuovi vincoli assunti da molti contadini liberi delle regioni del Centro-Italia, pur innestandosi su forme tradizionali di *commendatio* e di manenza, erano frutto di un'applicazione pratica di quel dibattito dotto che emerge dalle *summae*, dai trattati e dai commenti dei giuristi di scuola post-irneriana¹⁴⁷.

In breve, di fronte all'esigenza dei proprietari di arginare i costanti movimenti migratori dei contadini verso città e terre nuove, i rinnovati formulari notarili offrivano soluzioni molto più efficaci di quelle tradizionalmente adottate nell'Italia centro-settentrionale e ancora esclusive nelle regioni lombarde (ossia l'irrogazione di multe a chi lasciava il fondo prima della scadenza contrattuale senza trovare un sostituto, oppure il recupero della terra da parte dei proprietari)¹⁴⁸. La diffusione di nuovi patti di manenza e di *adscriptio terrae*, parallelamente alla diffusione di questi nuovi formulari,

no giurato fedeltà ai concedenti: BRANCOLI BUSDRAGHI, “*Masnada*” e “*boni homines*” cit., p. 313 sgg. Cfr. nota 155-157.

146. Cfr. nota 160.

147. M. ASCHERI, *I diritti del Medioevo italiano*, Roma, 2000, pp. 45 sgg., 207 sgg.; E. CORTESE, *Il rinascimento giuridico medievale*, Roma, 1992, p. 43 sg.; P. GROSSI, *L'ordine giuridico medievale*, Roma-Bari, 1995, pp. 152, 157. Per un recente quadro di sintesi sulla storiografia giuridica che spesso ripropone “il dibattito della continuità tra le istituzioni del basso impero e quelle della nuova società legata alla rinascita del diritto” cfr. MORELLI, *Tra diritto comune, normativa locale e dottrina* cit., pp. 285-349 (a p. 294 la citazione). Per l'analisi di alcuni testi fondamentali del dibattito dottrinale e per i rapporti con la pratica giuridica dei secoli XII e XIII mi limito a citare: CONTE, *Servi medievali* cit.; N. SARTI, *Un giurista tra Azzone e Accursio. Iacopo di Balduino (...1210-1235) e il suo Libellus instructionis advocatorum*, Milano, 1990; C. E. TAVILLA, “*Homo alterius*”. I rapporti di dipendenza personale nella dottrina del Duecento. Il trattato “*De hominiciis*” di Martino da Fano, Napoli, 1993. Per l'applicazione pratica delle riflessioni dei glossatori, all'interno di una contrattualistica di tipo nuovo, che – dopo una cesura di diversi secoli – tornava a uniformarsi al diritto giustiniano e non al diritto consuetudinario (anzi, si trattava di una contrattualistica che col tempo avrebbe permesso di determinare una “consuetudine” nuova nei rapporti con i coloni/ascrittizi propriamente detti), cfr. F. PANERO, *Le nouveau servage et l'attache à la glèbe aux XI^e et XIII^e siècles: l'interprétation de Marc Bloch et la documentation italienne*, in *Les formes de la servitude* cit., pp. 551-561. Cfr. nota 151.

148. PANERO, *Terre in concessione e mobilità contadina* cit., pp. 25 sgg., 154 sgg.; ID., *Villenove e villefranche in Piemonte: la condizione giuridica e socio-economica degli abitanti*, in *I borghi nuovi*, a cura di R. COMBA, A. A. SETTIA, Cuneo, 1993, pp. 195-217.

induce dunque a rinunciare alla ricerca di legami di continuità con il colonato tardoantico, talvolta postulati da alcuni storici del diritto richiamandosi alla pattuizione consuetudinaria. Anzi, è vero il contrario. Infatti le pattuizioni di tipo nuovo, limitatamente alle aree di diffusione, finirono per costituire una solida base per una nuova consuetudine pattizia relativa ai coloni/ascrittizi propriamente detti (prefigurata da Accursio per il Bolognese nella prima metà del Duecento, anche se la *communem consuetudinem*, alla quale egli fa riferimento, attingeva alle più antiche tradizioni preirneriane, che consentivano di prescindere dal *Codex giustiniano*)¹⁴⁹: una consuetudine nuova, sulla quale i giuristi di scuola dibattevano se fosse sufficiente a creare lo *status servitutis* senza uno specifico assenso dei contadini¹⁵⁰.

Fin dall'inizio del XII secolo si diffusero così nuovi patti di *adscriptio terrae*, che nella Lucchesia, nel Bolognese e nella Liguria di Levante riassorbirono molti dei patti tradizionali di manenza (questi ultimi, però, trattandosi di contadini liberi, prima del secolo XII consentivano rescissioni contrattuali e trasferimenti dei dipendenti)¹⁵¹, nel territorio pisano e in quello fiorentino diedero vita a nuovi contratti di colonato, nel Senese definirono i vincoli al masserizio per i *villani*¹⁵².

149. MORELLI, *Tra diritto comune, normativa locale e dottrina* cit., p. 303. Anche Enrico da Susa, nel fare riferimento al mondo composito dei contadini dipendenti, riteneva che "consuetudo cuiuslibet terrae attendenda est" (Ibid., p. 305), evidentemente prendendo in considerazione anche le terre in cui la consuetudine di riferimento prescindeva dai nuovi patti di colonato.

150. Cfr. note 147, 157, 171, 175.

151. Paucapalea, verso la metà del XII secolo, colse bene il processo in corso, che in certe zone portò a identificare i manenti – e in particolare i contadini residenti sul fondo assunto in locazione perpetua dagli avi – con i nuovi *servi glebae*: "Dicti originarii, quia terram alicuius ab ipsa origine patris vel avi aut proavi ad conditionale servitium reddendum retinent. Qui vulgo manentes a manendo, secundum leges vero servi glebae appellantur" (PAUCAPALEA, *Summa Decreti Gratiani*, a cura di J. F. VON SCHULTE, Aalen, 1962, p. 37; cfr. CONTE, *Servi medievali* cit., p. 154). Cfr. poi CH. WICKHAM, 'Manentes' e diritti signorili durante il XII secolo: il caso della Lucchesia, in *Società, istituzioni, spiritualità. Studi in onore di Cinzio Violante*, Spoleto, 1994, pp. 1067-1080.

152. BRANCOLI BUSDRAGHI, "Masnada" e "boni homines" cit., p. 313 sgg.; P. CAMMAROSANO, *Le campagne senesi dalla fine del secolo XII agli inizi del Trecento: dinamica interna e forme del dominio cittadino*, in *Contadini e proprietari nella Toscana moderna*, Firenze, 1979, pp. 161-219; M. NOBILI, "Homines", "arimanni", "commandi", "manentes" e "servi" nelle domi-

Molto simili sono i patti – stipulati per lo più in forma scritta – che determinavano lo *status* di *homo alterius* o di *hominicia* che dir si voglia, in Umbria e nelle Marche: una condizione giuridica di dipendenza ereditaria in cui è centrale il giuramento di fedeltà e di "omaggio" da parte del contadino e che dunque non può essere legittimata da una semplice lunga permanenza sul fondo coltivato né dalla sola consuetudine¹⁵³. Una dipendenza che è però molto facile confondere con quella di *homines, massarii e rustici*, che invece, essendo fondata essenzialmente sull'assunzione di terre in locazione (anche se a tempo indeterminato, lo ribadiamo), era temporanea perché non comportava vincoli ereditari e si poteva interrompere con la cessione a terzi delle terre in concessione e con la libera emigrazione verso città e villenove, perché il contadino non aveva assunto vincoli perpetui per la propria persona e i propri discendenti¹⁵⁴.

È tale differenza di *status* giuridico, che diventa fondamentale

nazioni signorili della Riviera di Levante del secolo XIII, in *La signoria rurale* cit., pp. 301-329; PANERO, *Schiavi, servi e villani* cit., p. 206 sgg.; ID., *Terre in concessione e mobilità contadina* cit., p. 243 sg. (per un riferimento di Roffredo Beneventano ai manenti bolognesi); O. REDON, "Villanus" au XIII^e siècle dans la documentation siennoise, in *La servitude dans le pays de la Méditerranée* cit., pp. 803-825.

153. MARTINUS FANENSIS, *Tractatus de hominiciis*, in C. E. TAVILLA, "Homo alterius". I rapporti di dipendenza personale nella dottrina del Duecento cit., p. 253 sg.: «... non sufficit probare ad hominiciam comprobendam tanto tempore servicia prestata, nisi probetur pro hominicia prestata». Quindi non è il servizio prestato per tanto tempo ma la "qualità" del servizio (cioè quello prestato in quanto "homo alterius") a comprovare lo *status* di dipendenza ereditaria. È questo lo stesso tipo di argomentazione che Roffredo Beneventano, facendo riferimento ad Azzone, formula a proposito dei nuovi "coloni conditionales" legati alla terra: «Et quidam dicunt quod coloni conditionales constituuntur hoc solo quod per .XXX. annos in solo sine controversia fuerunt ... Sed domino meo videtur hoc falsum ... Idcirco ad hoc ut conditionales coloni fiant oportet quod precedat promissio in scriptis vel sine scriptis quod perpetuo iure coloni se esse in fundo promittant et postea per .XXX. annos in fundo permaneant» (ROFFREDO BENEVENTANO, *Libelli iuris civilis*, a cura di G. C. CASELLI, Torino, 1968, p. 228 sg.).

154. Affrontando il problema dal punto di vista della contrattazione agraria nella Francia meridionale e nella Catalogna, R. VIADER, *Tenures et contrats agraires dans le sud de la France (X^e-XV^e siècle)*, in *Contratti agrari e rapporti di lavoro nell'Europa medievale* cit., pp. 227-250, a p. 233 sgg., ha rilevato come diverse forme di pattuizione agraria a lungo termine nel corso del secolo XIII si confondano con l'enfiteusi, cosicché uno stesso tipo di patto può essere alla base di un contratto di libera enfiteusi oppure di una "tenure servile"; detto in altre parole, non è la pattuizione a tempo indeterminato relativa alla

per una corretta interpretazione di questo processo storico: se viene trascurata, si rischia di confondere la libera dipendenza con le nuove forme di servaggio "personale e reale" dei secoli XII e XIII, alle quali si può erroneamente assimilare la dipendenza contadina dell'epoca, come spesso è stato fatto dopo gli studi del Vaccari dagli anni venti del Novecento in poi¹⁵⁵. Il rischio di confusione è del resto accresciuto dal fatto che gli oneri (servizi, tributi, canoni, donativi, *corvées*, doveri di ospitalità ecc.) sono qualitativamente simili tanto per i *rustici* liberi quanto per gli *homines alterius* e per i coloni/ascrittizi: ma è chiaro che non è il tipo di onere o la *corvée* a determinare la forma di dipendenza, bensì lo *status* giuridico del dipendente¹⁵⁶.

Dunque, prima di formulare ogni giudizio sullo *status* personale dei dipendenti, è essenziale appurare sia quali sono le aree in cui si diffondono i nuovi patti agrari che richiamano le condizioni tardoantiche del colonato, sia se negli atti scritti si contemplan le specifiche realtà degli *ascripticii*, *coloni conditionales*, *inquilini*, *censiti* ecc., perché solo queste sono omologate agli *homines alterius* e non quelle dei dipendenti che genericamente vengono qualificati come *massarii*, *homines*, *libellarii* o *rustici*¹⁵⁷. Nel primo caso si tratta infatti di patti molto più vincolanti dei contratti agrari e degli atti di *commendatio* documentati nei secoli X e XI. Questi ultimi, del resto, solo raramente sono costitutivi di un rapporto di subordinazione ereditaria¹⁵⁸, ciò

"res" a determinare sviluppi servili, ma la clausola inerente agli obblighi personali ed ereditari eventualmente assunti dal contadino o a lui imposti.

155. Cfr. nota 14.

156. Pertanto l'osservazione di PASQUALI, *Libertà, servitù e rapporti di lavoro* cit., p. 373, « le corvè, i donativi, l'ospitalità e altri servizi minori erano avvertiti come segni di assenza di libertà », è condivisibile a patto di ricondurla rigorosamente al « ceto di coloni (*manentes*, *ascripticii* ecc.) che, nei primi decenni del Duecento, almeno nell'Italia centro-settentrionale, vengono sentiti come legati da vincoli considerati servili e degradanti » (p. 372).

157. Questo è il limite principale dell'opera del VACCARI, *L'affrancazione* cit., che talora si riscontra anche in studi recenti: per esempio, nella sua analisi piuttosto ampia sulla Toscana dei secoli XI-XIII Simone Collavini non tiene sempre presente questa discriminante (cfr. COLLAVINI, *La condizione dei rustici/villani* cit., pp. 353 sgg., 361 sg., 367 sgg. e in particolare Id., *Il "servaggio" in Toscana nel XII e XIII secolo: alcuni sondaggi nella documentazione diplomatica*, in *La servitù dans le pays de la Méditerranée* cit., pp. 775-801).

158. P. BRANCOLI BUSDRAGHI, *La formazione storica del feudo lombardo come diritto reale*, Milano, 1965, p. 113 sg.

che invece si realizza nel XII secolo – lo ripetiamo – particolarmente in alcune regioni dell'Italia centrale e in Emilia Romagna.

Per queste ragioni non è condivisibile – né obiettivamente sostenibile, in quanto contraddetta dall'insieme della documentazione scritta – la proposta avanzata da alcuni studiosi di continuare ad adottare il termine "servaggio" con il significato generico di "dipendenza signorile"¹⁵⁹, perché i *rustici* dipendenti dalla signoria di banno potevano, in linea di principio, interrompere la loro subordinazione emigrando dal villaggio, ciò che invece non era possibile – in un quadro di rispetto della legalità – né per gli schiavi, né per i servi carolingi e postcarolingi, e neppure per quei contadini che, dal secolo XII in poi, avevano accettato patti di manenza ereditaria, di *ascriptio terrae*, di *hominicia*. Tutte queste categorie di "dipendenti ereditari" in caso di fuga erano infatti rivendicabili dai propri padroni e potevano *de iure* veder sciolti i vincoli di dipendenza solo con un atto di manumissione, o con un'espressa formula di liberazione personale, distinta dalla carta di franchigia (concernente diritti e doveri dei dipendenti e non la loro condizione personale, come abbiamo visto)¹⁶⁰.

159. Cfr. per esempio le riflessioni di A. BARBERO, *La servitù medievale*, in *Storica*, 12 (1998), pp. 133-141.

160. Tra i tanti esempi possibili, si possono citare Ranieri da Perugia e Salatiele, i quali nella prima metà del Duecento, distinguono la formula di liberazione dalla condizione perpetua del *colonus* e dell'*ascriptitius* (che scioglieva il dipendente da oneri ereditari di natura personale e reale) dalla manumissione tradizionale, che attribuiva « puram libertatem et perfectissimam civitatem Romanam » al *servus*; oppure Martino da Fano a proposito della liberazione degli *homines alterius* dalla condizione di *hominicia*. In alcune aree della Toscana (ad es. a Firenze e ad Arezzo) nel secolo XIII la liberazione dei *coloni-ascriptitii* poteva compendiare la *manumissio* (che dava la libertà personale) e l'affrancazione dagli oneri di dipendenza signorile, che concretamente manifestavano il rapporto di subordinazione ereditaria. Netta è invece la distinzione fra la manumissione del servo (*manumissio*) e l'affrancazione da oneri di dipendenza per il rustico libero in area lombarda (per es. la "Carta dandi verbum rustico recedenti" della *Summa Notariae Belluni* permetteva al rustico emigrante di conservare la disponibilità dei beni mobili e immobili in concessione, che senza la carta di affrancazione avrebbe dovuto lasciare al *dominus*). In Lombardia il *Liber Consuetudinum Mediolani* arriva poi a equiparare l'affrancazione a favore dei *rustici* a una cessione dei diritti signorili connessi al *districtus* (anche se i *rustici* non potevano esercitare verso terzi tali diritti, ma semplicemente usufruivano del privilegio di esenzione acquisito). Biblioteca Medicea Laurenziana di Firenze, *Formulario Biscioniano*, 17, f. 23 v.; *Summa Notariae annis MCCCXL-MCCXLIII Aretii composita*, a cura di C. CICOGNARI, in *Scripta Anecdota Glossatorum*, III, Bologna, 1901, p. 315 sg., rubr. 116-117;

Ma i nuovi rapporti di *hominicia* non si diffusero soltanto in alcune aree italiane, perché dalla prima metà del secolo XII è dato di trovare *homines proprii*, equiparabili agli *homines alterius*, agli *homines de corpore*, ai villani/ascrittizi anche in altre regioni europee, per esempio nel Mâconnais¹⁶¹, nel Languedoc¹⁶², nel Roussillon¹⁶³, nella Catalogna¹⁶⁴, in Franconia e nella Germania sud-occidentale¹⁶⁵, nell'Inghilterra normanno-plantageneta¹⁶⁶, nel regno normanno di Sicilia¹⁶⁷, segno che la circolazione dei testi giuridici ro-

Das 'Formularium' des Martinus de Fano, a cura di L. WAHRMUND, Aalen, 1962, p. 59 sgg., rubr. 142; p. 70, rubr. 165; RAINERII DE PERUSIO, *Ars Notaria*, a cura di A. GAUDENZI, in *Scripta Anecdota Glossatorum*, II, Bologna, 1913, p. 51 sgg., rubr. 107-109; SALATIELE, *Ars Notariae*, a cura di G. ORLANDELLI, II, Milano, 1961, pp. 298-299; *Summa Notariae Belluni composita*, a cura di A. PALMIERI, in *Scripta Anecdota Glossatorum*, III, Bologna, 1901, p. 366 sgg., rubr. 56, 62; *Liber Consuetudinum Mediolani anni MCCXVI*, a cura di E. BESTA, G. BARNI, Milano, 1945, p. 66, rubr. XXIV, 2.

161. DUBY, *Una società francese nel Medioevo* cit., p. 297 sgg.

162. M. BOURIN, *Villages médiévaux en Bas-Languedoc. Genèse d'une sociabilité (X^e-XIV^e siècle)*, Paris, 1987, p. 213 sgg.; EAD., *Les 'homines de mansata' en Bas-Languedoc (milieu du XII^e siècle-milieu du XIV^e siècle): théorie, pratiques et résistances*, in *La servitude dans les Pays de la Méditerranée* cit., pp. 883-917.

163. P. FREEDMAN, *Servitude in Roussillon*, in *La servitude dans les Pays de la Méditerranée* cit., pp. 867-882.

164. L. TO FIGUERAS, *Servitude et mobilité paysanne: les origines de la "remença" catalane (XII^e-XIII^e siècle)*, in *La servitude dans les Pays de la Méditerranée* cit., pp. 827-865.

165. J. DEMADE, J. MORSEL, *Les 'Eigenleute' de Franconie aux XIII^e-XV^e siècles: essai d'appréhension spatiale et sémantique d'une catégorie sociale malmenée*, in *Forms of servitude in Northern and Central Europe* cit., pp. 75-113; T. SCOTT, *South-West German Serfdom Reconsidered*, *Ibid.*, pp. 115-128. Nello « Statutum in favorem principum » (maggio 1232), che confermava un diploma del 1 maggio 1231, Federico II di Svevia stabiliva: « Item principum, nobilium et ministerialium ecclesiarum homines proprii in civitatibus nostris non recipiantur »: J.-L.-A. HUILLARD-BRÉOLLES, *Historia diplomatia Friderici secundi*, Parisiis, 1854, IV, 1, p. 333.

166. Per l'Inghilterra del secolo XII basti un rinvio ai lavori di J. HATCHER, *English Serfdom and Villeinage: towards a Reassessment*, in *Past and Present*, 90 (1981), pp. 3-39; P. R. HYAMS, *King, Lords and Peasants in Medieval England. The Common Law of Villeinage in the Twelfth and Thirteenth Centuries*, Oxford, 1980, pp. 25 sgg., 162 sgg. Cfr. inoltre la messa a punto e i raffronti con la realtà del Continente di PASQUALI, *Rapporti e patti di lavoro nelle campagne inglesi nei secoli X-XII* cit., p. 78 sgg.

167. Un *rescriptum* di Guglielmo II, collegato a una legge di Ruggero II, precisa che si dovevano considerare *ascripticii* solo i villani che prestavano servizi in base a vincoli personali ereditari (*intuitu persone*) e non quelli che semplicemente avevano ottenuto terre in concessione: F. BRANDILEONE, *Il diritto romano nelle leggi normanne e sveve del Regno di Sicilia*, Torino, 1884, p. 138, rubr. 39, « Rescriptum pro clericis » (Assise del Codice Cas-

manistici era ormai notevole e aveva finito per avere conseguenze dirette sulla pratica notarile e, nei regni normanni, sulla stessa legislazione¹⁶⁸.

La condizione dei coloni-ascrittizi era talmente vincolante per i contadini interessati che secondo alcuni giuristi – per esempio Accursio –, pur conservando nei confronti di terzi la propria libertà formale, con tutti i diritti civili conseguenti, essi rispetto ai propri *domini* diventavano *servi*¹⁶⁹.

sinese). Per l'attribuzione del *rescriptum* a Guglielmo II, cfr. A. L. TROMBETTI BUDRIESI, *Una proposta di lettura del 'Liber Augustalis' in tema di signoria e feudalesimo*, in *Il 'Liber Augustalis' di Federico II di Svevia nella storiografia*, a cura di A. L. TROMBETTI BUDRIESI, Bologna, 1987, p. 394. Tuttavia nel Salento finirono per essere assimilati *villani*, *homines proprii*, *homines hereditarii*: J.-M. MARTIN, *La Pouille du VI^e au XII^e siècle*, Rome, 1993, p. 614. Di fronte agli abusi dei baroni, nel 1286 Giacomo d'Aragona precisò che solo gli ascrittizi e i villani di condizione personale ereditaria erano perseguibili in caso di emigrazione, mentre ai contadini emigranti, obbligati « ratione rerum tantum », sarebbe stata richiesta la restituzione della terra in concessione: *Capitula Regni Siciliae*, a cura di F. TESTA, Palermo, 1741-1743, I, p. 23, cap. 38.

168. La *Summa Institutionum* (*Summa Institutionum 'Iustiniani est in hoc opere'*), a cura di P. LEGENDRE, Frankfurt am Main, 1973), che fa riferimento ai *servi glebe*, viene attribuita ad ambienti provenzali della fine degli anni venti del XII secolo da A. GOURON, *Etudes sur la diffusion des doctrines juridiques médiévales*, London, 1987, II, p. 32 sgg. Per la Germania si può citare la *Summa Coloniensis* (con espliciti richiami alla condizione dell'*originarius* e dell'*ascripticius* nella seconda metà del secolo XII): *Summa 'Elegantius in iure divino' seu Coloniensis*, a cura di G. FRANSEN, S. KUTTNER, I, New York, 1969, p. 101. Per la Catalogna cfr. P. FREEDMAN, *The Origins of Peasant Servitude in Medieval Catalonia*, Cambridge, 1991, p. 103 sgg. e per l'Inghilterra HYAMS, *King, Lords and Peasants* cit., pp. 82 sgg., 221 sgg., 269 sgg. Cfr. note 166-167.

169. Prendo la citazione di Accursio da CONTE, *Servi medievali* cit., p. 62 sg.: « quoad dominos servi sunt, quoad extraneos liberi »: infatti pur conservando i diritti propri dei liberi nei confronti degli estranei, « dominum in ius vocare non possunt, et a dominis vendicantur ». Ancora più netta è la posizione di Rogerio: « Licet quidam contradicant, et ascripticii servi, et persone sunt servi, id est eius, qui sit glebe, cui ascripti sunt, dominus » (*Ibid.*, p. 46). Invece Azzone, che nella *Lectura Codicis* (37-38) aveva scritto « ascriptiti non est servus, immo liber homo est », nella *Summula de agricolis et censitis* (21-56) da un lato rilevò alcune differenze fra servi e ascrittizi (riguardanti la vendita delle persone, l'ordinazione sacerdotale, il matrimonio, la possibilità di testare), dall'altro collocò a fianco della condizione ascrittizia (assunta dai contadini liberi con una duplice scrittura: una promessa di essere ascrittizi per il futuro e una *confessio* di essere tali) quella di alcune tipologie di *agricolae* (*coloni conditionales*, *originarii*, *censiti*), che si differenziavano da coloro i quali *coloni simpliciter nuncupantur*, che perdevano ogni diritto sui frutti della terra allontanandosi dal suolo in concessione ma, come si può arguire, conservavano la loro piena condizione di libertà: *Ibid.*, pp. 52 sgg., 272 sgg. (edizione della *Summula*).

Per questo i comuni urbani, al fine di difendere le proprie prerogative giurisdizionali (che in teoria si sarebbero dovute fermare di fronte allo *status* di servitù e di “nuovo servaggio” ereditario, i cui soggetti, in via normale, erano esonerati dai carichi pubblici comunali)¹⁷⁰, fra XII e XIII secolo precisarono spesso, nelle convenzioni con i signori del contado, i limiti dell'autorità signorile, e intanto elaborarono precise normative atte a dissipare i dubbi. Erano, del resto, gli stessi giuristi che prendevano atto della possibilità che i contadini liberi potessero essere considerati illecitamente di condizione ascrittizia, come ad esempio Rolando da Lucca, il quale alla fine del secolo XII osservava che per essere considerati *coloni* non era sufficiente la residenza per trent'anni sulla terra in concessione e accusava certi giudici compiacenti di permettere ai signori di trattare indebitamente come manenti perpetui alcuni enfiteuti e liberi superficiali della Tuscia¹⁷¹.

D'altro canto non si può dimenticare che anche dove non si diffusero i patti di *hominicia* o di manenza ascrittizia, talvolta era la violenza dei signori a ostacolare di fatto le migrazioni, come è ad esempio attestato a Sculcola, nel territorio di Anagni¹⁷²; oppure a

170. A parte il caso della manumissione dei servi bolognesi, frutto di accordi fra il comune e i proprietari (cfr. nota 201) sono però documentati interventi d'autorità da parte dei comuni urbani riguardo ai dipendenti non liberi. Ad esempio, il comune di Genova deliberò la manumissione dei servi dei conti di Lavagna e dei signori di Parodi nella seconda metà del secolo XII (cfr. nota 54). Per gli aspetti fiscali si può ricordare che il comune di Firenze nel 1230-33 iscrisse nel registro dei *foctaria* tassabili tanto i cavalieri e i coltivatori liberi quanto i *coloni* e gli uomini di *masnada*: E. CONTI, *Le proprietà fondiarie del vescovado di Firenze nel Duecento*, introduzione a R. NELLI, *Signoria ecclesiastica e proprietà cittadina. Monte di Croce tra XIII e XIV secolo*, Pontassieve, 1985, p. XX. A Bologna gli *homines de maxinata*, pur essendo esenti dalle *publicae factiones* (collette, boaterie e pubblici servizi a favore della città), erano tenuti alla prestazione di opere di carattere pubblico nella località di residenza (guardia, manutenzione di ponti, strade, corsi d'acqua): *Il Liber Paradisus' con un'antologia di fonti cit.*, p. 129, statuto del 7 e 26 giugno 1256. Cfr. anche WICKHAM, *La signoria rurale in Toscana cit.*, p. 406 sg.

171. ROLANDUS DE LUCA, *In C. 11. 50 in quibus causis coloni capite censiti dominos accusare possunt*, ed. in CONTE, *Servi medievali cit.*, p. 305 sg., 39-55. Anche una rubrica statutaria del comune di Bologna del 1252 denuncia la possibilità di contratti ingannevoli che determinano la condizione di manenti/ascrittizi/coloni condizionali: *Statuti di Bologna cit.*, I, libro VI, pp. 484 sg., 487, rubr. 21-23.

172. S. CAROCCI, *Ricerche e fonti sui poteri signorili nel Lazio meridionale nella prima metà del XIII secolo: Villamagna e Civitella*, in *Il Sud del 'Patrimonium Sancti Petri' al confine del*

Occimiano (Alessandria), dove i signori locali tentano di recuperare i loro uomini emigrati verso terre della Chiesa di Casale Monferrato, ma inutilmente perché essi non risultano essere né *servi* né *ascrittizi*¹⁷³. Quindi, qualora il contadino fosse riuscito a emigrare, ogni rivendicazione signorile per recuperarlo sarebbe caduta nel nulla, se non si fosse potuto provare lo *status* servile o ascrittizio dell'emigrante¹⁷⁴.

C'è chi insiste sul ricorso dei signori all'argomento della dipendenza consuetudinaria per consolidare il controllo sugli uomini, come alternativa al riferimento a una precisa condizione giuri-

'Regnum' nei primi trent'anni del Duecento. Due realtà a confronto, Roma, 1997, pp. 111-144, alle pp. 112-123.

173. *Le carte dell'archivio capitolare di Casale Monferrato fino al 1313*, a cura di F. GABOTTO, U. FISSO, Pinerolo, 1907-1908 (BSSS, 40-41), I, p. 269 sgg., doc. 151, 23 luglio 1231; p. 300, doc. 157, ante 11 dicembre 1231. Sul valore attribuito dai marchesi di Occimiano al giuramento prestato dai propri uomini, proprio con riferimento alla lite in oggetto, cfr. L. PROVERO, *Conflitti di potere e culture politiche nelle campagne del Duecento: la Chiesa di Casale Monferrato dopo la distruzione del 1215*, in *Bollettino Storico-Bibliografico Subalpino*, CV (2007), pp. 281-391, a p. 361 sgg. Vanno però rilevati, nella disputa fra i canonici di Casale e i marchesi per l'esercizio della giurisdizione nei confronti degli uomini immigrati su sedimi appartenenti alla Chiesa, sia lo scarso peso che i signori laici sono poi effettivamente in grado di attribuire al giuramento (equiparabile a una *commendatio* tradizionale di uomini liberi e non certo, come viene giustamente osservato dai canonici, a un giuramento assimilabile alle forme di *hominium adscriptio*), sia l'indubbia preminenza della residenza come criterio per stabilire l'appartenenza all'una o all'altra giurisdizione. Su quest'ultimo aspetto cfr. F. PANERO, *La giurisdizione signorile sui rustici della 'Langobardia' nei secoli X-XII*, in *Seigniorial Jurisdiction*, ed. by L. BONFIELD, Berlin, 2000 (*Comparative Studies in Continental and Anglo-American Legal History*, 21), pp. 103-143, a p. 118 sgg.

174. Anche nella Valle padana è dato di trovare alcune carte del XIII secolo – si tratta per lo più di testimoniali – in cui vengono richiamate le possibilità, peraltro mai provate dai testimoni, che i dipendenti possano essere ascrittizi oppure *homines alterius* (la cui condizione, in questo caso, è senz'altro equiparata a quella dei *servi*): cfr. ad es. il testimoniale vercellese del 1234, relativo a una vertenza per diritti sulle acque delle rogge Marcova e Bona, in cui un teste “interrogatus si servus est vel alias homo alterius, respondit quod potius vellet esse suspensus quam esse servus, nec est servus vel homo alterius” (G. FERRARIS, *La pieve di S. Stefano di Lenta nel contesto delle pievi cusebiane*, in *Arte e storia di Lenta*, Vercelli 1986, p. 105). Cfr. poi L. BELLONE, *Vendita di uomini o vendita di diritti? L'interpretazione della dipendenza libera e servile in alcuni documenti astigiani dei secoli XII-XIII*. Atti del Convegno (Certosa di Pontignano, 29 maggio – 1 giugno 2004), in corso di stampa.

dica dei dipendenti¹⁷⁵. Effettivamente la consuetudine funzionava bene nei patti agrari ed era un'arma che sul piano politico-amministrativo poteva essere efficace quando il signore trovava l'accordo e la mediazione con la comunità, concedendo carte di franchigia, di natura economico-fiscale e statuti rurali in cambio del consenso e della ridefinizione pattizia dei poteri signorili¹⁷⁶; ma era un'arma per lo più spuntata, nonostante la propensione signorile alla violenza, nei confronti di contadini emigrati, di cui il signore stesso non sapesse presentare le prove che essi erano giuridicamente *servi* o manenti/villani/ascrittizi propriamente detti, di fronte ad arbitri¹⁷⁷ o a tribunali signorili o comunali, perché i soli canoni e servizi prestati per consuetudine non erano sufficienti a provarlo¹⁷⁸.

175. Cfr. le diverse posizioni dei giuristi medievali analizzate in CONTE, *Servi medievali* cit., pp. 104 sgg., 127 sgg., 145 sgg., il quale è propenso a ritenere che « il rapporto di *hominium* ... poteva instaurarsi, lo si è visto, anche prescindendo da qualsiasi manifestazione esplicita di volontà, per effetto della prescrizione » (p. 236 sg.); ma bisogna dare atto allo stesso Autore che in un saggio successivo afferma che « le dottrine elaborate nella scuola piombano sulla pratica con effetti inaspettati, producendo un vero rivolgimento delle consuetudini in vigore » (CONTE, *Declino e rilancio della servitù* cit., p. 676), riconoscendo dunque indirettamente – mi sembra – che le consuetudini pre-irmeriane non determinavano uno stato di servaggio diffuso. Invece per COLLAVINI, *La condizione dei rustici/villani nei secoli XI-XII* cit., p. 369 sgg., « l'argomento servile veniva rimesso in campo per difendere o ricontrattare la dipendenza, per tassare il rustico, per trattarne un passaggio di mano » quando il predominio dei signori sui rustici, sancito dalla consuetudine, era messo in discussione: se ciò è vero in qualche caso, non è tuttavia la norma, a meno che non si voglia giungere a negare l'esistenza di « condizioni giuridiche rigidamente definite », quali sono la dipendenza libera e le diverse forme di dipendenza ereditaria. Del resto le *nuances* della dipendenza cui fa opportunamente riferimento BARTHÉLEMY (*Qu'est-ce que le servage* cit., pp. 253, 262, 268 sgg.) non possono certo riferirsi esclusivamente alla condizione giuridica delle persone, bensì soprattutto alla loro condizione socio-economica (diritti acquisiti e tipo e quantità di oneri sostenuti dai dipendenti *servi* e dai dipendenti liberi). Cfr. anche CAROCCI, *Le libertà* cit., p. 55 sgg.

176. PANERO, *Consuetudini* cit., p. 29 sgg. Molto diverso è il caso dell'*homo alterius* arricchitosi, che può riscattare la sua condizione di non libertà ottenendo una carta di liberazione che non è soltanto un'affrancazione dai servizi prestati, ma che si può accostare a un atto di manumissione vera e propria, dal momento che cancella la dipendenza personale ereditaria (PANERO, *Schiavi, servi e villani* cit., p. 271 sgg.)

177. Sulle figure dell'*arbitrator* e dell'*arbitrator* (o *amicabilis compositor*) in età comunale cfr. L. MARTONE, *'Arbitrator-Arbitrator'. Forme di giustizia privata nell'età del diritto comune*, Napoli, 1984, p. 15 sg.

178. Gli Statuti di Bologna della prima metà del Duecento chiarivano che si doveva-

Nel costante confronto dialettico fra città e contado, fra comuni urbani, signorie bannali e signorie fondiarie, la reazione cittadina verso queste nuove forme di servaggio si fece presto sentire proprio a partire dalla Liguria orientale, dall'Emilia Romagna, dall'Umbria e dalla Toscana, dove avevano trovato il terreno più fertile.

Nel 1168 il comune di Genova, in una convenzione stipulata con il marchese Opizzone Malaspina nel piviere di Cicagna (nell'entroterra di Rapallo), richiedeva il giuramento dei patti ai suoi vassalli e ai suoi *homines*, fatta eccezione per quei commendati (*commandi*) e quegli arimanni che negli ultimi trent'anni "speciali pacto et gratuita voluntate" si erano obbligati nei suoi confronti o nei confronti dei vassalli marchionali alla prestazione di particolari servizi (non precisati, ma che in parte potrebbero configurarsi come un impegno armato nelle *masnade* signorili), che evidentemente erano però di natura ereditaria e quindi assimilabili agli oneri servili che, in quanto tali, sfuggivano di norma a impegni di tipo pubblico da parte dei dipendenti¹⁷⁹. Riguardo a quei *domnica-*

no considerare manenti coloro che consapevolmente avevano legato sé e i propri figli alla terra assunta in locazione, nonché coloro che con piena consapevolezza per trent'anni, risiedendo su terra altrui, avevano accettato di essere sottoposti agli oneri tipici della manenza: *Statuti di Bologna* cit., libro VI, p. 481 sgg., rubr. XX. D'altro canto, come chiarisce Roffredo Beneventano, la sola prescrizione trentennale non era sufficiente per considerare servo o ascrittizio il dipendente: « propter solum tempus non poterunt fieri servi etiam si voluissent ... Item nec fiunt ascripticii quia ad hoc ut fiant aliqui ascripticii necesse est quod due scripture intercedant, scilicet privata et publica »: ROFFREDO BENEVENTANO, *Quaestiones Sabbatinae*, a cura di M. VIOLA, Torino, 1968 ("Corpus glossatorum iuris civilis", VI), p. 475 sg., rubr. 46. Cfr. anche nota 153. Cfr. inoltre P. CAMMAROSANO, *Il territorio della Berardenga nei secoli XI-XIII*, in *Studi medievali*, s. III, X (1969), p. 286 sgg.; ID., *Le campagne nell'età comunale (metà sec. XI-metà sec. XIV)*, Torino, 1976, pp. 63, 75 sgg. (Ferretto risulta essere "homo et villanus" o "villanus per capitudinem" della canonica di Siena, poiché i testi dimostrano che già lo erano stati i suoi avi: la sua è dunque una forma di dipendenza ereditaria da quattro generazioni, giuridicamente definita grazie alle testimonianze dei vicini); CONTE, *Servi medievali* cit., pp. 5-35; CH. WICKHAM, *Legge, pratiche e conflitti. Tribunali e risoluzione delle dispute nella Toscana del XII secolo*, Roma, 2000, pp. 43 sgg., 185 sgg., 279 sgg. e, per il caso di un "colono" pisano soccombente in tribunale, p. 231 sgg. Sulla capacità negoziale dei coloni-ascrittizi e sulla possibilità di resistere in giudizio al *dominus* cfr. MORELLI, *Tra diritto comune, normativa locale e dottrina* cit., p. 308 sg.

179. I "Libri iurium" della Repubblica di Genova cit., I/1, p. 312, doc. 218, 23 ottobre 1168. Cfr. NOBILI, "Homines", "arimanni", "commandi" cit., p. 304 sgg.; R. PAVONI, *Ner-*

ti manentes del marchese, dei suoi vassalli o delle chiese della zona, che pur coltivando terre signorili tuttavia non erano residenti su terre marchionali o vassallatiche o ecclesiastiche, si precisò invece che il legame di dipendenza si sarebbe interrotto al momento dell'emigrazione e della cessione a terzi, da parte dei contadini, del dominio utile sulle terre in concessione¹⁸⁰.

Anche nel trattato di pace fra Pisa e Lucca, del 1182, nel definire la sfera giurisdizionale delle due città si ammetteva per i signori del contado il diritto esclusivo di giudicare e *distringere* quei dipendenti che, denominati *fideles* e *manentes*, si possono probabilmente inquadrare nel gruppo degli *homines alterius* e degli ascrittizi¹⁸¹. E il comune di Lucca tra la fine del secolo XII e l'inizio del XIII riconosceva alla consorteria di notabili cittadini che avevano il patronato sulla chiesa del comune rurale di Tassignano di esercitare *pleno iure* forme di signoria fondiaria sui *manentes* del luogo¹⁸².

Tra le prime città italiane, fu il comune di Pisa, alla fine del secolo XII, ad affrontare sul piano normativo il problema dei coloni-ascrittizi, il cui numero era in crescita in seguito alle frequenti pattuizioni agrarie che si adeguavano ai nuovi formulari notarili, ma anche a causa dell'orientamento di molti signori a trattare indebitamente come ascrittizi i propri dipendenti liberi. Dunque, sullo scorcio del XII secolo il comune di Pisa deliberò che i contadini residenti a casa propria in città (quindi non nella casa di un signore: "non cum domino") da almeno quindici anni non potessero essere accusati di essere di "colonaria vel ascripticia vel alia simili conditione" e quindi essere richiamati nel contado dal *dominus*¹⁸³. All'inizio del Duecento si ridusse il periodo di prescrizione

vi: un comune di Pieve nella podesteria del Bisagno, in *Medioevo a Rapallo*, a cura di L. KAISER, A. ROTTA, Rapallo, 1995, pp. 15-22.

180. I "Libri iunium" della Repubblica di Genova cit., I/1, p. 312 sg.

181. D. CORSI, *La pace di Lucca con Pisa e Firenze negli anni 1181 e 1184*, Lucca, 1980, p. 55, doc. II; p. 217, doc. III.

182. CH. WICKHAM, *Comunità e clientele nella Toscana del XII secolo. Le origini del comune rurale nella Piana di Lucca*, Roma, 1995, pp. 150-163. L'elevato numero di *manentes* a Tassignano consentiva ai loro proprietari-signori addirittura di nominare i consoli del comune rurale: in questo caso, dunque, l'autorità dei proprietari terrieri travalicava la sfera privatistica del potere ed era tollerata dal comune di Lucca semplicemente perché erano *cives* a tutti gli effetti.

183. *I Costituti delle legge e dell'uso di Pisa* (sec. XII), a cura di P. VIGNOLI, Roma, 2003,

a dieci anni di residenza continuativa in città, sia al fine di contrastare quei signori che trattavano illecitamente come ascrittizi i contadini liberi (ma poi non riuscivano a reperire prove legali per richiamarli nel contado in caso di emigrazione), sia per estendere la giurisdizione cittadina anche su effettivi ascrittizi, provenienti da località esterne al contado pisano¹⁸⁴.

Un caso solo apparentemente simile è quello evocato dall'epigrafe viterbese di Porta Sonsa della metà del secolo XII, che ricorda un privilegio concesso forse da Enrico IV nella seconda metà degli anni novanta del secolo XI alla comunità di Viterbo, riassunto nei versi "Om(n)is enim qui servili sub lege gravatur / Si civis meus extiterit liber reputatur"¹⁸⁵. Non si può escludere, infatti, che si tratti di una forzatura interpretativa da parte del comune, attraverso una trasposizione del concetto di privilegio fiscale, presumibilmente attribuito alla comunità, in quello di libertà giuridico/personale, dalla forte valenza propagandistica nei confronti dei potenziali immigrati – proprio quando in alcuni territori dell'Italia centrosettentrionale si stavano diffondendo nuovi rapporti contrattuali di servaggio – al momento di redigere il monumento/documento epigrafico.

Soltanto nel XIII secolo intervennero su questa materia anche i comuni di Firenze, San Gimignano, Pistoia, Perugia, Parma, Reggio, Ravenna, Bologna, Rimini, che in alcuni trattati con altre città o nei propri statuti stabilirono un periodo – per lo più di

p. 284 sg., rubr. XLI (=XLII), nota d: « Nostra civili constitutione firmamus ut si quis in civitate Pisana cum sua massaricia super se et non cum domino per annos XV ut civis habitaverit, nulla colonaria vel ascripticia vel alia simili conditione ab aliquo opprimatur aut nullo modo inquietetur » (testo dell'integrazione alla versione più antica del *Constitutum usus* pisano del 1186, aggiunta alla rubrica 42).

184. Nell'edizione del Bonaini (ms. Comune A, Statuti 12, dell'Archivio di Stato di Pisa: redazione del 1233) si legge « per annos decem ut civis habitaverit ... »: *Statuti inediti della città di Pisa dal XII al XIV secolo*, a cura di F. BONAINI, Firenze, 1854-1857, II, p. 952, rubr. 42. Va aggiunto che anche i figli degli ascrittizi, secondo lo statuto pisano, avrebbero potuto allontanarsi dal fondo entro trent'anni dalla morte dei genitori: soltanto una permanenza più lunga sarebbe stata considerata un tacito assenso a rimanere nella condizione ereditaria pattuita dagli antenati: cfr. PANERO, *Schiavi, servi e villani* cit., p. 224 sg.

185. Per l'edizione del testo epigrafico e per l'inquadramento storico-critico cfr. M. BOTTAZZI, *Tra Papato e Impero. L'uso dell'epigrafia nei secoli XI e XII a Viterbo*, in *Studi Medievali*, s. III, XLVII (2006), pp. 305-360, a p. 326 sgg.

cinque/dieci anni – entro il quale *coloni*, *adscripticii*, *villani* e *homines alterius* avrebbero potuto essere rivendicati dai propri *domini*, dopodiché sarebbero stati considerati liberi cittadini contribuenti a tutti gli effetti¹⁸⁶. Siena, invece, nel corso del Duecento approvò alcune riformazioni che per gradi favorirono il libero inurbamento da parte dei *villani/adscripticii* del contado¹⁸⁷.

Quanti erano i manenti perpetui? Si può tentare di formulare soltanto qualche stima approssimativa, come già abbiamo fatto per i *servi* altomedievali.

Per Philip Jones i contratti con obbligo di residenza perpetua, che determinavano lo *status* di nuovi ascrittizi, sarebbero circa un terzo di quelli stipulati alla fine del secolo XII dal capitolo della cattedrale di Lucca, a parte i patti consuetudinari di tipo tradizionale, che costituivano probabilmente la maggioranza dei rapporti di dipendenza contadina¹⁸⁸. Anche in Umbria solo una parte minoritaria dei contratti scritti produssero nuovi coloni o *homines al-*

186. Cfr. P. SANTINI, *Condizione personale degli abitanti del contado nel secolo XIII*, in *Archivio Storico Italiano*, IV s., XVII (1886), p. 182 sg.; *Statutum potestatis communis Pistorii anni 1296*, a cura di L. ZDEKAUER, Milano, 1888, IV, rubr. 43; MARTINUS FANENSIS, *Tractatus de hominiciis*, ed. in TAVILLA, "Homo alterius". *I rapporti di dipendenza personale nella dottrina del Duecento* cit., pp. 243-283; *Statuto del comune di Perugia del 1279*, a cura di S. CAPRIOLI, A. BARTOLI LANGELI, Perugia, 1996, pp. 363-364, rubr. 387. G. FASOLI, *Ricerche sui borghi franchi dell'alta Italia*, in "Rivista di Storia del diritto italiano", XV (1942), pp. 139-214, a p. 209 viene ricordata una disposizione statutaria del 1220 del comune di Rimini, che fissava in un anno e un giorno il periodo di prescrizione per rivendicare i diritti su un servo immigrato in città, ad esclusione dei dipendenti di cittadini riminesi. Per un'analisi dei rapporti di *hominicia* nei territori di Perugia e Gubbio (che vanno però sempre distinti dai patti di tipo enfiteutico) cfr. TIBERINI, *Le signorie rurali nell'Umbria settentrionale* cit., pp. 268, 272 sgg.; VACCARI, *L'affrancazione* cit., pp. 91 sgg., 99 sg., 142. Norme sui *fideles* o sugli *homines alterius* sono anche contenute negli statuti di Modena, Città di Castello e Todi (Ibid., pp. 110 sg., 124 sg.). Invece la rubr. 246 degli statuti di Vercelli della prima metà del secolo XIII tratta di liberi contadini inurbatisi: cfr. PANERO, *Servi e rustici* cit., p. 238 sgg. Cfr. nota 221.

187. CAMMAROSANO, *Le campagne senesi dalla fine del secolo XII agli inizi del Trecento* cit., pp. 161-219.

188. PH. JONES, *Economia e società nell'Italia medievale*, Torino, 1980, p. 284. Rispetto al quadro delineato dall'A. va però precisato che era profonda e sostanziale la differenza tra la clausola della residenza dei contratti di livello altomedievali (che in caso di inadempimento del contadino prevedevano, a seconda dei casi, pagamenti di multe, restituzione della terra in concessione e perdita del *conquestum*) e gli impegni perpetui alla residenza

terius, come sostanzialmente consente di rilevare lo spoglio documentario effettuato da Sandro Tiberini, in cui si possono ben distinguere gli atti di *hominicia* dai tradizionali patti enfiteutici, nettamente maggioritari¹⁸⁹.

La diffusione di tali forme di nuova pattuizione continuò tuttavia dopo il XII secolo, ad esempio nel Bolognese dopo la manumissione dei *servi* del 1256-57, dove però, nonostante i reiterati divieti del comune ad accendere nuovi patti di manenza tra la seconda metà del Duecento e l'inizio del Trecento¹⁹⁰, non vi sono elementi per affermare che il numero dei *manentes* arrivasse mai a raggiungere quello dei *servi* liberati, che come abbiamo visto erano circa il 7-8% della popolazione della città e del contado¹⁹¹.

Quindi la percentuale di *villani/manenti/ascrittizi* e *homines alterius* nell'Italia centro-settentrionale è poco significativa se confrontata con il rilievo numerico che essi ebbero ad esempio nella Sicilia normanno-sveva¹⁹², nella vecchia Catalogna (dove il numero dei *remensas* è stato stimato fino a un quarto della popolazione)¹⁹³ e in alcune regioni dell'Inghilterra dei secoli XII-XIII in cui si è ritenuto che i *villani* raggiungessero addirittura il 40% della popolazione contadina¹⁹⁴, senza però considerare che non tutti erano *glebae ascripticii* o soggetti al *villenagium purum*, quindi legati ereditariamente alla terra, ma potevano anche appartenere alle categorie dei liberi *villani*, del *socagium villanum* o degli *adventitii*, tutti quanti liberi di trasferirsi restituendo al *dominus* le terre in con-

stabiliti dai nuovi patti del XII secolo, che recepivano la normativa giustiniana sul colonato.

189. TIBERINI, *Le signorie rurali* cit., p. 292 sgg.

190. G. DE VERGOTTINI, *La liberazione dei servi della gleba a Bologna*, in *Il Liber Paradisus' e le liberazioni collettive* cit., pp. 43-59, a p. 56; MORELLI, *Tra diritto comune, normativa locale e dottrina* cit., p. 333 sg.; PASQUALI, *Libertà, servitù e rapporti di lavoro* cit., p. 374 sg.

191. Cfr. nota 100.

192. Pur non essendo possibili stime generali, è abbastanza consistente il numero di attestazioni di *villani* nei secoli XII-XIII: cfr. nota 14.

193. Fu J. VICENS VIVES, *Historia de los remensas (en el siglo XV)*, Barcelona, 1945, *passim*, a proporre per il secolo XIV una stima dei *remensas* orientata verso un quarto della popolazione catalana. Cfr. P. BONNASSIE, *Les sociétés de l'an mil. Un monde entre deux âges*, Bruxelles, 2001, p. 262 sgg.; TO FIGUERAS, *Servitude et mobilité paysanne* cit., pp. 827-865.

194. *The Agrarian History of England and Wales, II (1042-1350)*, a cura di H. E. ALLAM, Cambridge, 1988, pp. 595-715.

cessione a lungo termine o in locazione temporanea, come precisa intorno alla metà del Duecento il giudice della corona Henry of Bracton¹⁹⁵. Future ricerche dovranno chiarire quali furono le responsabilità delle monarchie nazionali nello sviluppo del villanaggio in questi tre paesi, ma dovranno anche verificare se vi furono sostanziali difformità regionali, esistenti per esempio fra Sicilia e regioni continentali del regno normanno-svevo, fra Galles, Devon e Cornovaglia, come già è emerso per la nuova e la vecchia Catalogna oppure – in Italia – per l'area padana e le regioni umbromarchigiana e toscano-romagnola.

La servitù di origine altomedievale, ormai in declino, e il nuovo servaggio del secolo XII appaiono comunque come processi per lo più indipendenti l'uno dall'altro. Tutt'al più, volendo cercare legami tra la servitù che ha le proprie radici nell'alto medioevo e il nuovo servaggio, che vede l'asservimento più o meno consapevole di contadini liberi in età comunale, si potrà osservare che come reazione all'affievolirsi dei vincoli servili tradizionali – concomitante con il consolidamento delle signorie di banno, che in molti casi avevano contribuito al superamento della servitù, imponendo oneri pubblici anche a discendenti di *servi* – medi proprietari e signori fondiari cercarono di costituirsi una propria "riserva" di uomini vincolati al sedime abitativo o al fondo coltivato, i quali potessero sfuggire *de iure* alle maglie della signoria territoriale, alla giurisdizione dei comuni urbani e ai tanti richiami costituiti dalle numerosissime fondazioni di nuovi insediamenti: in questo caso solo l'imposizione di vincoli ereditari (quindi di natura servile) ai dipendenti, di tipo "personale e reale" insieme, consentivano con qualche efficacia di raggiungere lo scopo. E l'efficacia era tanto maggiore quanto più alle forme di asservimento giuridico tradizionale – ormai improponibili in una società in continuo cambiamento, visti i caratteri arcaici della servitù altomedievale, imparentata con la schiavitù propriamente detta (che peraltro tornava a diffondersi proprio nel secolo XII) – si riusciva a sosti-

195. HENRICI DE BRACTON, *De legibus et consuetudinibus Angliae*, a cura di T. TWISS, Wiesbaden, 1964, ristampa dell'edizione di Londra del 1878-1881 ("Rerum Britannicarum Medii Aevi Scriptores", 70), I, I, XI, 1, p. 52; I, II, VIII, 2, pp. 198 sgg., 208; III, IV, XXVIII, 5, p. 376 sgg.

tuire la normativa romanistica relativa al colonato tardoantico o "servitù della gleba" che dir si voglia, nuovamente portata alla luce dai giuristi di scuola. Questa normativa, ora applicata per lo più su basi contrattuali, pur garantendo la conservazione dei diritti civili ai nuovi *adsripticii/homines alterius*, menomava nondimeno la libertà personale dei contadini che accettavano tali patti¹⁹⁶. Persino importanti signori territoriali, come i marchesi Malaspina, si crearono una "riserva" di uomini in condizione di servaggio, proprio per costituire uno strumento giuridico forte che potesse arginare in qualche modo il processo di estensione della giurisdizione cittadina sugli uomini del territorio ligure da parte del comune di Genova, come abbiamo visto¹⁹⁷.

La situazione è dunque molto più complessa rispetto al quadro tracciato con finalità divulgative – e quindi inevitabilmente sintetico su questo tema – da Robert Delort, secondo il quale "la servitù comparve nel IX e nel X secolo, si diffuse nell'XI, arretrò e sparì nel XIII; servi fuggitivi acquistano la libertà nelle città dove si sono stabiliti; servi chiamati a dissodare terre vicine sono diventati forestieri liberi; molti, avendo ricavato un po' di denaro dalla vendita del loro modesto *surplus*, desiderano veder soppresso l'elemento arbitrario e veder sparire la macchia infamante. Ricomprano dunque a caro prezzo questa libertà dal signore, sia individualmente, sia collettivamente, mentre le *corvées*, per via del gran numero di braccia disponibili e della più limitata superficie della riserva, sono ridotte a poca cosa"¹⁹⁸. In questo quadro riassuntivo sarà dunque opportuno aggiungere anche gli indispensabili riferimenti al nuovo servaggio successivo al secolo XI e distinguere quei due atti giuridici fondamentali, così diversi per natura e per gli effetti prodotti, che sono la manumissione e l'affrancazione; non si dovrà poi dare per scontato che la *corvée* sia prova di con-

196. Sul colonato tardoantico cfr. nota 108. Sulla locuzione irneriana "servitù della gleba" e sulle sue applicazioni pratiche, oltre al classico BLOCH, *Servo della gleba* cit., p. 164 sg., che per primo attribuì al giurista bolognese la paternità di tale definizione dei coloni tardoantichi, cfr. F. PANERO, *La cosiddetta servitù della gleba: un problema aperto*, in ID., *Terre in concessione e mobilità contadina* cit., pp. 207-276; ID., *Le nouveau servage* cit., pp. 551-561.

197. Cfr. note 179-180.

198. DELORT, *La vita quotidiana* cit., p. 129.

dizione servile da parte di chi la presta¹⁹⁹ e infine si dovrà chiarire a quali condizioni l'inurbamento dei *servi* possa permettere loro di conseguire lo *status* di liberi. Su questo ultimo punto è opportuno sviluppare la nostra riflessione conclusiva.

4. L'ARIA DELLE CITTÀ RENDE LIBERI?

I servi bolognesi emigrati dalla campagna alla città alla fine del secolo XII conservavano il loro *status* servile: si potrebbe obiettare che si trattava di servi inurbatisi con il consenso dei propri signori e che a rigore non erano "servi fuggitivi", ma resta il fatto che la semplice ragione di risiedere in città non rendeva liberi gli inurbati (lo provano gli atti di manumissione del 1256-57, rivolti sia ai *servi* bolognesi residenti in città sia a quelli dell'episcopato)²⁰⁰. Il cittadino o l'abitatore temporaneo erano considerati liberi, evidentemente, se godevano della libertà personale, o ritenuta tale fino a prova contraria, già prima dell'inurbamento. Del resto la normativa del comune di Bologna, posta in essere nel 1256-57 in concomitanza con la redazione del *Liber Paradisus*, indica inequivocabilmente – se fosse ancora necessario ribadirlo – che si continuava a distinguere servitù "personale" e nuovo servaggio "reale-personale", da un lato, e libera dipendenza dei contadini responsabili fiscalmente verso il comune come *fumantes*, dall'altro: per questo, dopo la manumissione collettiva dei circa seimila *servi* e *ancillae* (residenti nella campagna e nella città), previo pagamento di un riscatto ai *domini*, chiunque avesse creato nuovi rapporti servili o ascrittizi nel contado bolognese avrebbe subito gravi pene e sanzioni, in quanto avrebbe invaso il campo giurisdizionale del comune²⁰¹.

Ovviamente considerazioni simili si devono fare anche per gli schiavi di tratta presenti in alcune città portuali del Mediterraneo

199. Cfr. PANERO, *Le convées* cit., p. 366 sgg.

200. Il *'Liber Paradisus'* con un'antologia di fonti cit., p. 1.

201. ANTONELLI, *Introduzione*, in Il *'Liber Paradisus'* con un'antologia di fonti cit., p. XXXII sgg.; ID., *Due postille all'edizione del 'Liber Paradisus'*, in Il *'Liber Paradisus'* e le liberazioni collettive cit., pp. 141-145; G. FEO, *Dal 'Liber Paradisus' agli estimi: sulle tracce dei nuovi liberi*, Ibid., pp. 229-235; PANERO, *Manumissioni collettive* cit., Ibid., p. 357; PASQUA-LLI, *Libertà, servitù e rapporti di lavoro* cit., Ibid., p. 375 sgg.; R. RINALDI, *Servienti, discepoli, padroni. Contratti bolognesi in avanzato Duecento*, Ibid., pp. 385-399 (per i riferimenti ai contratti stipulati in città con uomini liberi).

nel secolo XII: la loro presenza nelle principali città costiere del Mediterraneo, oltretutto, era spesso una semplice tappa prima di essere venduti come merce umana a mercanti di città e borghi dell'entroterra²⁰².

In un saggio recente sulla Linguadoca tolosana, Mireille Mounier ha discusso e ridimensionato la portata della concessione di privilegi agli immigrati nelle villenove e nelle *bastides* francesi perché spesso la "libertà" menzionata non era che una franchigia riconosciuta a tutti coloro che già erano liberi nella persona o erano ritenuti tali. La clausola, presente in alcune carte di popolamento, che attribuisce agli immigrati le stesse "libertà" dei residenti, allude infatti alle franchigie di natura economico-fiscale, o all'esenzione dagli oneri di dipendenza signorile, e non alla libertà personale, che si dà per scontata. Soltanto in poche *bastides* si offriva la libertà personale ai servi immigrati, magari dopo una permanenza in-contrastata per un anno e un giorno, analogamente a quanto avveniva nel territorio di Barcellona²⁰³. In altre si garantiva agli immigrati di non essere arrestati arbitrariamente dagli antichi signori prima di un equo giudizio. Per contro, talora le carte di popolamento vietavano l'immigrazione ai servi e agli *homines proprii* op-

202. Cfr. ad esempio M. BONI, R. DELORT, *Des esclaves toscans, du milieu du XIV^e au milieu du XV^e siècle*, in *Mélanges de l'École Française de Rome-Moyen Âge*, 112 (2000), pp. 1057-1077. Cfr. nota 55.

203. Biblioteca Apostolica Vaticana, ms. Ottoboniano Lat. 3058, *Constitutiones Petri Alberti totius Cathalonie*, f. 46 r.v.: « Homines solidi qui non sunt milites sunt sic astricti dominis suis, quod filii eorum sunt homines dominorum suorum, sic quod non possunt contrahere matrimonia nec de mansis recedere ... Si filii ipsorum rusticorum, vel etiam ipsi rustici recesserint sine voluntate dominorum de locis suis, et postea habitaverint in villis principis vel ecclesiarum seu nobilium Cathalonie, et infra annum et unum diem non fuerit eis ab eorum dominis contradictum, seu non fuerint requisiti, quod se redimant a dominis suis; transacto ipso anno et uno die, securi et liberi possint de antiqua et approbata consuetudine Cathalonie remanere. Nec milites illi vel etiam ecclesie possunt illos repetere ». Per il quadro storico entro il quale si collocano le consuetudini di Barcellona del secolo XIII (*Constitutiones* o *Commemoracions* di Pere Albert) e per il dibattito storiografico cfr. P. BENITO I MONCLÚS, *Senyoria de la terra i tinença pagesa al comtat de Barcelona (segles XI-XIII)*, Barcelona, 2003, pp. 111-122, 429-547; G. FELIU I MONFORT, *Els antecedents de la remença i els mals usos*, in *Quaderns de la Selva*, 13 (2001), pp. 220-221; FREEDMAN, *The Origins of Peasant Servitude in Medieval Catalogna* cit., p. 103 sgg.; R. LLUCH BRAMON, *Els remences. La senyoria de l'Almoina de Girona als segles XIV i XV*, Girona 2005; TO FIGUERAS, *Servitude et mobilité paysanne* cit., pp. 827-865.

pure la condizionavano a una precisa autorizzazione del signore (che continuava a prelevare tributi nei confronti dei propri uomini), e ammettevano che gli abitanti potessero allacciare con altre persone nuovi rapporti di dipendenza servile²⁰⁴.

Ma in che cosa consisteva la "libertà" dei *cives*? Da alcuni studiosi è stato osservato che proprio in contrapposizione con l'ipotizzata – ma spesso indebitamente enfatizzata²⁰⁵ – *diminutio* della libertà personale dei *rustici* soggetti alla signoria di banno, nelle città si mantenne saldo in età postcarolingia lo *status* di libertà personale. In particolare per le città vescovili italiane fra X e XI secolo Renato Bordone ha rilevato che gli abitanti « conservano, grazie al particolare rapporto che li lega al vescovo e all'insediamento urbano, un tipo di libertà, difficile da definire per la scarsità di informazioni in nostro possesso, ma certamente in grado di tutelare anche qualche forma di espressione autonoma »²⁰⁶.

La "libertà" o la *iustam consuetudinem*, cui si fa riferimento nei diplomi concessi da re e imperatori alle comunità urbane dell'Italia centro-settentrionale nei secoli XI e XII²⁰⁷, però non è tanto il

204. M. MOUSNIER, *Ville et seigneurie en Languedoc toulousain: l'air de la ville rend-il libre?*, in *La servitude dans les pays de la Méditerranée* cit., pp. 919-939, alle pp. 919 sgg., 927 sg. Cfr. HIGOUNET, *Paysages et villages neufs* cit., pp. 296 sg., 320 sg.; R. FOSSIER, *Franchises rurales, franchises urbaines dans le nord de la France*, in ID., *Hommes et villages d'Occident au Moyen Âge*, Paris, 1992, pp. 245-261.

205. Cfr. note 8-35.

206. R. BORDONE, *Nascita e sviluppo delle autonomie cittadine*, in *La Storia. I grandi problemi dal Medioevo all'Età Contemporanea*, dir. da N. TRANFAGLIA, M. FIRPO, II/2, Torino, 1986, pp. 427-460, a p. 438.

207. R. BORDONE, *La società cittadina del Regno d'Italia. Formazione e sviluppo delle caratteristiche urbane nei secoli XI e XII*, Torino, 1987 (BSSS, 202), in partic. pp. 101 sgg., 107 sgg. (il *mos comune*, la *consuetudo* comune a tutte le città, la "speciale dignità" riconosciuta e confermata dall'Impero alle città stesse, non comportano però una distinzione giuridica dei *cives* rispetto ai *rustici*, consistente nell'esclusiva "libertà di movimento" dei primi, come sembra orientato a ritenere l'A. per l'età postcarolingia, perché la libertà di movimento è ovvia per tutti i liberi, anche per i residenti nelle comunità rurali e su proprietà signorili, e a partire dal secolo VIII non necessita di concessioni regie; la concessione riguarda invece certamente la protezione pubblica dei cittadini e segnatamente dei mercanti durante i loro spostamenti, nonché l'esenzione da certi tributi, come peraltro rileva l'A.; dunque la *consuetudo* non può che essere l'attitudine dei cittadini a prendere decisioni in comune e la limitata autonomia generata in età precomunale dal rapporto diretto con l'Impero – tramite il marchese o il vescovo – che poi, grazie all'esenzione dal pagamento del teloneo, del ripatico ecc., consente di fare riferimento al "libe-

"libero movimento" riconosciuto ai mercanti cittadini come conseguenza di esenzioni dal pagamento di tributi e come protezione accordata dall'Impero – del resto fin dal regno di re Liutprando si superarono le limitazioni stabilite da Rotari, per motivi politico-militari, circa la libera circolazione anche per chi non fosse stato di condizione servile o aldionale²⁰⁸ –, ma è essenzialmente l'autonomia che scaturisce dal rapporto diretto con il *publicum* e che per consuetudine è sostanziata, per così dire, da una "immunità" dalla dipendenza signorile, dal momento che i marchesi presenti in città in età postcarolingia esercitano il ruolo di funzionari pubblici (nonostante gli sviluppi signorili dinastico-patrimoniali nel contado) e il potere conferito dall'Impero ai vescovi fra X e XI secolo è di natura pubblica ed è sostitutivo dell'autorità funzionariale²⁰⁹.

Pertanto, quella dei *cives*, in età carolingia e postcarolingia è una dipendenza "pubblica", caratterizzata da una "speciale dignità"²¹⁰ e probabilmente anche da garanzie superiori a quelle della subordinazione, pur sempre pubblica e giuridicamente libera – ciò va ribadito –, dei *rustici* nei confronti dei signori territoriali di banno; ma, nonostante abbia le sue basi imprescindibili nella "libertà personale", è soprattutto una "libertà" fatta di privilegi di natura economico-fiscale e, limitatamente, politica. D'altro canto, la "libertà personale" dei cittadini non è oggetto specifico di attribuzione nelle disposizioni dei diplomi imperiali, perché è il presupposto stesso dello *status* dei *cives* (e degli *habitatores* di grandi villenove e *bastides*)²¹¹. È allora una "libertà" dal "valore genera-

ro transitio" per i mercanti), 116 sgg. (la "libertà" del *populus* che l'oligarchia capitaneale milanese conculca nella prima metà del secolo XI è essenzialmente di natura politica e non riguarda lo *status* giuridico personale dei *populares*), 130 sgg. Cfr. anche ID., *Nascita e sviluppo* cit., p. 455.

208. Per l'analisi della normativa vigente nel regno longobardo tanto sui servi fuggitivi, quanto sulla libertà di movimento di chi non era servo (arimanni, livellari, massari liberi e liberi *pleno iure*), a partire dall'anno 723, cfr. PANERO, *Servi e rustici* cit., p. 68 sgg.

209. G. TABACCO, *La sintesi istituzionale di vescovo e città in Italia e il suo superamento nella 'res publica' comunale*, in ID., *Egemonie sociali* cit., pp. 399-427.

210. BORDONE, *La società cittadina del Regno d'Italia* cit., p. 106 sgg.

211. A questo proposito è significativo il diploma concesso da Ottone III ai *negotiatores* di Cremona nel 996, che recita: "omnes cives Cremonenses liberos, divites ac pauperes, in nostra suscepimus defensione, eo tenore ut liberi et securi in sua requiescant civitate ac tuti et defensi permaneant" (*M.G.H., Diplomata regum et imperatorum Germaniae*,

le”²¹² – indicata anche con i termini *consuetudo, mos* – che, particolarmente nell’Italia centro-settentrionale, consente alle comunità cittadine in età precomunale di godere di una limitata autodeterminazione (ad esempio, per quanto concerne l’organizzazione della difesa, la ripartizione dei tributi, alcuni aspetti del coordinamento commerciale, lo sfruttamento dei beni di uso collettivo e persino la corresponsabilità politica con il proprio vescovo) e, in età comunale, di realizzare un vero e proprio autogoverno – attraverso l’esercizio della giurisdizione in città e poi anche nel contado, l’imposizione fiscale e l’organizzazione di un esercito – in modo ben più ampio di quanto poté avvenire fra XII e XIII secolo in altre città europee²¹³ e, in forme assai più limitate, nelle comunità rurali, che nell’Europa occidentale continuarono invece a essere soggette all’autorità pubblica di re, principi, signori territoriali, città, “quasi-città” e grandi villenove dall’assetto semiurbano²¹⁴.

Sul piano dell’attribuzione della cittadinanza e del riconoscimento della libertà personale degli inurbati, le consuetudini “particolari” di città e centri paraurbani sono invece molto diverse da regione a regione e da località a località, perché conseguenza diretta della dialettica interna a ciascuna comunità: ad esempio, nelle città catalane, come abbiamo visto, gli inurbati erano ritenuti liberi dopo un anno e un giorno di permanenza incontrastata in città²¹⁵; in un centro importante come Tolosa i forestieri immigrati fra XII e XIII secolo erano invece immediatamente considerati liberi (ma i *cives tolosani* potevano avere sotto di sé *hommes de corps* o *de casalage*); per contro, in un centro minore come Pamiers,

II/1, a cura di TH. SICKEL, Berlin, 1956, p. 606 sg., doc. 198, 22 maggio 996). Dunque la *tuilio* regia contemplata dal diploma è rivolta solo ai liberi residenti in città, ricchi o poveri che fossero. Per la successiva revoca del diploma, che contrastava con la concessione di diritti di natura pubblica al vescovo, cfr. TABACCO, *La sintesi istituzionale di vescovo e città* cit., p. 401 sgg. Cfr. testo fra le note 202-203 e nota 229.

212. BORDONE, *La società cittadina del Regno d’Italia* cit., p. 108.

213. BORDONE, *Nascita e sviluppo* cit., p. 450 sgg.

214. Sui “centri minori” e sulle grandi villenove dalla struttura semiurbana cfr. G. CHITTOLINI, *‘Quasi-città’. Borghi e terre in area lombarda nel tardo Medioevo*, in *Società e Storia*, 47 (1990), pp. 3-26; F. PANERO, *La costruzione dei distretti comunali dei grandi borghi nuovi del Piemonte centro-meridionale (secoli XII-XIII)*, in *Borghi nuovi e borghi franchi* cit., pp. 331-356.

215. Cfr. nota 203.

nella seconda metà del Duecento, lo *status* di servaggio cadeva in prescrizione solo dopo trent’anni di silenzio del signore²¹⁶.

Una situazione altrettanto variabile si riscontra nell’Italia centro-settentrionale, anche se qui la normativa, a parte i casi già citati di Pisa e di Viterbo²¹⁷, fu posta in essere per lo più nel corso del secolo XIII, quando prevalsero gli interessi della “borghesia” cittadina²¹⁸ rispetto alle esigenze di compromesso con l’aristocrazia fondiaria riscontrabili nella seconda metà del secolo XII: per la realtà di Bologna sono documentati molto bene questi cambiamenti²¹⁹; ma anche le norme approvate da altre città dell’area tosco-emiliana e umbra²²⁰ – dove si era diffuso con particolare vigore il nuovo servaggio post-irneriano – erano dirette a far prevalere gli interessi comunitari rispetto a quelli particolaristici, come del resto avveniva in tutta l’Italia dei comuni, anche dove la dottrina romanistica sul colonato non aveva avuto una tempestiva applicazione pratica e dunque non divenne essenziale precisare negli statuti il periodo di prescrizione dalla dipendenza signorile per gli inurbati²²¹.

216. MOUSNIER, *Ville et servage en Languedoc toulousain* cit., p. 929 sgg.

217. Cfr. note 183-185.

218. Cfr. E. ARTIFONI, *Tensioni sociali e istituzioni nel mondo comunale*, in *La Storia* cit., II/2, pp. 461-491. Per un quadro di sintesi, soprattutto con finalità didattiche, è sempre un buon punto di partenza il lavoro di A.M. NADA PATRONE, *L’ascesa della borghesia nell’Italia comunale*, Torino, 1974 (Documenti della storia, 8), pp. 12 sgg., 55 sgg.

219. DONDARINI, *Il contesto politico della liberazione dei servi* cit., pp. 147-175 (è molto significativo che il capitano del popolo, Bonaccorso da Soresina, dopo aver condotto con successo le trattative fra le parti, che consentirono la manumissione collettiva, riesca a farsi eleggere podestà del comune di Bologna: p. 165); MORELLI, *Tra diritto comune, normativa locale e dottrina* cit., p. 319 sgg. Cfr. nota 100.

220. Cfr. note 186 sg.

221. Gli statuti dell’area lombarda, come un po’ tutti gli statuti comunali, prendevano in ogni caso in considerazione i problemi dell’attribuzione della cittadinanza e dell’inurbamento dei rustici: cfr. D. BIZZARRI, *Ricerche sul diritto di cittadinanza nella costituzione comunale*, in EAD., *Studi di storia del diritto italiano*, Torino, 1937, pp. 63-158; E. GUIDONI, *Residenza, casa e proprietà nei patti tra feudalità e comuni (Italia, sec. XII-XIII)*, in *Structures féodales et féodalisme dans l’Occident méditerranéen (X^e-XIII^e siècles)*, Rome, 1980, p. 193 sgg.; G. LUZZATTO, *L’inurbamento delle popolazioni rurali in Italia nei secoli XII e XIII*, in ID., *Dai servi della gleba agli albori del capitalismo*, Bari, 1966, p. 421 sgg.; G. PINTO, *La politica demografica delle città*, in *Strutture familiari, epidemie, migrazioni nell’Italia medievale*, a cura di R. COMBA, G. PICCINI, G. PINTO, Napoli, 1984, pp. 19-43. I rustici immigrati in città sono ad esempio oggetto di un’attenzione particolare negli statuti di Vercelli

Ad Assisi gli *homines alterius*, inurbatisi nella seconda metà del secolo XII, ottennero la libertà personale – in seguito a pagamenti differenziati di riscatti per i servizi, i donativi e i tributi dovuti – soltanto all'inizio del Duecento²²², ma i due atti di liberazione del 1203 e del 1210 costituivano nondimeno un importante passo per l'equiparazione giuridica di tutti i *populares* di Assisi agli altri cittadini dell'Italia comunale, mentre nel contado continuavano a persistere – accanto alla dipendenza libera – le ormai consolidate forme di dipendenza ereditaria diffuse nell'Italia centrale nel secolo XII²²³.

Del resto, in tutta l'area di diffusione dei patti di *adscriptio terrae* e di *hominicia* ancora dopo il secolo XII, fra le pratiche dei tribunali, sono attestati processi relativi al richiamo alla terra d'origine per villani/ascrittizi o *homines alterius*, oppure azioni giudiziarie promosse dai signori contro queste medesime categorie di dipendenti che cercavano di sottrarsi alla subordinazione signorile²²⁴ e, in parallelo, sono documentati diversi atti di liberazione di *coloni*,

della prima metà del Duecento, dove si stabilisce che i signori sottoposti alla giurisdizione urbana non possano impedire l'inurbamento dei propri rustici nonostante eventuali sequestri cautelativi dei beni mobili o promesse di non abbandonare la terra in concessione. Il rustico emigrante avrebbe però dovuto restituire al signore bannale il sedime abitativo e gli edifici ivi costruiti con le eventuali terre in concessione di proprietà dello stesso signore, mantenendo invece legittimamente il possesso dei beni mobili, delle terre in locazione o in feudo avute da altri *domini* e di eventuali appezzamenti allodiali; il contadino, per godere della protezione comunale, si sarebbe poi dovuto impegnare con il comune di Vercelli a restare per dieci anni consecutivi in città: *Statuta communis Vercellanum ab anno MCCXXI*, a cura di G. B. ADRIANI (e V. MANDELLI), in *Historiae Patriae Monumenta, Leges Municipales*, II/2, Torino, 1876, col. 1185 sg., cap. 246. Cfr. PANERO, *La giurisdizione signorile sui rustici della "Langobardia"* cit., pp. 103-143; ID., *Servi e rustici* cit., p. 233 sg.; ID., *Villeneve e villefranche in Piemonte* cit., pp. 195-217.

222. A. BARTOLI LANGELI, *La realtà sociale assisana e il patto del 1210*, in *Assisi al tempo di San Francesco*, Assisi, 1978, pp. 295 sgg., 306 sgg., 321 sgg.; J.-C. MAIRE VIGUEUR, *Comuni e signorie in Umbria, Marche e Lazio (Storia d'Italia, dir. da G. GALASSO, VII/2)*, Torino, 1987, p. 386 sgg.

223. PANERO, *Schiavi, servi e villani* cit., p. 281 sgg.

224. CAMMAROSANO, *Le campagne nell'età comunale* cit., pp. 62-65, 75-80; CONTE, *Servi medievali* cit., pp. 5 sgg., 12 sgg., 19 sgg., 28 sgg.; A. I. GALLETTI, *Evoluzione dei rapporti di dipendenza nel XIII secolo: il caso dell'affrancazione di Casalina*, in *Benedictina*, 19 (1972), pp. 289-317; G. NICOLAJ PETRONIO, *"Libertas ecclesiae" e "homagium" in una controversia tra il comune di Foligno e il monastero di Sassovivo nei secoli XIII e XIV*, in *Studi sul Medioevo cristiano offerti a R. Morghen*, Roma, 1974, II, pp. 701-762; M. R. PALAZZOLI, *Trasformazione delle classi rurali nell'Umbria medievale*, in *Nova Historia*, XII, 2 (1960), pp. 45-82;

previo pagamento di un riscatto, dai vincoli perpetui alla signoria rurale²²⁵, mentre una città come Siena – lo si è visto²²⁶ – attraverso riformazioni progressive riusciva a rendere libero l'inurbamento dei villani solo alla fine del Duecento.

Come già è stato rilevato per alcune *bastides* e *villeneuves* francesi, anche in alcuni borghi franchi italiani – meta di uomini che generalmente si supponevano di condizione libera – era espressamente vietata l'immigrazione a *servi*, *ancillae*, *homines de maximata*²²⁷.

In conclusione, "l'aria delle città" di per sé non rendeva liberi²²⁸, ma – grazie alla protezione accordata dai comuni ai *cives* –

XIII, 2-3 (1961), pp. 46-79, 53-61; WICKHAM, *Legge, pratiche e conflitti. Tribunali e risoluzione delle dispute nella Toscana del XII secolo* cit., p. 231 sgg.

225. PANERO, *Schiavi, servi e villani* cit., p. 271 sgg.; PINI, *Città medievali e demografia storica* cit., pp. 105-147; TIBERINI, *Le signorie rurali nell'Umbria settentrionale* cit., p. 276 sgg.

226. Cfr. nota 187.

227. FASOLI, *I borghi franchi* cit., p. 209 sg.: sono ricordati i borghi franchi di Castelfranco Veneto, Castenedolo, Canneto, Pizzighettone, Castelfranco Emilia.

228. Il tema della libertà messo in rapporto con la vita delle città si riscontra in alcuni proverbi medievali, quali ad esempio "Hec optanda civitatibus bona maxima: pax, libertas, concordia", oppure "Absque equalitate libera haud videtur civitas": *Proverbia sententiaeque latinitatis medii aevi*, a cura di H. WALTER, Göttingen, 1966, II/2, p. 276, n. 10582a; II/7, p. 32, n. 34372a4. Ma furono in particolare i provvedimenti legislativi del comune di Bologna, che nel 1256-57 portarono alla manumissione collettiva dei servi della città e dell'episcopato bolognese, ad avere un grandissimo impatto sulla mentalità dei contemporanei e dei posteri; i prologhi del *Liber Paradisus* diventano così « il presidio della memoria pubblica di un evento giudicato di portata epocale per la storia cittadina » e, sul tema specifico della difesa cittadina della libertà, il prologo del Quartiere di Porta San Procolo recita: « nobilis civitas Bononie que semper pro libertate pugnavit ... redemit omnes quos in civitate Bononie ac episcopatu reperit servili conditione adstrictos et liberos esse decrevit »; e nel prologo del Quartiere di Porta Siera si legge: « et cum sit civitas nobilis atque franca in ea tantum liberi commorentur » (M. GIANSANTE, *I prologhi del "Liber Paradisus": fonti e problemi*, in *Il "Liber Paradisus" e le liberazioni collettive* cit., pp. 201-228, alle pp. 202, 204, 207). Per il notissimo detto tedesco "Stadtluft macht frei", ossia "L'aria delle città rende liberi", basti un rinvio a M. WEBER, *Economia e società: l'economia in rapporto agli ordinamenti e alle forze sociali*, trad. it., Roma, 2003, p. 255, nota 13: "Questa celebre formula, che suona come un detto giuridico, non è tratta dal linguaggio delle fonti, ma è stata coniata dalla letteratura del XIX secolo, in primo luogo nella versione 'l'aria rende liberi' ... che rimanda alla derivazione dell'antico principio 'l'aria fa proprio', cioè sottopone il forestiero al signore fondiario o cittadino nel cui territorio egli viene a trovarsi". Cfr. anche B. BOUCKAERT, *L'aria delle città rende liberi. Le città medievali come comunità volontarie*, in *Biblioteca della libertà*, 127 (1994), pp. 5-58, il

corroborava la libertà personale di chi già la possedeva o di chi, dichiarandosi indebitamente libero, non veniva rivendicato dal proprio *dominus* entro un certo periodo di tempo stabilito dalla consuetudine o dagli statuti locali (come si precisa a Pisa alla fine del secolo XII e in altre città nel XIII)²²⁹. Anche da questo punto di vista la condizione di servitù dei dipendenti, vale a dire la loro subordinazione ereditaria, andava provata dai *domini* che ne avessero rivendicato il possesso, o per mezzo di testimoni oppure attraverso carte che documentassero l'atto di asservimento o dichiarazioni in cui *homines alterius*, *manentes*, *villani* e *coloni* che avevano assunto gli obblighi della dipendenza ereditaria, già propri degli antichi *adscripticii*, confessavano di essere tali.

Uno dei più grandi cambiamenti rispetto all'età longobarda e carolingia non consiste certo nell'annullamento delle differenze giuridiche fra servitù e libera dipendenza – da questo punto di vista continuava infatti ad avere valore la risposta dei funzionari di palazzo al *missus* che all'inizio del IX secolo domandava come si dovessero considerare i *coloni* regi, ossia se fossero liberi o servi, vale a dire se fossero soggetti a una dipendenza temporanea o perpetua²³⁰ –, ma sta piuttosto nel fatto che in concreto era superata la norma che sanciva l'imprescrittibilità della condizione servile per i sedicenti liberi, come avevano più volte ribadito i capitolari franchi²³¹. Quantunque il liberto dovesse sempre essere in grado

quale affronta gli aspetti dell'autonomia politica delle città medievali e della libertà dei *cives pleno iure*.

229. Cfr. note 183-187.

230. Cfr. nota 105. Ancora nei secoli XIII-XV diversi testi giuridici e filosofici fanno riferimento all'inferiorità sociale e alle incapacità giuridiche dei *servi* propriamente detti, in quanto "marginali": cfr. G. TODSCHINI, *Visibilmente crudeli. Malviventi, persone sospette e gente qualunque dal Medioevo all'età moderna*, Bologna, 2007, pp. 178, 207, 211 sg.

231. Contrariamente alle leggi salica e alamanna, la legge longobarda prevedeva che il *servus* fuggitivo si potesse recuperare "solo" entro trent'anni dalla fuga (*Grimualdi leges*, in *Leges Langobardorum (643-866)*, a cura di F. BEYERLE, Witzzenhausen, 1962, p. 95 sg., capp. 1-2); ma un capitolare attribuito a Ludovico il Pio e uno di Lotario precizarono che la condizione servile non cadeva in prescrizione nemmeno dopo trent'anni: *Capitulare* cit., I, p. 335, doc. 168 (nel *Liber Papiensis*, c. 55, attribuito a Ludovico il Pio): « Placuit nobis de illis hominibus qui se liberos per XXX annos esse dicunt, ut per hanc possessionem liberi non sint, nisi de ingenuo patre vel matre nati sunt aut cartam libertatis ostendunt »; II, p. 62, doc. 201, a. 832 (Lotario): « Ut per triginta annos servus liber fieri non possit, si pater illius servus aut mater illius ancilla fuerit. Similiter de aldioni-

di provare, con una carta di manumissione o, in tribunale, con testimoni, lo stato acquisito di libertà, dalla seconda metà del secolo XII e, soprattutto, nel XIII alcune comunità urbane, semiurbane e rurali di un certo rilievo, che avevano ormai consolidato la propria organizzazione comunale, furono in grado di imporre ai *domini* l'onere della prova: se si vuole, almeno per questo aspetto, l'aria delle città – ma anche quella delle villenove, dei nuovi castelli, dei borghi franchi, dei nuovi insediamenti organizzati a comune, in particolare proprio nelle regioni in cui si era maggiormente diffuso il nuovo servaggio – poteva in qualche caso rendere liberi i *servi*, gli *homines alterius* e gli ascrittizi/manenti immigrati. La stessa cosa – anche se più raramente e con molte difficoltà in più, considerato il più rigido controllo padronale – poteva avvenire per gli schiavi, la cui tratta proprio nel secolo XII ebbe un nuovo impulso, particolarmente nelle città portuali, con una crescita progressiva che rallentò solo con la fine del medioevo²³².

La persistenza di vincoli ereditari per questa variegata tipologia di dipendenti di condizione servile – distinti dalla maggioranza dei contadini, ossia dai *massarii*, *libellarii* e *homines*, tutti *rustici* liberi, come abbiamo più volte rilevato – è ancora attestata nei secoli XIII e XIV, per esempio in città come Assisi, Parma o Bologna²³³ (a parte gli schiavi presenti soprattutto nelle città portuali ancora nel XV e XVI secolo), oppure in diversi villaggi dell'Italia centrale e settentrionale²³⁴, dove nemmeno l'azione livellatrice dei co-

bus ». Di diverso tenore è il tit. 45, par. 1-2 e 4 della legge salica, che garantiva al libero emigrante la permanenza nella nuova sede qualora entro dodici mesi dall'immigrazione non gli fossero state mosse contestazioni da parte di qualche abitante del luogo: *Pactus Legis Salicae*, in *M.G.H., Leges nationum Germanicarum*, a cura di K. A. ECKHARDT, Hannoverae, 1962, pp. 173-176. Cfr. MODZELEWSKI, *L'Europa dei barbari* cit., p. 275 sgg. Per le consuetudini del territorio di Barcellona, che dopo un anno e un giorno riconoscevano la libertà al servo inurbatosi purché nel frattempo non fosse stato rivendicato dal padrone, cfr. nota 203. Per i territori dell'impero cfr. però la legge di Federico II di Svevia, che – almeno per quanto riguarda le città tedesche – si contrappone alla norma secondo la quale il servo rimasto in città per un certo periodo di tempo fosse considerato libero (cfr. nota 165).

232. Cfr. i saggi contenuti nel numero monografico *La schiavitù nel Mediterraneo*, in *Quaderni Storici*, 107 (2001). Cfr. nota 55.

233. Cfr. note 186 sgg., 222.

234. Cfr. nota 101.

muni urbani sul piano dell'omologazione giurisdizionale era riuscita a estirpare del tutto l'antica servitù altomedievale o il nuovo servaggio villanale definitosi nel secolo XII.

In altri termini, il peso del diritto nei rapporti servili era ben più vigoroso delle prestazioni consuetudinarie²³⁵, degli atti di violenza, delle relazioni di vita quotidiana e di qualsiasi argomento impiegato dai signori per il controllo dei dipendenti: infatti solo se questi ultimi erano effettivamente dei *servi*, oppure degli *ascripticii* o *homines alterius* giuridicamente asserviti, non riuscivano a sottrarsi legalmente ai vincoli con i propri *domini*, che invece i *rustici* dell'Italia centro-settentrionale potevano di norma sciogliere con l'emigrazione verso città e villenove, semplicemente perché erano uomini liberi.

235. Il termine *consuetudo* — come già si è avuto modo di rilevare più sopra (cfr. note 149-151, 175) non ha sempre lo stesso significato: una cosa sono le prestazioni consuetudinarie relative alla terra in concessione o ai tributi signorili — sempre oggetto di discussioni, di contrasti e di ridefinizioni —, altra cosa sono i servizi "qualitativamente" dovuti in ragione della dipendenza servile o ascrittizia, che col tempo possono anche essere definiti "prestazioni consuetudinarie", ma si fondano su un atto scritto o su un'autodedizione in servizio perpetuo fatta davanti a testimoni o su un atto di *cominendatio* "servile". A quest'ultimo proposito si può citare il caso dei commendati dei conti di Lavagna, nei confronti dei quali — si legge in una convenzione stipulata nel 1145 con il comune di Genova — i conti stessi continuavano a percepire i servizi dovuti per "consuetudine" anche in caso di emigrazione verso Rivarola e Sestri, dove invece si sarebbero potuti trasferire, senza alcun ostacolo o ritorsione comitale, tutti gli altri dipendenti dei conti che non fossero di condizione servile: cfr. G. PETTI BALBI, *I conti di Lavagna, in Formazione e strutture dei ceti dominanti nel Medioevo. Marchesi, conti e visconti nel regno italico (secoli IX-XII)*, Roma, 1988, I, p. 106.

Discussione sulla lezione Panero

CRACCO RUGGINI: *Lei ha molto parlato dei coloni ascripticii nell'Alto Medioevo e delle sfumate distinzioni fra vari tipi di colonato in tale epoca: il che appare giuridicamente esatto, anche se non si deve mai dimenticare (a mio avviso) la discrasia di fatto fra norma legislativa e pratica concreta, data la carenza anche allora di controlli sistematici effettivi, salvo casi sporadici. Ciò fu vero nel Tardoantico ma ancora di più, credo, nell'Alto Medioevo. Vorrei in ogni caso far presente che, per esempio nell'Africa romana del II secolo d.C., in base alle leges Manciana e Hadriana, l'essere vincolati ereditariamente a certi fondi (imperiali nella fattispecie) era ancora considerato un vantaggio per i coloni e come tale elargito, assieme con altre facilitazioni, a coloro che coltivavano fondi apporlandovi miglorie, dal momento che, in questo modo, essi rischiavano minori abusi e non potevano più venire licenziati da un momento all'altro dal dominus o da qualche suo amministratore. Fu in effetti a titolo d'incoraggiamento che tale status venne elargito a quei coloni emphyteuticarii che s'impegnavano a migliorare il rendimento dei terreni loro affidati, come testimoniano alcune grandi iscrizioni africane. Soltanto più tardi il legame del coltivatore alla terra si trasformò spesso in una condizione di svantaggio, alla quale si cercò di sottrarsi (come testimoniano varie norme raccolte nel Codice Teodosiano). E qui si colloca la mia domanda: come può configurarsi il rapporto fra i coloni del II secolo (la cui condizione si prolungò nel IV, V, e VI secolo, come coloni ascripticii e originarii, questi ultimi personalmente liberi sebbene vincolati alla terra mediante lo *ius originarium*) e gli ascripticii medievali?*

PANERO: *nello studio dei rapporti di subordinazione l'individuazione dello status giuridico del dipendente è imprescindibile, se non si vuole correre il rischio di affidare le proprie considerazioni a mere "impressioni", che per lo storico contrastano palesemente con la proposta di un'interpreta-*

zione metodologicamente corretta (tale, come ben sappiamo, solo quando è saldamente ancorata alla documentazione). Per questo le possibili incongruenze esistenti fra norma e pratica vanno in ogni caso documentate di volta in volta, se non si vuole cadere nell'errore metodologico di assumere delle semplici "impressioni generalizzate" come base interpretativa, commettendo uno sbaglio molto diffuso soprattutto a livello di divulgazione storica. D'altro canto se nel Tardoantico non vi fossero state effettive distinzioni giuridiche fra *adscripticii*, coloni *conditionales*, *originarii* ecc. e liberi *enfitauti*, non si capirebbe perché queste stesse distinzioni dovessero essere prese in considerazione nei testi legislativi, che costituiscono una delle fonti principali per lo studio dei rapporti di dipendenza.

Per quanto riguarda i "vantaggi" derivanti ai contadini dal fatto di essere vincolati ereditariamente a certi fondi, si può osservare che in talune gravi congiunture economico-politiche la scelta dei più umili è spesso quella di optare per la sicurezza personale ed economica, rinunciando alla libertà: così fanno, per esempio, in Italia, molti uomini liberi al momento della caduta del regno dei Longobardi, ma la lungimiranza politica di Carlo Magno porta il re a dichiarare nulle tutte le obbligazioni assunte da questi uomini, che costituiscono il nerbo dell'esercito di popolo (anche in questo caso, peraltro, le distinzioni giuridiche fra liberi e non-liberi restano fondamentali).

Venendo alla domanda vera e propria, si può rispondere osservando che, secondo la maggior parte degli studiosi del colonato tardoantico, lo status giuridico dei coloni/*adscripticii* (quale si andò lentamente definendo dal II secolo in poi e come è conosciuto soprattutto attraverso il *Corpus iuris giustiniano*), si trasformò senza dubbio con la crisi delle istituzioni dell'impero antico. In Italia una netta cesura rispetto al passato è rappresentata dalla guerra greco-gotica e, soprattutto, dall'invasione dei Longobardi. E non devono trarci in inganno le attestazioni di coloni nella Campagna romana e nella Romagna ancora nei secoli VII/IX, che quasi dovunque costituiscono ormai la traccia di un gruppo residuale, al quale è difficile, se non impossibile, applicare le leggi tardoantiche. Del resto la loro condizione appare in continua evoluzione nell'Italia meridionale/insulare bizantina; ancora più evidente è la trasformazione del loro status in Romagna, dove i coloni *ingenui* (contrapposti ai servi casati) nel IX e X secolo sono spesso equiparati ai libellari; e nell'Italia longobarda è praticamente assente il "colonato" di ascendenza tardoantica.

Una delle regioni europee in cui si mantenne più a lungo la memoria della specifica condizione dei coloni tardoantichi fu invece la Gallia tran-

salpina conquistata dai Franchi: qui la monarchia merovingia riuscì qua e là a conservare in vita gruppi cospicui di questi coloni, legati ai domini regi dal loro status originario, che li vincolava in perpetuum alla terra. In età carolingia la loro condizione era ancora ben nota, ma ormai era decisamente avviato quel processo di assimilazione ai servi *fiscalini*, che dopo il secolo IX avrebbe condotto all'obliterazione dell'identità specifica del gruppo colonile giuridicamente asservito.

Solo con la ripresa degli studi giuridici romanistici alla fine del secolo XI a Bologna Imerio riportò alla luce la normativa sull'antico colonato: come a suo tempo chiarì Marc Bloch, fu lo stesso Imerio a coniare l'espressione *glebe servus*, per distinguere i coloni tardoantichi dagli schiavi, ma gli allievi di Imerio diedero un'applicazione pratica alla riflessione puramente speculativa del maestro, il quale si era limitato ad analizzare le differenze esistenti fra *ingenui*, *liberti*, *servi* e *ascriptitii* del mondo antico.

Dalle *summae*, e attraverso i formulari notarili, le riflessioni giuridiche dei glossatori trovarono applicazione pratica tanto nei contratti agrari quanto negli atti di liberazione dei nuovi *ascriptitii* a partire dall'inizio del secolo XII. Si può quindi affermare che la cosiddetta "servitù della gleba" medievale ebbe un'origine prevalentemente contrattuale, con un riferimento legislativo alla normativa contenuta nel *Corpus iuris civilis* e in Italia la sua parabola fu circoscritta all'età comunale e alle regioni dove più precoce fu la rinascita degli studi del diritto giustiniano. Essa è praticamente assente nell'Italia settentrionale di tradizione longobarda (con l'esclusione della Romagna e della Liguria orientale) e su basi largamente contrattuali — parallelamente alle quali fu elaborata una normativa in materia da parte di alcune monarchie nazionali — si diffuse in alcune regioni dell'Europa occidentale, come la Catalogna, la Francia meridionale e l'Inghilterra. La rinascita contrattuale delle varie forme di *adscriptio terrae* nei secoli XII-XIV — in ciò sta la principale differenza rispetto alla *census adscriptio* tardoantica, definita da un insieme di leggi, quantunque disorganiche nella loro formulazione — in conclusione coinvolse soltanto una parte minoritaria della popolazione europea, quantunque negli stessi secoli siano cospicui i gruppi di *glebae ascripticii* in Inghilterra, di *remensas* nella vecchia Catalogna, di villani nella Sicilia normanna.

HAGEN KELLER, <i>Zentralorte und ihr Umfeld in den Verfügungen der Ottonen und Salier für die Gebiete nördlich der Alpen</i>	pag.	267
Discussione sulla lezione Keller	»	291
CLAUDIA STORTI, <i>Città e campagna nello specchio della giustizia altomedievale</i>	»	293
FLORIAN MAZEL, <i>Cités, villes et campagnes dans l'ancienne Gaule de la fin du VIII^e siècle au milieu du XI^e siècle</i>	»	337
Discussione sulla lezione Mazel	»	391
ROBIN FLEMING, <i>Elites, boats and foreigners: rethinking the birth of english towns</i>	»	393
DANIEL MAKOWIECKI, <i>Animals in the landscape of the medieval countryside and urban agglomerations of the Baltic Sea countries</i>	»	427
KAROL MODZELEWSKI, <i>Sedes idolatriae e plebs de rure. Le città sacre del paganesimo slavo quali capoluoghi dei territori tribali</i>	»	445
Discussione sulla lezione Modzelewski	»	471
EDUARDO MANZANO MORENO, <i>De Hispania a al-Andalus: la transformación de los espacios rurales y urbanos</i>	»	473
MICHEL KAPLAN, <i>Villes et campagnes à Byzance du VI^e au XII^e siècle: aspects économiques et sociaux</i>	»	495
Discussione sulla lezione Kaplan	»	537
ANDREA CASTAGNETTI, <i>Le aristocrazie della Langobardia nelle città e nei territori rurali</i>	»	539
TIZIANA LAZZARI, <i>Campagne senza città e territori senza centro</i> ..	»	621
Discussione sulla lezione Lazzari	»	653
LETIZIA ERMINI PANI, <i>Evoluzione urbana e forme di ruralizzazione</i>	»	659
Discussione sulla lezione Ermini Pani	»	695
PAOLA GALETTI, <i>Edilizia residenziale privata rurale e urbana: modelli reciproci?</i>	»	697
JEAN-MARIE MARTIN, <i>L'Italie méridionale</i>	»	733
Discussione sulla lezione Martin	»	775

JEAN-PIERRE DEVROEY - MASSIMO MONTANARI, <i>Città, campagna, sistema curtense (secoli IX-X)</i>	pag.	777
Discussione sulla lezione Devroey - Montanari	»	809
PAOLA GUGLIELMOTTI, <i>Beni rurali di enti religiosi urbani e beni urbani di enti rurali</i>	»	815
Discussione sulla lezione Guglielmotti	»	841
LUIGI PROVERO, <i>Terre e case dell'aristocrazia: distribuzione sul territorio e usi sociali (secoli VIII-XI)</i>	»	843
Discussione sulla lezione Provero	»	863
BRUNO ANDREOLLI, <i>Civilitas e rusticitas</i>	»	867
Discussione sulla lezione Andreoli	»	895
FRANCESCO PANERO, <i>Schiavi, servi e homines alterius nelle città e nelle campagne dell'Italia centro-settentrionale (secoli IX-XII)</i>	»	897
Discussione sulla lezione Panero	»	971
ERMANNO ARSLAN, <i>Cultura monetaria e circolazione tra V e VIII secolo in Italia</i>	»	975
FABRIZIO CRIVELLO, <i>La rinascita del paesaggio agreste e dell'iconografia urbana</i>	»	1007
Discussione sulla lezione Crivello	»	1029
PERRINE MANE, <i>Les représentations urbaines de la vie des campagnes (Xe-XIIIe siècle)</i>	»	1031
GIULIANO PINTO, <i>I nuovi equilibri tra città e campagna in Italia fra XI e XII secolo</i>	»	1055
Discussione sulla lezione Pinto	»	1083